



Nuovo testo n. NT alla congiunzione n. 57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490, 556

NT

Il relatore

Nuova disciplina in materia di funzioni fondamentali, organi di governo e sistema elettorale delle Province e delle Città metropolitane e altre disposizioni relative agli Enti Locali

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. La presente legge detta disposizioni in materia di funzioni, organi di governo e sistema elettorale delle province e delle città metropolitane, in attuazione degli articoli 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.

2. In armonia con i principi di cui alla Carta europea delle autonomie locali, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439, le province e le città metropolitane sono enti rappresentativi delle rispettive comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono e coordinano lo sviluppo, ciascuno in base alle rispettive competenze e specificità; i componenti degli organi consiliari delle province e delle città metropolitane sono eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed universale.

3. Per quanto non disposto dalla presente legge, restano applicabili le disposizioni del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché le altre disposizioni in materia di enti locali previste dalla legislazione vigente.

Art. 2

(Organi di governo delle province)

1. Sono organi di governo delle province:

- a) il presidente della provincia;
- b) la giunta provinciale;
- c) il consiglio provinciale.

2. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il presidente della provincia nomina una giunta, con un numero massimo di quattro assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con una popolazione sino a 500.000 abitanti; con un numero massimo di sei assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con una popolazione compresa fra 500.001 e 1.000.000 di abitanti; con un numero massimo di otto assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti. Nella composizione delle giunte, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. L'esercizio delle funzioni di assessore provinciale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere provinciale. Il consigliere provinciale nominato assessore provinciale è sospeso dalla carica di consigliere provinciale per la durata dell'incarico di assessore. Il consiglio provinciale, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore provinciale, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali del gruppo di candidati cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati di tale ultimo gruppo sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti del gruppo di candidati collegati al presidente della provincia con la maggiore cifra elettorale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

3. Il consiglio provinciale è composto, oltre che dal presidente della provincia, da venti componenti nelle province con popolazione sino a 500.000 abitanti; da ventiquattro componenti nelle province con una popolazione compresa fra 500.001 e 1.000.000 di abitanti; da trenta componenti nelle province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

4. La presidenza del consiglio provinciale è disciplinata dall'articolo 39 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica cinque anni.

6. Sono fatte salve le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legislazione vigente. Si applicano le disposizioni in materia di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del presidente della provincia previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Il presidente della provincia e i componenti delle rispettive giunte cessano in caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente della provincia, è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione ed è votata per appello nominale. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario.

Art. 3

(Organi di governo delle città metropolitane)

1. Sono organi di governo delle città metropolitane:

- a) sindaco metropolitano;
- b) la giunta metropolitana;
- c) il consiglio metropolitano.

2. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il sindaco metropolitano nomina una giunta con un numero massimo di sei assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle città metropolitane con popolazione sino a 1.000.000 di abitanti; con un numero massimo di otto assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle città metropolitane con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti. Nella composizione delle giunte, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. L'esercizio delle funzioni di assessore metropolitano è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere metropolitano. Il consigliere metropolitano nominato assessore metropolitano è sospeso dalla carica di consigliere metropolitano per la durata dell'incarico di assessore. Il consiglio metropolitano, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore metropolitano, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali del gruppo di candidati cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati di tale ultimo gruppo sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti del gruppo di candidati collegati al sindaco metropolitano con la maggiore cifra elettorale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

3. Il consiglio metropolitano è composto, oltre che dal sindaco metropolitano, da ventiquattro componenti nelle città metropolitane con popolazione sino a 1.000.000 di abitanti; da trenta componenti nelle città metropolitane con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

4. Il consiglio metropolitano è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri metropolitani nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio metropolitano sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Il presidente del consiglio metropolitano è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco metropolitano, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

6. Il presidente del consiglio metropolitano assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

7. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

8. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano durano in carica cinque anni.

9. Sono fatte salve le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i presidenti della provincia dalla legislazione vigente, le quali trovano applicazione anche nei confronti del sindaco metropolitano eletto ai sensi della presente legge. Le disposizioni in materia di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del presidente della provincia previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche nei confronti del sindaco metropolitano.

10. Il sindaco metropolitano e la giunta metropolitana cessano in caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio metropolitano. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco metropolitano, è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione ed è votata per appello nominale. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio metropolitano e la nomina di un commissario

Art. 4

(Funzioni fondamentali delle province)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio provinciale, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito provinciale. D'intesa con i comuni interessati la provincia può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della provincia come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito provinciale;

g) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

h) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

i) gestione dell'edilizia scolastica;

l) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

2. Le funzioni fondamentali di cui al comma 1 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

Art. 5

(Province montane confinanti con Stati esteri)

1. In attuazione degli articoli 44 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, è riconosciuta la specificità delle province con territorio interamente montano che confinino con Stati esteri.

2. Alle province di cui al comma 1 spettano le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;

b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

3. Le province di cui al comma 1 possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 1 forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

Art. 6

(Elezione del presidente della provincia)

1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al consiglio provinciale. La circoscrizione elettorale coincide con il territorio provinciale.

2. All'atto di presentazione della propria candidatura, ciascun candidato alla carica di presidente della provincia dichiara:

a) di non aver accettato la candidatura quale presidente di provincia, sindaco o sindaco metropolitano in alcun altro ente locale eventualmente coinvolto nello stesso turno elettorale;

b) di collegarsi ad uno o più tra i gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale, di cui definisce altresì il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio, con dichiarazione inefficace se non convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

3. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio provinciale e reca, al di sotto dei nomi e dei cognomi dei candidati alla carica di presidente della provincia, ciascuno scritto entro un apposito rettangolo, il contrassegno del gruppo o i contrassegni dei gruppi di candidati al consiglio cui ciascun candidato ha dichiarato di collegarsi. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.

4. Ciascun elettore può votare:

a) soltanto per uno dei gruppi di candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sul relativo contrassegno, intendendosi così votato anche il candidato alla carica di presidente della provincia collegato;

b) soltanto per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo;

c) per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, nonché per uno dei gruppi di candidati al consiglio provinciale ad esso collegati, tracciando un ulteriore segno sul relativo contrassegno. Di conseguenza, nel caso di voto espresso per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, nonché per uno dei gruppi di candidati al consiglio provinciale ad esso non collegato, la scheda è nulla.

5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi, purché corrispondente ad almeno il 40 per cento dei voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato il candidato più anziano di età.

6. Qualora nessun candidato soddisfi le condizioni di cui al comma 5, primo periodo, si procede ad un turno elettorale di ballottaggio, che ha inizio la seconda domenica successiva a quella del primo turno. L'individuazione dei due candidati alla carica di presidente della provincia da ammettere a tale turno si basa sui seguenti criteri:

a) ottenimento, al primo turno, del maggior numero di voti;

b) in caso di parità, l'anzianità di età.

7. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei due candidati ammessi ai sensi del comma 6, partecipa al turno di ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria del primo turno. Detto ballottaggio ha inizio la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento di cui al primo periodo del presente comma.

8. Ciascuno dei candidati ammessi al ballottaggio mantiene i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati per il primo turno. Ciascuno dei candidati ammessi al ballottaggio ha facoltà, entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno, di dichiarare il collegamento con gruppi di candidati ulteriori a quelli dichiarati al primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

9. La scheda per il ballottaggio comprende il cognome e il nome dei candidati alla carica di presidente della provincia ammessi, ciascuno scritto entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i contrassegni dei gruppi di candidati collegati ai sensi del comma 8. L'elettore

esprime il proprio voto esclusivamente tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.

10. È proclamato eletto presidente della provincia in esito al turno di ballottaggio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato il candidato più anziano di età.

Art. 7

(Elezione del consiglio provinciale)

1. Il consiglio provinciale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al presidente della provincia. La circoscrizione elettorale, coincidente con il territorio provinciale, è ripartita in collegi plurinominali ai quali, di norma, è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.

2. Si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8, secondo comma, 12, 13, 14, commi secondo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni.

3. I gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nei gruppi dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nel gruppo di candidati contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

4. Con il gruppo di candidati collegati sono presentati anche il cognome e il nome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio. Qualora più gruppi presentino lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia, essi presentano altresì il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

5. Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate in corrispondenza del medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome e, se necessario, anche il nome e la data di nascita di non più di due candidati compresi nel gruppo votato. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso dello stesso gruppo, pena l'annullamento della seconda preferenza.

6. Nel caso in cui il candidato alla carica di presidente sia collegato ad un solo gruppo, i voti conseguiti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b), sono interamente attribuiti a quest'ultimo. Nel caso in cui lo stesso sia collegato a più gruppi, i voti conseguiti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b), sono ripartiti tra i gruppi in proporzione ai voti validi conseguiti nel collegio. La cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati è determinata sommando al numero dei voti validi rispettivamente ottenuti quelli attribuiti ai sensi dei periodi precedenti. La cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere è uguale alla somma dei voti di preferenza ottenuti ai sensi del comma 5.

7. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

8. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

9. Fermo restando quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascun gruppo di candidati o insieme di gruppi di candidati collegati con i rispettivi candidati alla carica di presidente della provincia si divide la cifra elettorale di ciascun gruppo o insieme di gruppi successivamente per 1, 2, 3, 4, . sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascun gruppo o insieme di gruppi avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essi appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo o insieme di gruppi che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a un gruppo o insieme di gruppi di candidati spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra gli altri gruppi o insieme di gruppi, secondo l'ordine

dei quozienti.

10. Nell'ambito di ciascun insieme di gruppi collegati la cifra elettorale di ciascuno di essi, determinata secondo i criteri di cui al comma 6, è divisa per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti all'insieme dei gruppi. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo secondo i criteri previsti dal comma 9. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra gli altri gruppi collegati, secondo l'ordine dei quozienti.

11. Qualora il gruppo o l'insieme dei gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi da assegnare, a tale gruppo o all'insieme dei gruppi di candidati è assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o all'insieme dei gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

12. Nel caso previsto dal comma 11, il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo o insieme di gruppi si determina, distintamente per il gruppo ovvero per l'insieme di gruppi beneficiari del predetto premio di maggioranza e per gli altri gruppi o insieme di gruppi di candidati, secondo i criteri di cui al comma 9.

13. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati. In secondo luogo, sino a concorrenza del numero degli ulteriori consiglieri da eleggere, sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

Art. 8

(Elezione del sindaco metropolitano)

1. Il sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al consiglio metropolitano. La circoscrizione elettorale coincide con il territorio della città metropolitana.

2. All'atto di presentazione della propria candidatura, ciascun candidato alla carica di sindaco metropolitano dichiara:

a) di non aver accettato la candidatura quale presidente di provincia, sindaco o sindaco metropolitano in alcun altro ente locale eventualmente coinvolto nello stesso turno elettorale;

b) di collegarsi ad uno o più tra i gruppi di candidati per l'elezione del consiglio metropolitano, di cui definisce altresì il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio, con dichiarazione inefficace se non convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

3. La scheda per l'elezione del sindaco metropolitano è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio metropolitano e reca, al di sotto dei nomi e dei cognomi dei candidati alla carica di sindaco metropolitano, ciascuno scritto entro un apposito rettangolo, il contrassegno del gruppo o i contrassegni dei gruppi di candidati al consiglio cui ciascun candidato ha dichiarato di collegarsi. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.

4. Ciascun elettore può votare:

a) soltanto per uno dei gruppi di candidati al consiglio metropolitano, tracciando un segno sul relativo contrassegno, intendendosi così votato anche il candidato alla carica di sindaco metropolitano collegato;

b) soltanto per uno dei candidati alla carica di sindaco metropolitano, tracciando un segno sul relativo rettangolo;

c) per uno dei candidati alla carica di sindaco metropolitano, tracciando un segno sul relativo rettangolo, nonché per uno dei gruppi di candidati al consiglio metropolitano ad esso collegato tracciando un ulteriore segno sul relativo contrassegno. Di conseguenza, nel caso di voto espresso per uno dei candidati alla carica di sindaco metropolitano, nonché per uno dei gruppi di candidati al consiglio metropolitano ad esso non collegato, la scheda è nulla.

5. È proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi, purché corrispondente ad almeno il 40 per cento dei voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato il candidato più anziano di età.

6. Qualora nessun candidato soddisfi le condizioni di cui al comma 5, primo periodo, si procede ad un turno elettorale di ballottaggio, che ha inizio la seconda domenica successiva a quella del primo turno. L'individuazione dei due candidati alla carica di sindaco metropolitano da ammettere a tale turno si basa sui seguenti criteri:

- a) ottenimento, al primo turno, del maggior numero di voti;
- b) in caso di parità, l'anzianità di età.

7. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei due candidati ammessi ai sensi del comma 6, partecipa al turno di ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria del primo turno. Detto ballottaggio ha inizio la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento di cui al primo periodo del presente comma.

8. Ciascuno dei candidati ammessi al ballottaggio mantiene i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio metropolitano dichiarati per il primo turno. Ciascuno dei candidati ammessi al ballottaggio ha facoltà, entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno, di dichiarare il collegamento con gruppi di candidati ulteriori a quelli dichiarati al primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

9. La scheda per il ballottaggio comprende il cognome e il nome dei candidati alla carica di sindaco metropolitano ammessi, ciascuno scritto entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i contrassegni dei gruppi di candidati collegati ai sensi del comma 8. L'elettore esprime il proprio voto esclusivamente tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.

10. È proclamato eletto sindaco metropolitano in esito al turno di ballottaggio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato il candidato più anziano di età.

Art. 9

(Elezione del consiglio metropolitano)

1. Il consiglio metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al sindaco metropolitano. La circoscrizione elettorale, coincidente con il territorio della città metropolitana, è ripartita in collegi plurinominali ai quali, di norma, è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.

2. Si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8, secondo comma, 12, 13, 14, commi secondo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni.

3. I gruppi di candidati per l'elezione del consiglio metropolitano devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nei gruppi dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nel gruppo di candidati contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

4. Con il gruppo di candidati collegati sono presentati anche il cognome e il nome del candidato alla carica di sindaco metropolitano e il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio. Qualora più gruppi presentino lo stesso candidato alla carica di sindaco metropolitano, essi presentano altresì il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

5. Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate in corrispondenza del medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome e, se necessario, anche il nome e la data di nascita di non più di due candidati compresi nel gruppo votato. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso dello stesso gruppo, pena l'annullamento della seconda preferenza.

6. Nel caso in cui il candidato alla carica di sindaco metropolitano sia collegato ad un solo

gruppo, i voti conseguiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera b), sono interamente attribuiti a quest'ultimo. Nel caso in cui lo stesso sia collegato a più gruppi, i voti conseguiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera b), sono ripartiti tra i gruppi in proporzione ai voti validi conseguiti nel collegio. La cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati è determinata sommando al numero dei voti validi rispettivamente ottenuti quelli attribuiti ai sensi dei periodi precedenti. La cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere è uguale alla somma dei voti di preferenza ottenuti ai sensi del comma 5.

7. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

8. L'attribuzione dei seggi del consiglio metropolitano ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco metropolitano.

9. Fermo restando quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascun gruppo di candidati o insieme di gruppi di candidati collegati con i rispettivi candidati alla carica di sindaco metropolitano si divide la cifra elettorale di ciascun gruppo o insieme di gruppi successivamente per 1, 2, 3, 4, . sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascun gruppo o insieme di gruppi avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essi appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo o insieme di gruppi che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a un gruppo o insieme di gruppi di candidati spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra gli altri gruppi o insieme di gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

10. Nell'ambito di ciascun insieme di gruppi collegati la cifra elettorale di ciascuno di essi, determinata secondo i criteri di cui al comma 6, è divisa per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti all'insieme dei gruppi. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo secondo i criteri previsti dal comma 9. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra gli altri gruppi collegati, secondo l'ordine dei quozienti.

11. Qualora il gruppo o l'insieme dei gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto sindaco metropolitano non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi da assegnare, a tale gruppo o all'insieme dei gruppi di candidati è assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o all'insieme dei gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

12. Nel caso previsto dal comma 11, il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo o insieme di gruppi si determina, distintamente per il gruppo ovvero per l'insieme di gruppi beneficiari del predetto premio di maggioranza e per gli altri gruppi o insieme di gruppi di candidati, secondo i criteri di cui al comma 9.

13. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati alla carica di sindaco metropolitano non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di sindaco metropolitano non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati. In secondo luogo, sino a concorrenza del numero degli ulteriori consiglieri da eleggere, sono proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

Art. 10

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani)

1. Il Governo è delegato a adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge, sulla base dei seguenti principi criteri direttivi:

a) il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di

ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominali, sulla base della popolazione residente risultante dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, sia assegnato un numero di seggi di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio;

b) la popolazione di ciascun collegio plurinominali può scostarsi dalla media della popolazione, dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

c) nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi tiene conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

d) attuare, integrare e coordinare le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 in coerenza con la ripartizione delle circoscrizioni elettorali provinciali e metropolitane in collegi plurinominali, definiti ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente articolo.

2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 5, il Governo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia, per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme ai pareri parlamentari, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

4. In caso di mancata espressione dei pareri di cui al comma 3 entro il termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

5. Lo schema di decreto legislativo adottato in attuazione della delega recata dal presente articolo è corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui ai commi precedenti, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e con le procedure rispettivamente previste dai commi 2, 3 e 4.

Art. 11

(Modalità transitoria di elezione dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani)

1. Nel caso in cui le prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge abbiano luogo prima della emanazione del decreto legislativo di cui al precedente articolo 10, la circoscrizione elettorale è articolata in un unico collegio elettorale coincidente con il territorio della provincia o della città metropolitana interessata.

Art. 12

(Delega al Governo sulle funzioni e sul sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto le funzioni e il sistema di

finanziamento delle province e delle città metropolitane anche mediante aggiornamento del vigente decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il coordinamento e il riordino delle disposizioni devono essere finalizzati alla garanzia della regolare costituzione e funzionamento degli organi degli enti locali, rappresentativi del territorio e delle popolazioni, e dei loro compiti con riferimento a tutte le materie e oggetti considerati nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ferme restando le funzioni fondamentali attribuite alle province dalla presente legge ed alle città metropolitane dalla legislazione vigente, riordino e adeguamento delle funzioni fondamentali di ciascuno dei due enti alle mutate esigenze e caratteristiche dell'area vasta, che tenga conto e valorizzi le specificità di ciascuno dei due livelli di governo;

b) individuazione delle ulteriori funzioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), da attribuire, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, alle province, anche nell'ambito dei settori già indicati dagli articoli 19 e 20 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e tenuto conto degli effetti determinati dall'applicazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56;

c) individuazione delle ulteriori funzioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), da attribuire, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, alle città metropolitane, che tenga conto delle esigenze di interconnessione e di sviluppo omogeneo delle diverse aree del territorio metropolitano e assicuri alle medesime aree condizioni uniformi di fruibilità dei servizi;

d) l'individuazione delle ulteriori funzioni di cui alle lettere b) e c) da attribuire alle province e alle città metropolitane è conseguente alla definizione per ogni settore dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione e alla insussistenza di riconosciute esigenze unitarie ad un livello superiore di governo;

e) valorizzazione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni; sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali;

f) garanzia che le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite alle province e alle città metropolitane continuano a essere esercitate dagli enti cui sono già attribuite fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante;

g) riordino del sistema di finanziamento delle province, sulla base dei principi e criteri direttivi, riferiti alle province, di cui agli articoli 2, 11, 12, 13, 25 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;

h) nel rispetto dei principi e criteri direttivi, riferiti alle città metropolitane, di cui agli articoli 2, 11, 12, 13, 25 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, riordino del sistema di finanziamento delle città metropolitane, anche attraverso le coerenti innovazioni relative ai tributi propri assegnati alle medesime, al fine di garantire un'effettiva autonomia finanziaria in misura corrispondente alla complessità delle funzioni attribuite alle città metropolitane e alle peculiari esigenze del territorio metropolitano;

i) integrazione, ai fini di cui alle lettere g) e h), delle disposizioni di cui ai capi II e III del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in modo da assicurare l'adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni attribuite alle province, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

l) riordino della normativa in materia di indennità, gettoni di presenza e status degli amministratori delle province e delle città metropolitane anche attraverso le innovazioni rese necessarie dal coordinamento con le disposizioni della presente legge.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Ciascuno schema di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere perché su di esso sia espresso il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro trenta giorni dalla data di trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri approva una relazione che è trasmessa alle Camere, in cui sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo adotta il decreto legislativo tenendo conto dei pareri espressi.

Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

5. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega recata dal presente articolo sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi precedenti, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e con le procedure previste dai commi 3 e 4.

Art. 13

(Trasferimento delle risorse)

1. In sede di prima applicazione e con efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 12, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri generali per l'individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni attribuite alle province ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge, nel rispetto della legge 5 maggio 2009, n. 42 e relative disposizioni di attuazione.

Art. 14

(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogati i commi da 19 a 22, da 24 a 43, da 54 a 56, da 58 a 88 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 15

(Disposizioni transitorie e finali; copertura finanziaria)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano a decorrere dal primo turno elettorale ordinario successivo alla scadenza dei consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge dura sino allo svolgimento delle elezioni ai sensi del periodo precedente.

2. L'abrogazione dell'articolo 1, comma 84 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ha effetto a partire dalle prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della provincia può nominare gli assessori secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della presente legge, ai quali, fino alle prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge, si applica l'articolo 1, comma 84, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il sindaco metropolitano può nominare gli assessori secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della presente legge, ai quali, fino alle prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge, si applica l'articolo 1, comma 84, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

5. Le disposizioni della legge 7 aprile 2014, n. 56, relative all'assemblea dei sindaci e alla conferenza metropolitana continuano ad applicarsi sino alla prima applicazione sul territorio delle disposizioni relative all'elezione del consiglio provinciale o del consiglio metropolitano ai sensi della presente legge.

6. All' articolo 51, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, dopo le parole "carica di sindaco" aggiungere le parole ", sindaco metropolitano"

7. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 51, commi 2, ultimo periodo, e 3, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, come modificati dal comma 6, non si considerano i mandati di

Presidente di provincia o Sindaco metropolitano ricoperti ai sensi della normativa previgente.

8. Il trasferimento delle funzioni attribuite alle province ai sensi della presente legge e delle corrispondenti risorse avviene entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 13.

9. Le province e le città metropolitane adeguano i loro statuti e regolamenti entro sei mesi dalla prima applicazione sul territorio delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge.

10. Sono fatte salve le condizioni e forme speciali di autonomia riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

11. Agli oneri derivanti dagli articoli 6, 7, 8 e 9, valutati in euro 225.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



NOTA DI LETTURA

Nuova disciplina in materia di funzioni fondamentali, organi di governo e sistema elettorale delle Province e delle Città metropolitane e altre disposizioni relative agli enti locali

Roma, 7 giugno 2023

Premessa

In data 6 giugno 2023 è stato presentato in 1° commissione Affari Costituzionali del Senato, dalla Relatrice Sen. Pirovano, il testo unificato sui disegni di legge N. 57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490, 556.

Il testo interviene su funzioni fondamentali, organi e sistema elettorale delle Province.

Art. 1 (Disposizioni generali)

L'articolo delimita l'ambito di intervento della legge. Le disposizioni su funzioni, organi di governo e sistema elettorale delle Province e delle Città metropolitane, coerentemente con quanto disposto dall'art. 117, comma 2, lettera (p) della Costituzione, in attuazione dei principi costituzionali e in armonia con i principi della Carta europea delle autonomie locali, ricollocano le Province nell'alveo dell'ordinamento delle autonomie locali definito dal TUEL.

Art. 2 (Organi di governo delle province)

Nella materia degli organi di governo delle Province si delinea un sistema articolato su un Presidente e un Consiglio provinciale che durano in carica 5 anni e su una Giunta provinciale nominate dal Presidente.

Relativamente alla composizione del Consiglio e della Giunta il testo divide le Province in 3 fasce. Delle 76 Province delle Regioni a Statuto Ordinario:

- nella fascia sotto 500 mila abitanti rientrano 56 Province, ovvero la maggioranza degli enti, e si prevedono 20 consiglieri e 4 assessori;
- nella fascia tra 500 mila e 1 milione di abitanti rientrano 17 Province e si prevedono 24 consiglieri e 6 assessori;
- nella fascia oltre 1 milione di abitanti rientrano solo 3 Province (Bergamo, Brescia, Salerno) e si prevedono 30 consiglieri e 8 assessori.

Art. 3 (Organi di governo delle città metropolitane)

Per le Città metropolitane è prevista una divisione in due fasce: sopra e sotto 1 milione di abitanti, con la previsione di un numero di consiglieri e assessori uguale alle 2 fasce con più abitanti delle Province. (24-30 consiglieri e 6-8 assessori).

Si evidenzia che le CM delle Regioni a statuto Ordinario sopra 1 milione di abitanti sono 5 (Roma, Milano, Napoli, Torino, Bari); quelle sotto 1 milione sono 5 (Bologna, Firenze, Venezia, Genova, Reggio Calabria).

Art. 4 (Funzioni fondamentali delle Province)

Per le Province sono previste le seguenti funzioni fondamentali:

- a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio provinciale, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
- b) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito provinciale. D'intesa con i comuni interessati la provincia può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- d) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della provincia come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);
- f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito provinciale;
- g) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- h) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- i) gestione dell'edilizia scolastica;
- l) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

L'elenco conferma tutte le funzioni fondamentali già oggi delle Province e previste dal comma 85 della Legge 56 e riconosce, inoltre, 4 funzioni fondamentali oggi assegnate alle Città metropolitane (comma 44 legge 56).

Art. 5 (Province montane confinanti con Stati esteri)

L'articolo riprende la scelta di avere disposizioni specifiche per le Province montane delle Regioni a Statuto Ordinario.

Art. 6
(Elezione del Presidente della Provincia)

Il Presidente della Provincia è a suffragio universale diretto, contestualmente all'elezione del consiglio provinciale.

I Candidati presidenti di Provincia devono collegarsi a una o più liste di candidati per il consiglio provinciale.

Non è prevista incompatibilità tra Presidente di Provincia e Sindaco ammenoché le due elezioni si svolgano lo stesso giorno.

Qualora nessun candidato a Presidente della Provincia raggiunga il 40% dei voti validi, si ricorre al ballottaggio.

Art. 7
(Elezione del consiglio provinciale)

Per l'elezione del Consiglio Provinciale si utilizza la stessa scheda che serve ad eleggere il Presidente della Provincia.

La circoscrizione elettorale, coincidente con il territorio provinciale, è suddivisa in collegi plurinominali dove, di norma, è assegnato un numero di seggi non inferiore a 3 e non superiore ad 8.

Ogni lista deve essere associata ad un candidato a Presidente.

Ogni lista deve essere composta da un numero di candidati alla carica di consigliere non superiore al numero dei seggi eleggibili e non inferiore ai due terzi.

In ogni lista ciascun sesso non può essere rappresentato per più dei due terzi.

Ogni elettore può esprimere fino a due preferenze, rispettando però la parità di genere.

Art. 8
(Elezione del Sindaco metropolitano)

La disciplina è analoga a quella prevista all'articolo 6 per l'elezione del Presidente della Provincia.

Art. 9
(Elezione del consiglio metropolitano)

La disciplina è analoga a quella prevista all'articolo 7 per l'elezione del Consiglio provinciale.

Art. 10
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani)

Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione dei collegi plurinominali.

Ogni collegio avrà assegnato un numero di seggi non inferiore a 3 e non superiore ad 8.

I collegi dovranno essere disegnati tenendo conto della popolazione residente da ultimo censimento e dovranno, inoltre, tenere conto il più possibile dell'uniformità territoriale ed amministrativa.

Ogni collegio plurinominali potrà scostarsi, in difetto o in eccesso, di non oltre il 20% dalla media della popolazione rispetto agli altri collegi.

Art. 11

(Modalità transitoria di elezione dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani)

Si prevede che, qualora alle prime elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale la circoscrizione elettorale non sia stata ancora suddivisa in collegi plurinominali così come da delega al Governo prevista nell'art. 10, il Consiglio provinciale è eletto in un unico collegio coincidente con tutto il territorio della Provincia o Città metropolitana.

Art. 12

(Delega al Governo sulle funzioni e sul sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane)

L'articolo prevede una delega al Governo sulle funzioni e sul sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane. La delega andrà esercitata entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di una serie di principi e criteri direttivi.

Il coordinamento e il riordino delle disposizioni devono essere finalizzati alla garanzia della regolare costituzione e funzionamento degli organi degli enti locali, rappresentativi del territorio e delle popolazioni, e dei loro compiti con riferimento a tutte le materie e oggetti considerati nel TUEL.

Sui decreti legislativi proposti dal Governo è prevista l'Intesa in Conferenza Unificata e il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 13

(Trasferimento delle risorse)

L'articolo prevede che entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sia emanato un DPCM per l'individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie all'espletazione delle funzioni fondamentali riconosciute alle Province negli articoli 4 e 5, sulla base di quanto previsto dalla Legge 42/2009 sul federalismo fiscale e dai Dlgs di attuazione.

Nel comma 8 dell'art. 15 si prevede che il trasferimento delle funzioni e relative risorse previste nel DPCM debba avvenire entro i 6 mesi successivi.

Art. 14

(Abrogazioni)

Questo articolo abroga alcune disposizioni della legge 56/14.

Art. 15

(Disposizioni transitorie e finali; copertura finanziaria)

Nel primo comma si stabilisce che, nel primo turno elettorale ordinario successivo alla scadenza dei consigli provinciali, si procederà all'elezione dei nuovi consigli e del nuovo Presidente della provincia.

Il mandato dei Presidenti di Provincia e dei Consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge dura fino allo svolgimento delle elezioni.

Nel comma 9 si prevede che le Province e Città Metropolitane debbano adeguare i propri statuti entro 6 mesi dalla prima applicazione del nuovo sistema elettorale.



“Nuova disciplina in materia di funzioni fondamentali, organi di governo e sistema elettorale delle Province e delle Città metropolitane e altre disposizioni relative agli enti locali”

EMENDAMENTI PRESENTATI – NOTA DI LETTURA

Roma, 6 luglio 2023

Allo scadere del termine previsto per il 4 luglio, sono stati presentati in 1° Commissione Affari Costituzionali del Senato 171 emendamenti, di cui 53 dalla maggioranza.

TUTTI GLI EMENDAMENTI PROPOSTI DA UPI SONO STATI PRESENTATI

1. Emendamenti sistema elettorale e organi

Rispetto al sistema elettorale previsto dal testo unificato, l'UPI non ha presentato emendamenti.

Per la maggioranza, i gruppi di Lega e FI non presentano emendamenti, mentre FDI presenta emendamenti rispetto al sistema elettorale, proponendo il sistema UNINOMINALE per le Province e il PLURINOMINALE per le CM.

Per l'opposizione, vi sono diversi emendamenti presentati da PD, Azione-Italia Viva, Verdi – Sinistra, M5S rispetto al sistema elettorale sia delle Province che delle Città metropolitane.

PD e Verdi-Sinistra confermano l'elezione diretta per le Province proponendo il sistema UNINOMINALE. Quanto alle CM, il PD propone il mantenimento dell'elezione indiretta o, in subordine, elezione diretta con sistema PLURINOMINALE.

M5S e Azione - Italia Viva hanno presentato emendamenti per il mantenimento dell'elezione di secondo grado sia per le Province che per le CM, prevedendo, conseguentemente, il mantenimento degli organi assembleari dei sindaci (Assemblea dei Sindaci e Conferenza metropolitana).

Inoltre, sono stati presentati diversi emendamenti, sia di maggioranza (FI) che di opposizione (Verdi – Sinistra) che ampliano i numeri sia della Giunta che del Consiglio provinciale e metropolitano.

2. Funzioni

Gli emendamenti UPI sull'ampliamento delle funzioni fondamentali sono stati presentati da tutti i gruppi, sia di maggioranza che di opposizione.

Si prevede l'ampliamento delle funzioni fondamentali, delle funzioni ambientali, delle funzioni di polizia locale e di protezione civile.

Inoltre, PD e M5S propongono l'aggiunta di quelle relative al lavoro e alla formazione professionale.

Risultano problematici gli emendamenti presentati da FI e LEGA sull'obbligo dell'intesa da parte delle Province con le Camere di Commercio, rispetto alle funzioni di coordinamento dello sviluppo locale.

3. Norme transitorie

Gli emendamenti UPI sulle norme transitorie riferite al mantenimento del mandato del Presidente della Provincia sono stati presentati per la maggioranza da FI e per l'opposizione da Azione - IV.

Per l'opposizione, il PD, pur non avendo presentato l'emendamento UPI, ha presentato diversi emendamenti riferiti al mantenimento in carica del mandato del Presidente della Provincia, anche in caso di perdita delle prerogative, prevedendo il rinvio delle elezioni successivamente all'entrata in vigore dei decreti legislativi su funzioni e legge elettorale.

4. ORDINI DEL GIORNO SU ISTITUZIONE DEL TAVOLO DI LAVORO SULLA LEGGE ELETTORALE

Sono stati presentati due ordini del giorno identici dei gruppi di maggioranza (FDI, Lega, FI) per l'istituzione di un gruppo di lavoro coordinato dall'ISTAT per la determinazione dei collegi per le elezioni delle Province e delle CM. Il tavolo ha lo scopo di accelerare le attività propedeutiche all'attuazione della delega al Governo sui collegi (plurinominali o uninominali) così da consentire già in prima applicazione il voto nelle Province e nelle CM con il sistema elettorale individuato.



**OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI
SUL TESTO UNIFICATO**

“Nuova disciplina in materia di funzioni fondamentali, organi di governo e sistema elettorale delle Province e delle Città metropolitane e altre disposizioni relative agli enti locali”

Roma, 22 giugno 2023

Premessa

A quasi 10 anni dall'entrata in vigore della Legge 56/14, è ormai unanimemente ammessa e condivisa tra le forze politiche e parlamentari, di maggioranza e di opposizione, l'urgenza di risolverne le incongruenze e le criticità.

Dopo diversi tentativi avanzati dai Governi che si sono succeduti, finalmente si è giunti ad un reale avvio dell'iter parlamentare di revisione delle norme ordinamentali sulle Province e, partendo dalle nove diverse proposte di legge presentate, il Comitato ristretto della Commissione Affari Costituzionali ha depositato un testo unificato su cui si è avviata la discussione.

Il testo, su cui esprimiamo un giudizio complessivamente positivo, interviene in maniera organica sulla Legge 56/14, con modifiche essenziali su **funzioni fondamentali, organi e sistema elettorale** delle Province per ricostruire un nuovo ordinamento di queste istituzioni e accoglie molte delle richieste prioritarie avanzate da UPI: dalle modifiche al sistema elettorale al riallineamento delle scadenze degli organi, dall'introduzione di una Giunta, al consolidamento delle funzioni fondamentali e l'ampliamento delle stesse, grazie all'assegnazione alle Province di quattro funzioni strategiche di programmazione dello sviluppo territoriale fino ad ora previste solo per le Città metropolitane.

La previsione del ritorno all'elezione diretta degli organi di governo, tuttavia, deve essere accompagnata, da subito e contestualmente, dal riconoscimento di ulteriori e adeguate funzioni fondamentali con le relative risorse, che permettano alle Province di svolgere pienamente il ruolo di ente a fini generali vocato allo sviluppo del territorio.

Questa scelta appare coerente con il rafforzamento della dimensione politico rappresentativa delle Province, quali istituzioni costitutive della Repubblica ed enti di governo delle rispettive comunità.

1. La prossima Legge di Bilancio deve intervenire su risorse e personale

Resta però tutt'ora insoluta la questione delle risorse necessarie alle Province per l'esercizio delle funzioni fondamentali già assegnate dalla Legge 56/14, che deve essere **risolta nella prossima Legge di Bilancio** in modo da consentire ai nuovi enti la solidità finanziaria indispensabile.

Come noto, le esigenze finanziarie che sono alla base dell'esercizio delle funzioni fondamentali delle Province – tra le quali ricordiamo gli investimenti per lo sviluppo locale, l'edilizia scolastica e la manutenzione della rete viaria, ricompresi anche nel PNRR e nel PNC, sono emerse dopo un lungo lavoro istruttorio operato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard che, ai sensi dell'articolo 1, comma 561 della legge di bilancio 2022, ha fotografato la capacità fiscale, i fabbisogni standard ed il contributo alla finanza pubblica di ogni Provincia: il risultato di questo

lavoro ha fatto così emergere **per il comparto delle Province uno scenario di squilibrio di 842 milioni di euro.**

	Province
Fabbisogni standard	1.849.185.619
Capacità fiscali	1.943.460.660
Concorso netto alla finanza pubblica 2021	-936.221.702
SQUILIBRIO DI COMPARTO	-841.946.661

Ad oggi il legislatore ha messo a disposizione per le Province 58 milioni per il 2022, 73 milioni per il 2023 e 95 milioni per il 2024, **per arrivare al 2031 ad assegnare alle Province solo 438 milioni, coprendo quindi solo il 50% dello squilibrio.** (Fondo ex articolo 1, comma 561, della legge di bilancio 2022 n. 234/2021: 600 milioni di cui 438 per le Province e 162 per le CM).

Per questo l'UPI chiede che nella prossima legge di bilancio (e non nel 2031) siano assegnati alle Province i 438 milioni di parte corrente, per aiutare gli enti a raggiungere l'equilibrio di bilancio nell'immediato anche in considerazione del nuovo disegno istituzionale delle Province che Governo e Parlamento sono impegnati a definire.

È poi essenziale che il superamento della Legge 56/14 sia accompagnato nella prossima legge di bilancio da disposizioni che consentano di rafforzare le Province dal punto di vista del personale, per garantire l'autonomia organizzativa e la funzionalità dei nuovi enti.

2. Le principali questioni da affrontare

Pur confermando un giudizio complessivamente positivo rispetto al Testo Unificato in esame, l'UPI ritiene essenziale portare all'attenzione alcune criticità con proposte emendative, in modo da trovare le opportune soluzioni in pieno spirito di collaborazione istituzionale.

- **Articolo 4. Valorizzare le Province nelle funzioni amministrative.**

Il Testo unificato consolida, all'articolo 4, le funzioni fondamentali assegnate dalla Legge 56/14 (art.1, comma 85) ampliandole, come richiesto da UPI, attraverso l'assegnazione di alcune delle funzioni ad oggi riservate esclusivamente alle Città metropolitane (L.56/14 art 1, comma 44).

Occorre però intervenire su alcune funzioni per chiarirne la valenza, evitando così la confusione e la disomogeneità che su questi temi si è generata.

In particolare, devono essere **specificate chiaramente le funzioni in materia ambientale**, che sono a nostro avviso:

tutela e valorizzazione dell'ambiente, relativamente alle funzioni di disciplina e controllo degli scarichi delle acque industriali e delle emissioni atmosferiche e sonore; autorizzazione unica ambientale; programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale; autorizzazioni e controlli per la protezione della flora e della fauna e in materia ittico-venatoria.

Devono inoltre essere inserite nell'elenco delle funzioni fondamentali, le seguenti funzioni:

- le **funzioni di protezione civile**, che devono tornare alle Province (esigenza dimostrata "sul campo" da ultimo nella gestione dell'emergenza alluvione);
- le **funzioni di polizia locale**, che sono strumentali alle altre funzioni delle Province.

- **Articolo 6. Eliminare l'incandidabilità tra Sindaco e Presidente della Provincia**

L'articolo reintroduce l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente di Provincia, ma la nuova disciplina fa salve le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dal TUEL.

Occorre prevedere che, all'atto della presentazione della candidatura, ciascun candidato presidente di provincia dichiari di non aver accettato una candidatura a Presidente di Provincia o a Sindaco metropolitano in altri enti di area vasta che sono coinvolti nello stesso turno di elezioni, eliminando il riferimento alla candidatura a Sindaco di un comune.

- **Articolo 7. Il sistema elettorale plurinomiale: il necessario raccordo con i Consigli**

Consideriamo positivamente la scelta di individuare per le Province un sistema elettorale plurinomiale, che avvicina gli enti ai territori e rafforza il legame con le comunità.

Riteniamo essenziale però che la **delimitazione dei collegi avvenga in raccordo con i Consigli provinciali** e previo il parere della **Conferenza unificata**, per evitare scelte che non tengano conto delle specificità dei territori.

- **Articolo 12. Ridurre a 12 mesi il termine della delega al Governo sulle ulteriori funzioni e sul finanziamento**

La delega al Governo sulle ulteriori funzioni e sul sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane consente di definire, correttamente, attraverso una riflessione più ampia, l'assetto funzionale di questi enti, anche mediante espresso aggiornamento delle disposizioni del TUEL.

Si tratta di una questione centrale, per disegnare la nuova Provincia, ente di semplificazione vocato agli investimenti al servizio dei territori, attraverso un modello condiviso, in cui è indispensabile un ruolo forte del Governo e il coinvolgimento delle Regioni per riaprire un processo di decentramento legislativo verso le Province, a fronte dell'accentramento operato dalle scelte legislative regionali, adottate in attuazione della Legge 56/14.

Proprio per questo l'UPI segnala l'opportunità di ridurre la delega a 12 mesi.

- **Articolo 14. Abrogare ogni riferimento alle Province nella Legge 56/14**

Il processo di approvazione di una nuova legge sulle Province avviato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato deve avere tra le priorità quella di definire, finalmente dopo anni di incertezza, un quadro di riferimento certo che superi il regime "extra ordinem" della legge 56/14 e riporti integralmente le Province nel TUEL.

Per questo è opportuno, da subito, **abrogare espressamente tutte le disposizioni sulle Province della legge 56/14**. L'abrogazione completa delle disposizioni sulle Province deve essere operativa dal momento in cui si procederà al rinnovo degli organi di governo, con il nuovo sistema elettorale previsto dalla legge.

In questo modo le nuove Province saranno disciplinate **ESCLUSIVAMENTE** dalla nuova legge di riordino e dalle disposizioni del TUEL anche in vista della revisione organica dell'ordinamento delle autonomie locali.

- **Articolo 15. Modificare il periodo transitorio assicurando il termine dei mandati amministrativi**

La nuova disciplina sul sistema elettorale delle Province **prevede un regime transitorio** per consentire un riallineamento dei mandati degli organi eletti con la normativa vigente.

L'articolo 15 stabilisce infatti che nel primo turno elettorale ordinario successivo alla scadenza biennale dei consigli provinciali (dicembre 2023) si procederà all'elezione dei nuovi consigli e del nuovo Presidente della provincia.

Questa scelta comporta il rischio di decadenza anticipata della maggior parte dei mandati degli attuali Presidenti di Provincia, la cui durata in base alla legislazione vigente è di quattro anni.

- Per consentire un ordinato passaggio di consegne tra le vecchie Province e le nuove Province, l'UPI ritiene necessario procedere alla modifica dell'art.15 (comma1) del Testo Unificato, **prevedendo che le elezioni dei nuovi organi di governo avvengano alla scadenza dei mandati dei Presidenti oggi in carica.**

La piena ricollocazione delle Province nel TUEL e la previsione di un sistema di elezione diretta degli organi di governo dovrà comportare il ripristino delle competenze del Ministero dell'Interno rispetto alla gestione delle elezioni provinciali che si svolgono in concomitanza con le elezioni comunali.

Per dare una coerenza alla riforma, occorre anche prevedere che le Regioni a statuto speciale adeguino gli ordinamenti delle autonomie locali ai principi della nuova disciplina delle province e delle città metropolitane.

- **Articolo 15. Precisare le coperture finanziarie**

L'articolo indica in 225 milioni di euro annui le risorse necessarie per lo svolgimento delle elezioni provinciali: una quantificazione che non tiene conto dell'accorpamento con altre elezioni, ma soprattutto del fatto che le elezioni si svolgono ogni cinque anni.

La copertura di 225 milioni "annui" dovrebbe essere quindi riferita non solo agli articoli 6, 7, 8 e 9 sulle elezioni, ma anche agli articoli 2, 3 e 14, cancellando il contributo vigente alla finanza pubblica derivante dal taglio ai costi della politica operato dall'articolo 1, commi 150-bis e 150-ter, della legge 56/14.



EMENDAMENTI

Articolo 4 (Funzioni fondamentali delle Province)

Al comma 1, lettera a, sostituire le parole “delegate o assegnate” con le parole **“attribuite o delegate”**.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole “nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente”.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

“b-bis) tutela e valorizzazione dell’ambiente, relativamente alle funzioni di disciplina e controllo degli scarichi delle acque industriali e delle emissioni atmosferiche e sonore, autorizzazione unica ambientale, programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, autorizzazioni e controlli per la protezione della flora e della fauna e in materia ittico-venatoria;”

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

“l-bis. predisposizione e realizzazione di programmi provinciali di previsione e prevenzione delle calamità e coordinamento dei volontari di protezione civile, in armonia con i programmi nazionali e regionali;

l-ter. polizia locale nelle materie di propria competenza.”

Motivazione

L'articolo accoglie una delle richieste avanzate dall'UPI relativamente all'individuazione di alcune funzioni, già riconosciute alle Città metropolitane nella legge 56/14, come funzioni fondamentali delle Province. In particolare, sono state ricondotte alle Province le funzioni relative alla pianificazione strategica, all'organizzazione dei servizi pubblici, al coordinamento dello sviluppo locale e ai sistemi di digitalizzazione, mentre le funzioni di pianificazione urbanistica generale e di gestione integrata dei servizi di trasporto restano di esclusiva competenza delle Città metropolitane.

La proposta di emendamento ha l'obiettivo di introdurre modifiche e integrazioni per costruire un quadro più chiaro ed organico delle funzioni fondamentali delle Province.

Al comma 1, lettera a, occorrerebbe precisare meglio i termini di conferimento delle funzioni da parte delle Regioni sostituendo le parole “delegate o assegnate” con le parole “attribuite o delegate”.

Al comma 1, lettera b), occorrerebbe individuare specificamente le funzioni fondamentali delle Province in materia ambientale, collocando la materia della tutela e valorizzazione dell'ambiente in una lettera autonoma, al fine di superare i problemi interpretativi registrati in questi anni.

Infine, dovrebbero essere riconosciute espressamente come funzioni fondamentali delle Province le funzioni di protezione civile e di polizia locale nelle materie di propria competenza, che nei fatti esse già esercitano. La disciplina di aspetti essenziali di settori di intervento così delicati non può, infatti, essere lasciata alla variabilità della legislazione regionale e alla discrezionalità degli enti.

Articolo 5
(Province montane confinanti con Stati esteri)

Sopprimere il comma 3.

Motivazione

Le province montane confinanti con Stati esteri dovranno sviluppare una programmazione integrata dei territori che non può essere spezzettata in zone omogenee di difficile individuazione.

Articolo 6
(Elezione del Presidente della Provincia)

Al comma 2, lettera a)

- a) sopprimere la parola “, **sindaco**”;
- b) sostituire le parole “alcun ente locale eventualmente coinvolto” con le parole “**alcuna provincia o città metropolitana eventualmente coinvolte**”.

Motivazione

L'articolo reintroduce l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente di Provincia.

Poiché la nuova disciplina fa salve le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dal TUEL, occorre prevedere che, all'atto della presentazione della candidatura, ciascun candidato presidente di provincia dichiari di non aver accettato una candidatura a Presidente di Provincia o a Sindaco metropolitano in altri enti di area vasta che sono coinvolti nello stesso turno di elezioni, eliminando il riferimento alla candidatura a Sindaco di un comune.

Articolo 7 (Elezioni del Consiglio provinciale)

Al comma 1, sostituire la parola "otto" con la parola "**dieci**".

Motivazione

L'articolo prevede un sistema di voto con preferenza di genere per l'elezione del Consiglio provinciale che è articolato per più collegi plurinominali all'interno della circoscrizione provinciale.

Per favorire una maggiore flessibilità nell'articolazione dei collegi, che tenga conto anche delle specificità di alcuni territori, occorrerebbe innalzare da otto a dieci il numero massimo di seggi consentito per ogni collegio.

Articolo 10

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola "otto" con la parola "**dieci**".

Al comma 3, dopo le parole "Lo schema di decreto legislativo" aggiungere le parole "**previo parere dei consigli provinciali e metropolitani e della Conferenza unificata,**"

Motivazione

Nell'esercizio della delega per la determinazione dei collegi occorrerebbe inserire l'innalzamento da otto a dieci del numero massimo di seggi consentito per ogni collegio, al fine di favorire una maggiore flessibilità nell'articolazione dei collegi, che tenga conto anche delle specificità di alcuni territori.

Per evitare scelte che non tengano conto delle specificità dei territori, lo schema di decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali dovrebbe essere sottoposto al parere dei Consigli provinciali e metropolitani e della Conferenza unificata.

Art. 12

(Delega al Governo sulle funzioni e sul sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane)

Al comma 1: sostituire le parole “diciotto mesi” con le parole “**dodici mesi**”.

Al comma 2, lettera a) sostituire la parola “riordino” con la parola “**consolidamento**”.

Motivazione

L'articolo 12 è centrale per disegnare la nuova Provincia, ente di semplificazione, vocata agli investimenti al servizio dei territori, attraverso un modello condiviso, in cui è indispensabile un ruolo forte del Governo e il coinvolgimento delle Regioni per riaprire un processo di decentramento legislativo verso le Province, a fronte dell'accentramento operato dalla Legge 56/14.

L'articolo prevede una delega di 18 mesi, che potrebbe essere ridotta a 12 mesi. L'individuazione delle funzioni fondamentali è solo il primo passo per l'avvio di un processo progressivo di riordino dell'amministrazione nei territori, che deve essere definito nei tempi e nelle modalità di intervento specifico dal legislatore statale e dal legislatore regionale, competenti per materia.

Il legislatore delegato dovrà operare per consolidare e ampliare le funzioni fondamentali previste dalla presente legge, senza rimettere in discussione le scelte compiute.

Articolo 14 (Abrogazioni)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

“1-bis. Dal rinnovo degli organi di governo delle Province, nei termini stabiliti dall’articolo 15, comma 1, della presente legge, sono abrogati il comma 3, i commi da 51 a 100 e i commi 150-bis e 150-ter dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

1-Ter. È abrogato l’articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

Motivazione

Questo articolo abroga solo alcune disposizioni della legge 56/14, ma deve essere integrato per offrire alle nuove Province un quadro di riferimento certo, che superi il regime “extra ordinem” della legge 56/14 e riporti integralmente le Province nel TUEL.

Si propone una norma che abroghi espressamente tutte le disposizioni sulle Province della legge 56/14, dal momento in cui si procederà al rinnovo degli organi di governo.

Le nuove Province dovranno essere disciplinate ESCLUSIVAMENTE da questa legge e dalle disposizioni del TUEL, anche in vista di una revisione organica dell’ordinamento delle autonomie locali.

Il ritorno della disciplina delle Province nell’ambito dell’ordinamento delle autonomie locali e la previsione dell’elezione diretta degli organi di governo implica anche il superamento dei tagli operati dalla legge 56/14 sui costi della politica nelle Province (52,4 milioni di euro) e nelle Città metropolitane (16,5 milioni di euro), che sono assorbiti dalla previsione della copertura finanziaria della legge di cui all’articolo 15, ultimo comma.

Infine, accanto alle disposizioni della legge 56/14 deve essere abrogata anche una disposizione della legge 190/14 che pone in capo alle Province divieti che incidono ancora pesantemente sull’autonomia organizzativa degli enti.

Articolo 15 **(Disposizioni transitorie e finali; copertura finanziaria)**

Al comma 1 sostituire le parole “dei consigli provinciali” con le parole “**del mandato dei presidenti di provincia**”. Di conseguenza al secondo periodo del comma 1 sopprimere le parole “dei presidenti di provincia e”.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

“1-bis. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dopo le parole “consigli comunali” sono aggiunte le parole “provinciali e metropolitani.

1-ter. Per le elezioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8, secondo comma, 12, 13, 14, commi secondo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni.”

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

“4-bis. A partire dalle elezioni dei nuovi organi di governo ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, agli amministratori delle province e delle città metropolitane si applica la disciplina delle indennità e dei gettoni di presenza prevista per gli amministratori dei rispettivi comuni capoluogo.”

Al comma 9, alla fine, aggiungere il seguente periodo: **“I nuovi statuti delle province e delle città metropolitane disciplinano le forme di raccordo con i comuni e gli enti locali sulla base della specificità dei territori.”**

All'inizio del comma 10, inserire il seguente periodo: **“Le Regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia adeguano i relativi ordinamenti degli enti locali ai principi della presente legge.”**

Al comma 11, sostituire le parole “articoli 6,7, 8 e 9” con le parole le parole **“articoli 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 14”**.

Motivazione

L'articolo 15 prevede che nel primo turno elettorale ordinario successivo alla scadenza biennale dei consigli provinciali (dicembre 2023) si procederà all'elezione dei nuovi consigli e dei nuovi Presidenti di provincia. Questa scelta comporta la decadenza anticipata della maggior parte dei mandati degli attuali Presidenti di Provincia, la cui durata, in base alla legislazione vigente, è di quattro anni. Occorre considerare che i mandati dei Presidenti scadono anche quando viene meno la loro carica di Sindaci di uno dei Comuni del territorio.

Per consentire un ordinato passaggio di consegne tra le vecchie Province e le nuove Province, sarebbe opportuno prevedere (al comma 1) che le elezioni dei nuovi organi di governo avvengano alla scadenza dei mandati dei Presidenti oggi in carica, con una proroga dei mandati dei consigli.

L'introduzione del comma 1-bis chiarisce che il "turno elettorale ordinario" a cui si fa riferimento nella legge è il turno generale di elezioni amministrative previsto dalla legge 182/91 e riporta in capo al Ministero dell'Interno la gestione delle procedure elettorali che oggi invece sono affidate alle Province.

La previsione del comma 1-ter fa rinvio alle disposizioni della legge 122/51 per le procedure di presentazione delle candidature non solo dei consigli provinciali e metropolitani, ma anche dei presidenti di provincia e dei sindaci metropolitani. L'inserimento di questo comma dovrebbe di conseguenza portare alla soppressione del comma 2 agli articoli 7 e 9 della legge.

Con l'inserimento del comma 4-bis si definisce la disciplina delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori provinciali e metropolitani a partire dal momento in cui si procederà al rinnovo degli organi di governo attraverso il ricorso al voto popolare, prendendo come riferimento la disciplina prevista per i rispettivi comuni capoluogo, in base alla legge 234/21, commi 583 e 584, sulla base di quanto già previsto dalla normativa vigente per le indennità dei presidenti di provincia. Il disegno di legge, infatti, prevede il superamento della gratuità della carica di amministratore provinciale e metropolitano, ma non reca una disciplina di riferimento che possa essere applicata con l'entrata in vigore delle disposizioni della legge che si riferiscono alle elezioni.

Alla fine del comma 9 si inserisce una disposizione che consente di prevedere la necessità che i nuovi statuti provinciali disciplinino le forme di raccordo con i Comuni per valorizzare le funzioni di supporto ai Comuni e la collaborazione con gli enti locali del territorio.

Nell'articolo 10 si inserisce un periodo per prevedere espressamente un adeguamento della legislazione in materia di enti locali delle Regioni ad autonomia speciale Friuli - Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia ai principi della presente legge.

Nel comma 11 si prevedono le risorse per lo svolgimento delle elezioni provinciali con una quantificazione che rappresenta una stima teorica di 225 milioni di euro annui, che non tiene conto dell'accorpamento con il turno di elezioni amministrative (e altre elezioni concomitanti) e del fatto che le elezioni si svolgono ogni cinque anni. Tra gli oneri non sembrerebbero inclusi i costi per il funzionamento dei nuovi organi di governo per i quali dovrebbe essere invece coerentemente previsto il superamento del contributo alla finanza pubblica derivante dal taglio ai costi della politica operato dall'articolo 1, commi 150-bis e 150-ter, della legge 56/14. La copertura di 225 milioni "annui" dovrebbe essere, perciò, coerentemente riferita non solo agli articoli 6, 7, 8 e 9 sulle elezioni, ma anche agli articoli 2 e 3 e 14 sui costi degli organi di governo.

ESTRATTI DELLE SEDUTE DELLA PRIMA COMMISSIONE SENATO DELLA REPUBBLICA

RIFORMA DELLA LEGGE DELRIO

Aggiornamento alla seduta del 2 agosto 2023

Legislatura 19^a - 1^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 9 del 06/12/2022

Attiva riferimenti normativi

Copia questo link

IN SEDE REFERENTE

(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), nel dare la parola alla relatrice, sottolinea che, sul medesimo argomento oggetto del provvedimento in titolo, sono in corso di assegnazione alla Commissione i disegni di legge n. 367 ("Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti"), a prima firma del senatore Romeo, e n. 57 ("Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane"), d'iniziativa del senatore Astorre ed altri. Si potrà valutarne poi la congiunzione con il provvedimento in titolo.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) illustra la proposta in esame, a prima firma del senatore Silvestroni, recante alcune modifiche alla legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio).

Nello specifico, l'articolo 1 abroga i commi da 58 a 78 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014 e dispone che il presidente e i consiglieri della provincia siano eletti a suffragio universale e diretto, con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

L'articolo 2 stabilisce che il sindaco e il consiglio metropolitani siano eletti a suffragio universale e diretto, con il sistema elettorale previsto per le province. Conseguentemente, prevede l'abrogazione dei commi 19 e 22 e da 25 a 39 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014.

L'articolo 3, infine, introduce ulteriori modifiche alla medesima legge, al fine di ripristinare il ruolo e le competenze delle giunte provinciali come erano previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prima dell'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014. In particolare, si prevede che il sindaco metropolitano presieda la giunta metropolitana - la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico - e si introduce, tra gli organi della provincia, la giunta provinciale, anch'essa presieduta dal sindaco metropolitano e disciplinata, quanto a composizione e competenze, dagli articoli 47 e 48 del testo unico.

Prende la parola il sottosegretario Wanda FERRO per auspicare che si raggiunga un orientamento ampiamente condiviso sulle modifiche alla cosiddetta legge Delrio. Avendo svolto in passato la funzione di presidente della sezione regionale dell'Unione delle Province d'Italia, è consapevole degli effetti negativi che purtroppo quella riforma ha causato, sia per lo svuotamento delle competenze delle Province in materia di edilizia scolastica, ambiente e raccolta dei rifiuti, sia per i drastici tagli dei trasferimenti statali, che hanno ridotto molte amministrazioni provinciali in uno stato di pre-dissesto.

Ritiene opportuno, quindi, restituire ai territori la capacità di fornire servizi ai cittadini, ripristinando sia le competenze che le Province avevano sempre avuto anche prima dell'istituzione delle Regioni, sia il suffragio universale e diretto per l'elezione del presidente e dei consiglieri provinciali, come anche del sindaco e del consiglio metropolitani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Legislatura 19^a - 1^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 17 del 20/12/2022

Attiva riferimenti normativi

Copia questo link

IN SEDE REFERENTE

(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 203, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 367 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 dicembre.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge n. 367, a prima firma del senatore Romeo, avente ad oggetto alcune modifiche della disciplina elettorale prevista dal Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Al riguardo, il disegno di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 reintroduce la modalità di elezione diretta a suffragio universale del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali, contemplata agli articoli 74 e 75 del Testo unico degli enti locali.

Di conseguenza, il comma 2 reca l'abrogazione dei commi da 58 a 78 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, concernenti l'*iter* per l'elezione di secondo livello dei presidenti e dei consiglieri provinciali.

L'articolo 2 estende il sistema elettorale di cui all'articolo 1 anche ai sindaci metropolitani e ai consigli metropolitani. Il comma 2 abroga, pertanto, i commi 19, 22 e dal 25 al 39 della citata legge n. 56 del 2014.

L'articolo 3 fissa un tetto massimo all'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco metropolitano, disponendo che non superi quella percepita dal sindaco del capoluogo della medesima provincia.

Il comma 2 riconosce, a fronte della partecipazione a consigli o commissioni, un gettone di presenza in favore di consiglieri provinciali e metropolitani, purché l'ammontare percepito mensilmente non superi un sesto dell'indennità percepita dal presidente della provincia o dal sindaco metropolitano.

L'articolo 4, intervenendo sull'attuale articolo 72 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dispone in ordine all'elezione al primo turno dei sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. In proposito, si propone di proclamare eletto il candidato che consegua il maggior numero di voti, purché pari ad almeno il 40 per cento dei voti validamente espressi, e di sopprimere, dunque, la successiva fase di ballottaggio.

In caso di parità di voti validi tra due candidati, si proclama eletto colui che risulti collegato con la lista per il consiglio comunale che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale. A parità anche di tale cifra elettorale, prevarrà il candidato più anziano per età.

L'articolo 5 contempla la clausola di salvaguardia.

In conclusione, rilevato che il contenuto della proposta è in gran parte analogo a quello del disegno di legge n. 203, già all'esame di questa Commissione, propone che i due disegni di legge siano esaminati congiuntamente e prospetta la possibilità di avviare un ciclo di audizioni a partire dal mese di gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, sulla tematica in oggetto, è stato già presentato il disegno di legge n. 57, a prima firma del senatore Astorre, in attesa di assegnazione.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE), nel preannunciare la presentazione di un disegno di legge del Gruppo di Forza Italia vertente sulla tematica in discussione, chiede quali siano i tempi per gli eventuali abbinamenti.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), nel condividere l'abbinamento dei disegni di legge aventi contenuto identico o strettamente connesso a quelli iscritti all'ordine del giorno, conformemente al dettato regolamentare, prospetta l'opportunità di attendere l'assegnazione dei disegni di legge preannunciati dai diversi Gruppi, prima di avviare le audizioni, al fine di attivare la procedura

informativa una volta acquisite le proposte di tutte le forze politiche che intendono concorrere alla discussione.

Ritiene, altresì, importante acquisire elementi informativi puntuali sulla normativa vigente e sul relativo impatto, in considerazione della eterogeneità del contesto territoriale che caratterizza il nostro paese, e, quindi, dell'impatto che le proposte contenute nei disegni di legge, qualora approvate, avrebbero sulle diverse realtà territoriali.

Auspica quindi che il ciclo di audizioni proposto dalla relatrice Pirovano sia strutturato in maniera proficua, ai fini dell'approfondimento puntuale delle tematiche in esame.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) si associa alle considerazioni del senatore Giorgis. Trattandosi di un tema molto complesso e importante, è opportuno esaminare con attenzione il quadro d'insieme della normativa vigente, valutando in modo approfondito le eventuali ricadute delle modifiche che si propone di apportarvi, in particolare con riferimento alla soppressione del ballottaggio nelle elezioni dei sindaci dei comuni con più di 15.000 abitanti.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ritiene condivisibili le considerazioni dei senatori Giorgis e Gelmini. A suo avviso, è opportuno congiungere l'esame dei disegni di legge n. 203 e n. 367, in quanto occorre una visione d'insieme della materia.

Segnala, in ogni caso, che il testo a prima firma del senatore Romeo, pur essendo un disegno di legge ordinaria, reca in sé norme che potrebbero avere un impatto costituzionale.

Quanto al merito del provvedimento, rileva che la disciplina vigente sulle elezioni comunali, applicata dal 1993, è ritenuta una delle più efficaci, tanto da essere un modello di riferimento anche per l'elezione dei livelli istituzionali più alti. Pertanto, a suo avviso, è da respingere l'idea di modificare la soglia per l'accesso al ballottaggio, anche per non indebolire la legittimazione dei sindaci, che al secondo turno risultano eletti dalla maggioranza dei cittadini.

Auspica, quindi, che si approfondiscano con particolare attenzione tutte le implicazioni di un'eventuale riforma.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), nel condividere le considerazioni già svolte, sottolinea l'esigenza di una riflessione particolarmente approfondita su proposte di modifica che avrebbero un impatto sulle strutture politiche democratiche del Paese.

Il senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) ribadisce che anche il gruppo di Forza Italia presenterà un disegno di legge in materia, con particolare riferimento alle modalità di elezione del presidente della Provincia e dei consiglieri provinciali, che a suo avviso dovrebbero essere differenziate a seconda delle dimensioni e del numero di abitanti delle singole Province.

Ritiene condivisibile la proposta di sopprimere il ballottaggio per l'elezione del sindaco e di applicare il sistema di voto già vigente per le elezioni regionali, in quanto ciò rappresenta una semplificazione che favorirebbe l'affluenza al voto.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) si pronuncia a favore della congiunzione dei disegni di legge in esame. Nel ritenere comprensibili le richieste di approfondimento da parte dell'opposizione, auspica che in ogni caso l'*iter* dei provvedimenti possa concludersi in tempi ragionevoli.

Il sottosegretario Wanda FERRO ritiene indispensabile restituire alle Province le funzioni su viabilità, edilizia scolastica, raccolta dei rifiuti, dissesto idrogeologico, valutando le esigenze dei territori. A suo avviso, quindi, non sarebbe opportuno applicare norme differenziate in ragione del numero di abitanti. Sottolinea altresì l'esigenza di apprestare un sostegno per quelle Province che si trovano in stato di dissesto economico, a causa della riduzione dei trasferimenti statali a fronte di spese che, nonostante la sottrazione di competenze, non sono diminuite.

Quanto al ballottaggio alle elezioni comunali, osserva che le norme sul turno unico sono già applicate in alcune Regioni, per esempio in Sicilia. Si dichiara disponibile a prendere in considerazione tutte le proposte di modifica sulle elezioni degli enti locali, auspicando che si possa pervenire a un testo quanto più possibile condiviso. Segnala, tuttavia, che l'obiettivo di prevalere al secondo turno spinge le forze politiche a compromessi elettorali che rendono meno stabili le maggioranze consiliari.

Conclude quindi con l'auspicio che, pur con i dovuti approfondimenti, si proceda in tempi ragionevoli.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) obietta che, in realtà, è proprio la necessità di affermarsi già al primo turno che spinge le forze politiche ad alleanze elettorali che poi si rivelano fragili. Rileva, inoltre, che da anni ormai le forze politiche hanno rinunciato agli accordi elettorali per il secondo turno.

Il sottosegretario Wanda FERRO sottolinea che gli apparentamenti sono tipici del doppio turno in quanto forniscono preferenze, al di là del proprio schieramento, che possono rivelarsi decisive.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) chiede se è previsto un rinvio per le elezioni provinciali ormai prossime e se la nuova disciplina sarà applicata eventualmente a partire dalle prime elezioni successive del presidente e del consiglio provinciale.

Il sottosegretario Wanda FERRO precisa che, al momento, non vi sarebbe sufficiente tempo per un rinvio delle elezioni provinciali già indette.

Il [PRESIDENTE](#), nel rispondere al senatore Paroli, sottolinea che, per quanto riguarda le elezioni successive, si dovrà inserire un'apposita norma transitoria nel testo all'esame.

In base all'orientamento emerso nel corso del dibattito, propone di esaminare congiuntamente i disegni di legge n. 203 e n. 367.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) prospetta, inoltre, la possibilità che, in un Ufficio di Presidenza da tenersi orientativamente martedì 10 gennaio 2023, venga fissata una scadenza piuttosto ravvicinata per l'indicazione dei soggetti da audire, invitando i Gruppi a contenere le rispettive proposte in una o due.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene opportuno che, nell'organizzazione delle audizioni, sia definita una platea di soggetti tale da consentire di acquisire informazioni puntuali e rilevanti.

Rileva inoltre che, qualora nel corso del dibattito emergesse una divergenza insanabile su alcuni argomenti, sarebbe preferibile circoscrivere l'esame alle questioni su cui è più agevole giungere a un orientamento comune.

Il [PRESIDENTE](#), nel replicare al senatore Giorgis, concorda sull'opportunità di individuare gli auditi in modo da acquisire le opinioni e i contributi più ampi e qualificati possibile.

Quanto all'elezione del sindaco, rileva che vi sono già numerosi esempi di elezioni regionali a turno unico. In ogni caso, la materia è particolarmente complessa, come risulta evidente dalle valutazioni difformi, emerse nel corso del dibattito, sulla efficacia del ballottaggio.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) ribadisce che la proposta del senatore Giorgis è volta proprio all'individuazione di un percorso comune quanto più possibile condiviso.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che la decisione su un'eventuale ridefinizione del tema oggetto di discussione sarebbe comunque rimessa alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,05.

Legislatura 19^a - 1^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 18 del 21/12/2022

Attiva riferimenti normativi

Copia questo link

IN SEDE REFERENTE

[\(203\)](#) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

[\(367\)](#) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Wanda FERRO riferisce che è al vaglio del Ministero dell'interno e del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, per le rispettive competenze, l'ipotesi di rinviare le prossime elezioni provinciali, a partire da quelle previste per gennaio, in attesa dell'approvazione di una norma che ripristini l'elezione diretta.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiede se si stia prendendo in esame il ricorso alla decretazione d'urgenza e se il rinvio sia di un anno o a data incerta.

Il sottosegretario Wanda FERRO precisa che si sta valutando di rinviare le elezioni di un anno, affinché ci sia tempo sufficiente per l'entrata in vigore della nuova disciplina.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, in tal caso, gli attuali Presidenti e consigli provinciali resterebbero in carica per un ulteriore anno.

Dopo aver confermato l'organizzazione dei lavori stabilita nella seduta di ieri, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Legislatura 19^a - 1^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 20 del 10/01/2023

Attiva riferimenti normativi

Copia questo link

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 203 e 367, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 57 e 417 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 dicembre 2022.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge n. [57](#), a prima firma del senatore Astorre, che si compone di tre articoli e reca alcune modifiche alla legge n. 56 del 2014 (cosiddetta "legge Delrio").

L'articolo 1 abroga i commi da 58 a 78 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014 e dispone che il presidente e i consiglieri della Provincia siano eletti a suffragio universale e diretto, con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

L'articolo 2 stabilisce che il sindaco e il consiglio metropolitano siano eletti a suffragio universale e diretto, con il sistema elettorale previsto per le Province. Conseguentemente, prevede l'abrogazione dei commi 19 e 22 e da 25 a 39 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014.

Infine, l'articolo 3, al comma 1, disciplina l'indennità di carica per il presidente della Provincia, prevedendo che tale indennità che non possa essere superiore a quella del sindaco del Comune capoluogo. Al successivo comma 2, si stabilisce, per i consiglieri provinciali e metropolitani, il diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a sedute del consiglio e delle commissioni, specificando che in nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente o sindaco metropolitano.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge n. [417](#), a prima firma della senatrice Ronzulli, che si compone di undici articoli.

L'articolo 1 reintroduce la modalità di elezione diretta a suffragio universale del presidente della Provincia e dei consiglieri provinciali, contemplata agli articoli 74 e 75 del Testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

L'articolo 2 dispone l'elezione a suffragio universale e diretto dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani, applicando il sistema elettorale previsto per le Province.

L'articolo 3, intervenendo sul vigente articolo 72 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dispone in ordine all'elezione al primo turno dei sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. In proposito, si propone di proclamare eletto il candidato che consegua il maggior numero di voti validi, purché pari ad almeno il 40 per cento dei voti validamente espressi, e di sopprimere, dunque, il turno di ballottaggio.

In caso di parità di voti validi tra due candidati, si proclama eletto colui che risulti collegato con la lista o con il gruppo di liste per il consiglio comunale che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale. A parità anche di tale cifra elettorale, prevarrà il candidato più anziano per età.

L'articolo 4 reca una delega al Governo per la determinazione delle caratteristiche orografiche, territoriali e demografiche delle Province.

Per la precisione, ai fini di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 116 per le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo è delegato ad adottare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, previa intesa con la Conferenza unificata, per la determinazione delle caratteristiche orografiche, territoriali e demografiche delle Province, secondo le proposte avanzate dalle Regioni, previo accordo con i consigli delle autonomie locali.

Sono quindi indicati i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, nonché la procedura di adozione dei decreti delegati.

L'articolo 5 delega il Governo ad adottare, ai fini del contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la determinazione delle competenze delle prefetture-uffici territoriali del Governo. Vengono poi indicati i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega e la procedura di adozione dei decreti delegati.

L'articolo 6 reca, invece, l'elenco dettagliato delle funzioni fondamentali delle Province, ferme restando le funzioni programmazione e coordinamento delle Regioni.

L'articolo 7 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare - attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione - l'autonomia finanziaria delle Province. Segue, poi, l'elenco dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega e la procedura di adozione dei decreti delegati.

L'articolo 8 rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno - da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge - per la disciplina delle modalità di rinnovo dei consigli e dei presidenti delle Province, prevedendo che le elezioni si svolgano in concomitanza con il primo turno di elezioni amministrative.

L'articolo 9 reca l'abrogazione di alcune disposizioni della legge n. 56 del 2014 (cosiddetta "legge Delrio").

L'articolo 10 reca la clausola di salvaguardia in favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 11 dispone, infine, che - in sede di prima applicazione - il mandato degli organi di governo delle Province sia prorogato fino al giorno delle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

In conclusione, rilevato che il contenuto dei disegni di legge nn. 57 e 417 è in parte analogo a quello dei disegni di legge n. 203 e 367, già all'esame della Commissione, propone che i due ulteriori disegni di legge siano esaminati congiuntamente.

La Commissione conviene.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) preannuncia la presentazione di un disegno di legge, sul medesimo argomento, da parte del Gruppo di Italia Viva.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) anticipa che probabilmente anche il Movimento 5 Stelle depositerà un proprio testo.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, non appena saranno assegnati gli ulteriori disegni di legge, si valuterà la possibilità di esaminarli congiuntamente.

Avverte che il Servizio Studi ha predisposto una Nota di approfondimento sul tema del ballottaggio nell'elezione diretta dei sindaci nei Comuni sopra i 15.000 abitanti, nella quale emergono alcuni aspetti interessanti. In particolare, è meritevole di attenzione l'anomalia per cui, in alcuni casi, il sindaco eletto riceve un numero assoluto di voti minore di quelli ottenuti dall'altro candidato in vantaggio nel primo turno.

Ricorda, quindi, che si era convenuto di fissare una scadenza ravvicinata per l'indicazione dei soggetti da audire, contenendone quanto più possibile il numero.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) auspica che sia dedicato un tempo adeguato allo svolgimento delle audizioni, in quanto tale strumento non ha un intento dilatorio, ma è utile per acquisire informazioni e spunti di riflessione per approfondire l'argomento in esame. Del resto, la questione non sembra avere carattere prioritario tra i problemi da affrontare con più urgenza.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che il confronto non sarà limitato in alcun modo. Se il numero degli auditi proposti dovesse essere elevato, si potrà valutare se richiedere ad alcuni di loro di inviare un contributo scritto.

Il sottosegretario Wanda FERRO precisa che il tema in oggetto è comunque una delle questioni che il Governo intende affrontare prioritariamente, anche perché intercetta la riforma del Testo unico degli enti locali.

Rende noto che, a questo proposito, il Ministro dell'interno ha costituito un gruppo di lavoro tra i Ministeri coinvolti, dovendosi anche prevedere la copertura finanziaria del provvedimento, per esempio in riferimento al ripristino dell'indennità di carica per il presidente della Provincia.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) si associa alle considerazioni del Presidente, sottolineando che sono già ampliamenti noti gli effetti della disciplina che si intende approvare, trattandosi di ripristinare il sistema elettorale precedente alla legge n. 56 del 2014. Del resto, quella modifica preludeva alla soppressione dell'ente Provincia, non più avvenuta.

Auspica pertanto che si proceda all'esame dei disegni di legge in titolo in tempi brevi, anche per dare certezze agli amministratori locali circa la volontà del Parlamento di approvare effettivamente la riforma annunciata. A tal fine, ritiene che le audizioni possano svolgersi in uno o due giorni al massimo. A suo avviso, l'unico aspetto da approfondire è solo quello relativo alla scelta del sistema elettorale.

Il senatore [LISEI](#) (FdI) concorda con l'impostazione proposta dal Presidente. Del resto, i testi in esame non si discostano eccessivamente l'uno dall'altro, per cui le questioni da approfondire sono circoscritte. Ricorda che si era già convenuto di proporre un nominativo per Gruppo, fatta salva la possibilità di acquisire ulteriori contributi scritti.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ritiene opportuno dedicare un tempo adeguato allo svolgimento delle audizioni, non essendoci alcun intento dilatorio nella richiesta di effettuare i necessari approfondimenti. Per esempio, è indispensabile una quantificazione asseverata dei costi, di cui eventualmente potrebbero farsi carico i Servizi di documentazione del Senato, che la riforma comporterà.

Il sottosegretario Wanda FERRO informa che il Ministero dell'interno ha già predisposto una nota, che sarà resa disponibile non appena saranno concluse alcune verifiche, secondo la quale risulterebbe un onere complessivo di circa 223 milioni.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine entro cui proporre i soggetti da audire per le ore 15 di giovedì 12 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

Legislatura 19^a - 1^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 21 del 11/01/2023

Attiva riferimenti normativi

Copia questo link

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, martedì 10 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, sul tema oggetto della discussione, è stato presentato, ma non ancora assegnato alla Commissione, il disegno di legge n. [443](#) ("Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana"), a prima firma della senatrice Valente.

Ricorda, inoltre, che è stata preannunciata la presentazione di due ulteriori disegni di legge, da parte dei Gruppi di Italia Viva e del Movimento 5 Stelle.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) annuncia di aver depositato ieri il disegno di legge n. 459 ("Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali"), a sua prima firma, che peraltro aveva già presentato nella scorsa legislatura.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, considerato l'elevato numero di disegni di legge da esaminare congiuntamente, sarà probabilmente necessario istituire un Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Legislatura 19^a - 1^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 23 del 18/01/2023

[Attiva riferimenti normativi](#)

Copia questo link

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sui disegni di legge è stata richiesta l'audizione di tredici soggetti.

Invita quindi i Gruppi PD e Azione-IV a valutare la possibilità di contenere le audizioni da svolgere.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ritiene che, data la complessità del tema, il numero di auditi indicato dall'opposizione non sia così elevato.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) sottolinea l'esigenza di approfondire il tema in modo scrupoloso.

Auspica quindi che non sia ridotto il numero di audizioni previste, tenendo anche conto del fatto che il Movimento 5 Stelle non ha finora avanzato alcuna richiesta.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) esprime perplessità, perché tra le audizioni richieste prevalgono quelle di docenti universitari, nessuno dei quali peraltro risulta essersi distinto per approfondimenti particolari sull'argomento in discussione. A suo avviso, sarebbe piuttosto preferibile, eventualmente, convocare in audizione altri rappresentanti di enti locali, oltre quelli previsti, come per esempio l'associazione delle comunità montane.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) osserva che le audizioni rappresentano comunque un'occasione di arricchimento, anche se offrono una visione complessiva di sistema e non sono strettamente calibrate in funzione di rappresentanza di un ente o di una categoria. Si potrebbero approfondire, per esempio, gli effetti dell'abolizione dell'elettività degli organi provinciali, sotto il profilo del finanziamento degli enti o del trasferimento del personale.

Il [PRESIDENTE](#), pur condividendo che sia rimessa alla discrezionalità dei singoli Gruppi la valutazione circa la rilevanza delle audizioni proposte, ritiene opportuno che, in una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, siano definiti criteri condivisi per disciplinarne la richiesta e lo svolgimento in relazione ad altri provvedimenti che saranno esaminati dalla Commissione.

Quanto alle audizioni sui provvedimenti in esame, propone di svolgerle in due sessioni, mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio, dalle ore 8,15 alle ore 9,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Legislatura 19^a - 1^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 27 del 25/01/2023

[Attiva riferimenti normativi](#)

Copia questo link
IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 57, 203, 367 e 417, congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 459, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 gennaio.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 459, d'iniziativa del senatore Parrini, che si compone di 3 articoli, volti a reintrodurre la figura degli assessori metropolitani e provinciali, già preesistenti e poi soppressi dalla legge n. 56 del 2014, (cosiddetta legge Delrio). L'articolo 1, intervenendo sui commi 40 e 41 dell'articolo 1 della citata legge n. 56 del 2014, demanda al sindaco metropolitano il potere di nomina di un numero limitato di assessori - al massimo quattro - di cui uno con l'incarico di vice sindaco, incaricato di supplire alle funzioni del sindaco, in caso di impedimento di quest'ultimo. La nomina degli assessori metropolitani è subordinata all'approvazione da parte del consiglio metropolitano, fermo restando l'eventuale potere di revoca degli assessori da parte del presidente. Si dispone, inoltre, in ordine al regime di incompatibilità tra il ruolo di assessore e quello di parlamentare, sindaco, consigliere ed assessore, indipendentemente dalla natura dell'ente (regionale, provinciale o comunale).

Si riconosce altresì la corresponsione di un'indennità mensile in favore dei vicesindaci e degli assessori metropolitani: per i primi si propone un importo pari al 65 per cento dell'indennità prevista per il sindaco metropolitano; per i secondi pari al 50 per cento della medesima.

L'articolo 2, con una modifica al comma 66 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, conferisce al presidente della Provincia il potere di nomina di quattro assessori, di cui uno con l'incarico di vice presidente, con funzioni di supplenza. La nomina degli assessori è sottoposta all'approvazione da parte del consiglio provinciale; si applica inoltre il medesimo regime di incompatibilità funzionale previsto per gli assessori metropolitani.

Alla lettera *b*) dell'articolo 2 si riconosce la corresponsione di un'indennità in favore dei vice presidenti provinciali, pari al 65 per cento dell'indennità del sindaco, e degli assessori provinciali, pari al 50 per cento della stessa.

L'articolo 3 quantifica in 15 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023, l'onere derivante dal disegno di legge, prevedendo la copertura a valere sul fondo di riserva per le spese impreviste. In conclusione, sebbene il disegno di legge n. 459 si discosti in modo più significativo dagli altri testi già all'esame della Commissione, considerata l'affinità dell'argomento trattato, propone di esaminarlo congiuntamente con i disegni di legge n. 57 e connessi.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è in attesa di assegnazione il disegno di legge n. 443 ("Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana"), a prima firma della senatrice Valente. Ancora non sono stati depositati, invece, i provvedimenti preannunciati, rispettivamente, dalla senatrice Gelmini e dalla senatrice Maiorino. Invita quindi la relatrice a sollecitare la presentazione degli ulteriori testi, in modo che si possa procedere alla costituzione del Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Copia questo link
IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sono ancora da assegnare i disegni di legge n. 443 ("Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana"), a prima firma della senatrice Valente, e n. 490 ("Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani"), a prima firma della senatrice Gelmini.

Assicura che solleciterà la Presidenza in tal senso, in modo che, quanto meno dopo la sospensione dei lavori per le elezioni regionali, si potrà procedere all'abbinamento di questi testi ai disegni di legge già all'esame della Commissione.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) ricorda che anche il Gruppo M5S aveva preannunciato la presentazione di un disegno di legge.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) precisa che il testo è ancora in fase di elaborazione. Ritiene che, in caso di ulteriore ritardo, la congiunzione del disegno di legge agli altri già in esame potrà comunque avvenire in un momento successivo.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) invita i Gruppi a individuare i componenti del Comitato ristretto, che potrà così essere costituito dopo le consultazioni elettorali del 12 febbraio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

Legislatura 19^a - 1^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 29 del 14/02/2023

Attiva riferimenti normativi

Copia questo link
IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 57, 203, 367, 417 e 519, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 443, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

La relatrice **PIROVANO** (LSP-PSd'Az) riferisce alla Commissione sul disegno di legge n. 443, a prima firma della senatrice Valente, composto da otto articoli.

L'articolo 1 precisa l'oggetto della proposta indicata in titolo.

L'articolo 2 descrive dettagliatamente le modalità di elezione diretta a suffragio universale del sindaco delle Città metropolitane e del consiglio metropolitano, disponendo che esse avvengano contestualmente e con l'impiego della stessa scheda elettorale da parte degli elettori.

Il comma 3 stabilisce che ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco metropolitano e per un candidato al consiglio metropolitano, tra loro collegati, tracciando una spunta sui relativi contrassegni. In alternativa, può votare soltanto per una delle due cariche.

Il comma 4 stabilisce che venga proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato che consegua la maggioranza assoluta dei voti validi. Laddove nessun candidato ottenga la maggioranza prescritta, il comma 5 dispone in ordine al secondo turno elettorale di ballottaggio: vengono ammessi al ballottaggio i due candidati che abbiano riportato, al primo turno, il maggior numero di voti; in caso di parità di voti tra secondo e terzo candidato, prevale il più giovane di età.

Senonché, qualora emerga un impedimento permanente o il decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, subentrerebbe il candidato successivo in graduatoria. Si specifica che tale seconda tornata elettorale debba avvenire la seconda domenica successiva a quella del primo turno.

Il comma 7 sottolinea che i candidati ammessi al ballottaggio mantengono comunque i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio metropolitano dichiarati al primo turno, salva la facoltà di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi.

Ai sensi del comma 9, all'esito del secondo turno, viene proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, si elegge il candidato collegato con il gruppo - o con i gruppi - di candidati per il consiglio metropolitano che abbiano riportato la maggior cifra elettorale complessiva.

L'articolo 3 disciplina la composizione interna del consiglio metropolitano, legandola alla densità demografica della città metropolitana: oltre al sindaco metropolitano, infatti, si eleggono ventiquattro consiglieri per le città metropolitane con più di 3 milioni di abitanti; diciotto consiglieri ove la popolazione sia superiore a 800.000 ma inferiore o pari a 3 milioni di abitanti; quattordici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione inferiore.

L'articolo 4 dispone in ordine all'*iter* di elezione a suffragio universale e diretto dei consiglieri metropolitani, riproponendo la disciplina sull'elezione diretta del consiglio provinciale già prevista dal Testo unico sull'ordinamento degli enti locali.

L'articolo 5 stabilisce la durata - pari a cinque anni - del mandato di sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano, nonché il divieto di rieleggibilità del sindaco alla scadenza di due mandati consecutivi. Eccezionalmente, si acconsente ad un terzo mandato consecutivo solo se uno dei due mandati anteriori sia durato meno di due anni, sei mesi e un giorno, per cause diverse dalle dimissioni volontarie.

L'articolo 6 attiene alla presentazione delle candidature per i singoli collegi, che viene fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno e nel rispetto dell'equilibrio di genere tra i candidati di ciascun gruppo. Contestualmente all'elenco dei candidati, va altresì presentato un programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco, aderendo al medesimo programma amministrativo, in qualità di gruppi collegati.

Il comma 7 precisa che la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da un minimo di 1.500 e un massimo di 2.000 cittadini residenti in tutti i collegi uninominali della città metropolitana in questione. Ai fini della raccolta delle firme, si applica la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. I soggetti competenti all'autenticazione sono, oltre alle categorie indicate all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, i giudici di pace e i segretari giudiziari. Il comma 8 specifica, altresì, che le sottoscrizioni possono avvenire anche in modalità telematica, tramite posta elettronica certificata.

Ai sensi del comma 10, la presentazione delle candidature deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno anteriore alla data delle elezioni.

Per effetto dell'entrata in vigore della presente legge, gli articoli 7 e 8 recano norme di adeguamento e di coordinamento e attuazione, riferite, rispettivamente, alla legge n. 182 del 1991 e al Testo unico sull'ordinamento degli enti locali.

In conclusione, propone di trattare la proposta in oggetto congiuntamente alle altre già all'esame.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è ormai prossima l'assegnazione alla Commissione del disegno di legge n. 490 preannunciato dalla senatrice Gelmini e che anche il Gruppo M5S aveva comunicato l'intenzione di presentare una propria proposta.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) chiede di verificare la possibilità di istituire un Comitato ristretto per la prossima settimana. L'attesa della presentazione di ulteriori testi, infatti, sta determinando un eccessivo slittamento dell'inizio dell'esame dei provvedimenti nel merito. Del resto, la congiunzione di altri disegni di legge potrà avvenire anche successivamente.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) ritiene che il disegno di legge del Movimento 5 Stelle sarà presentato probabilmente entro la settimana per poi attenderne l'assegnazione. A suo avviso, è opportuno che il Comitato ristretto abbia un quadro completo di tutti i testi presentati, prima di avviare l'esame.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) osserva che, data la complessità della materia e il numero di disegni di legge in esame, la prima riunione del Comitato ristretto sarà solo interlocutoria. Pertanto, vi sarà il tempo per congiungere l'esame di ulteriori testi.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, in ogni caso, il rappresentante del Gruppo M5S nel Comitato ristretto potrà anticipare informalmente il contenuto del disegno di legge.

Propone pertanto di fissare per le ore 18 di lunedì 20 febbraio il termine entro cui indicare un rappresentante per ciascun Gruppo all'interno del Comitato ristretto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Legislatura 19^a - 1^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 32 del 21/02/2023

Attiva riferimenti normativi

Copia questo link

IN SEDE REFERENTE

[\(57\)](#) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

[\(203\)](#) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

[\(367\)](#) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

[\(417\)](#) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

[\(443\)](#) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

[\(459\)](#) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati designati dai rispettivi Gruppi come componenti del Comitato ristretto i seguenti senatori: per Azione-Italia Viva Mariastella Gelmini, per i Civici Mario Alejandro Borghese, per Forza Italia Mario Occhiuto, per Fratelli d'Italia Andrea De Priamo, per la Lega Paolo Tosato, per il Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino, per il Partito democratico Dario Parrini, per le Autonomie Meinhard Durnwalder e per il Misto Giuseppe De Cristofaro.

Invita quindi la relatrice Pirovano a organizzare i lavori del Comitato ristretto, tenendo presente che il provvedimento impatta sulle scadenze amministrative del prossimo anno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Legislatura 19^a - 1^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 38 del 07/03/2023

Copia questo link
IN SEDE REFERENTE

[\(57\) ASTORRE e altri.](#) - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

[\(203\) SILVESTRONI e altri.](#) - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

[\(367\) ROMEO e altri.](#) - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

[\(417\) Licia RONZULLI e altri.](#) - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

[\(443\) Valeria VALENTE e MIRABELLI.](#) - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

[\(459\) PARRINI.](#) - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

[\(490\) Mariastella GELMINI e altri.](#) - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani

[\(556\) Alessandra MAIORINO e altri.](#) - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 57, 203, 367, 417, 443 e 459, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 490 e 556, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. [490](#), a prima firma della senatrice Gelmini, che interviene sulla legge n. 56 del 2014 (la cosiddetta "legge Delrio"), modificando la disciplina vigente in tema di elezione degli organi rappresentativi delle province e dei sindaci metropolitani.

Esso consta di due articoli.

L'articolo 1, intervenendo sulla legge Delrio, integra l'elenco degli organi della Città metropolitana, aggiungendo al sindaco metropolitano, al consiglio metropolitano e alla conferenza metropolitana, anche la giunta metropolitana.

Allo scopo, vengono infatti inseriti i commi *8-bis*, *8-ter* e *8-quater*: il primo reca la composizione della giunta metropolitana che, in base alla lettera c) del comma 1 della presente proposta, include il sindaco metropolitano ed un numero massimo di tre o quattro assessori, a seconda che la popolazione sia inferiore o superiore a un milione di abitanti, tra cui uno con la carica di vicesindaco.

Il comma *8-ter* precisa che, nel caso in cui un consigliere metropolitano assuma la carica di assessore della giunta metropolitana, questi cessa dalla carica di consigliere e, in suo luogo, subentra il primo tra i consiglieri non eletti.

In base alla lettera d) del medesimo comma 1, invece, si interviene sulle modalità di votazione, di cui al comma 35 della legge n. 56 del 2014, conferendo all'elettore la facoltà di indicare una o due preferenze: nel secondo caso, si richiede che le due preferenze siano rivolte a soggetti di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

La lettera g) interviene sul comma 51 e statuisce in ordine al potere di scioglimento del consiglio provinciale, da disporsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, qualora il consiglio provinciale compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico, ovvero qualora non approvi il bilancio nei termini, come sancito dalle lettere a) e c) dell'articolo 141, comma 1, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali.

Analogamente, modificando il comma 54 della legge Delrio, la lettera h) introduce, tra gli organi delle province, la giunta provinciale, composta da un presidente della provincia e due o tre assessori - di cui un vicepresidente - a seconda che la popolazione sia inferiore o superiore ad un milione di abitanti.

Tra le altre misure, si prevede l'innalzamento da quattro a cinque anni della durata del mandato del presidente della Provincia e si sopprime la condizione ostativa - prevista dall'articolo 60 della legge

n. 56 del 2014 - alla candidatura a presidente della Provincia per i sindaci il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

Intervenendo sull'articolo 69 della stessa legge, si dispone inoltre che le elezioni del presidente della Provincia e del consiglio provinciale avvengano nello stesso giorno. In base alla lettera s), ogni candidatura alla carica di presidente della Provincia deve essere collegata ad una sola lista di candidati alla carica di consigliere provinciale; le liste devono assicurare un'adeguata rappresentanza dei Comuni del territorio e comporsi di un numero pari di candidati uomini e donne, in ordine alternato. Ogni elettore può esprimere un unico voto su una lista di candidati al consiglio provinciale, collegata ad un candidato alla carica di presidente.

Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi del consiglio provinciale, viene stabilita una soglia di sbarramento al tre per cento. Il sessanta per cento dei seggi viene attribuito alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, mentre i restanti seggi sono attribuiti alle altre liste di candidati in proporzione ai voti ottenuti.

Nel procedere al riparto dei seggi, l'ufficio elettorale è autorizzato a proclamare eletto, nel caso di parità della cifra individuale, il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista.

Inoltre, intervenendo sulle competenze spettanti alle Province, quali "enti con funzioni di area vasta", ai sensi del comma 85 della legge Delrio, vengono introdotte le funzioni di centrale unica di committenza e di soggetto aggregatore, nonché di organizzazione di concorsi e di procedure selettive.

L'articolo 2 del presente disegno di legge reca disposizioni di coordinamento: stabilisce, infatti, che la scadenza dei consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge venga prorogata fino alla scadenza naturale del mandato dei presidenti delle rispettive Province, demandando, quindi, l'attuazione della legge in parola all'elezione del nuovo presidente della Provincia.

Il comma 3 dell'articolo 2 rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle risorse, sia finanziarie che umane, connesse all'esercizio delle funzioni attribuite alle province. Al medesimo decreto è demandata la determinazione delle funzioni amministrative delle Province in materie di competenza statale.

Il comma 5 dispone, infine, l'adeguamento della legislazione statale e regionale alle disposizioni della presente proposta di legge, da effettuarsi entro un anno dalla data di entrare in vigore, in conformità agli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Riferisce quindi sul disegno di legge n. [556](#), a prima firma della senatrice Maiorino, avente ad oggetto alcune modifiche della disciplina elettorale e del funzionamento delle province e delle città metropolitane, prevista dalla legge n. 56 del 2014.

Esso si compone di tre articoli.

L'articolo 1 interviene sull'articolo 1 della legge Delrio, integrando l'elenco degli organi della città metropolitana, con la giunta metropolitana, di cui si specificano le funzioni. La lettera c) modifica il comma 19, sostituendo la vecchia disciplina di nomina del sindaco metropolitano, recante il conferimento di diritto dell'incarico al sindaco del comune capoluogo, con l'estensione delle modalità di elezione previste ai commi 58, 60 e seguenti dello stesso articolo. Viene confermata la durata quinquennale del mandato del sindaco metropolitano e si dispone altresì che quest'ultimo, sentita la giunta metropolitana, presenti le linee programmatiche del proprio mandato al consiglio metropolitano.

La lettera d), modificando parzialmente il comma 21, da un lato conferma la durata quinquennale del mandato dei consiglieri metropolitani, dall'altro precisa che il rinnovo abbia luogo in concomitanza con l'elezione del sindaco metropolitano.

Analogamente, la lettera f) conferma il primo periodo del comma 24, nella parte in cui dispone che gli incarichi di consigliere metropolitano, assessore metropolitano e componente della conferenza metropolitana siano esercitati a titolo gratuito. Al contempo, si aggiunge, però, che l'indennità spettante al sindaco metropolitano sia determinata ai sensi del comma 59 della stessa legge Delrio. La lettera g) aggiunge il comma 39-bis, recante la composizione della giunta metropolitana, con un minimo di tre e un massimo di sei assessori, nominati dal sindaco metropolitano e scelti tra i sindaci dei Comuni della città metropolitana. L'ultimo periodo del comma 39-bis autorizza altresì il sindaco metropolitano a revocare uno o più assessori, dandone comunicazione motivata al consiglio.

La lettera h) modifica il comma 40, disponendo che il vice sindaco venga scelto non già tra i consiglieri metropolitani, bensì tra i componenti della giunta.

La lettera i), modificando il comma 44, propone che la durata del piano strategico, presentato dal sindaco e aggiornato annualmente sia quinquennale invece che triennale. Per altro verso, il numero 3) della medesima lettera i) aggiunge nuove funzioni in capo alla città metropolitana, quali: la gestione e attuazione di piani di risanamento delle aree a elevato rischio ambientale, le politiche per l'impiego (fatte salve le competenze regionali in materia), la funzione di stazione unica appaltante, l'assistenza agli enti locali per la progettazione europea e le rilevazioni statistiche, la gestione di concorsi per le amministrazioni locali.

L'articolo 2 reca analoghe modifiche riferite alle Province. In particolare, viene inserita la giunta provinciale tra gli organi delle Province previsti dal comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014.

La lettera c) aggiunge il comma 65-*bis*, in base al quale il presidente della Provincia nomina la giunta provinciale, composta da massimo quattro assessori scelti tra i sindaci dei Comuni della Provincia, revocabili dallo stesso presidente, dandone motivata comunicazione al consiglio.

La lettera d) dispone che il vice presidente della Provincia venga scelto non più tra i consiglieri provinciali, bensì tra i componenti della giunta.

La lettera f) propone di inserire, all'interno del comma 85, l'adozione di un piano strategico quadriennale del territorio provinciale, quale atto di indirizzo per l'ente. Anche in tal caso, vengono integrate le funzioni spettanti alle Province con le seguenti: la gestione di servizi per il lavoro (salve le competenze regionali in materia), la predisposizione di documenti di gara e monitoraggio di contratti di servizio, nonché l'assistenza tecnico-amministrativa propedeutica all'accesso ai fondi strutturali europei.

L'articolo 3 contiene una delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la determinazione del fabbisogno finanziario delle Province e delle Città metropolitane.

Si indicano, come principi e criteri direttivi, che il Governo quantifichi i costi per lo svolgimento delle funzioni fondamentali e ne garantisca la copertura e che definisca forme e modalità di autonomia finanziaria delle Province e delle Città metropolitane, in ossequio all'articolo 119, comma 1, della Costituzione.

Si richiede, inoltre, che i decreti legislativi vengano adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie e che vengano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Considerata l'omogeneità di contenuto, propone la trattazione congiunta dei disegni di legge nn. 490 e 556 con gli altri disegni di legge in titolo, già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(207) GIORGIS e altri. - Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti i partiti e i movimenti politici per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione

(549) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di disciplina dei partiti. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti, dell'attività politica, delle campagne elettorali, delle forme di contribuzione e della trasparenza dei bilanci e dei rendiconti

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 207, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 549, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Il relatore [DE PRIAMO](#) (FdI) riferisce sul disegno di legge n. [549](#), a sua prima firma, che consta di tre articoli.

L'articolo 1 evidenzia la finalità di promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica del Paese, conformemente allo spirito dell'articolo 49 della Costituzione.

L'articolo 2 qualifica i partiti politici come libere associazioni, volte ad assicurare il rispetto dei principi costituzionali e della democrazia interna.

Il comma 3 delinea, pertanto, i requisiti a cui gli statuti devono uniformarsi, quali: i principi ispiratori e l'individuazione degli organi di garanzia rappresentativi ed esecutivi del partito, competenti anche ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti; la previsione delle procedure democratiche per l'approvazione degli atti, nonché di procedimenti aggravati per la revisione dello statuto, del simbolo ovvero della denominazione del partito; le modalità di elezione,

le ipotesi di incompatibilità e la durata degli incarichi degli organi dirigenti; i diritti e doveri degli aderenti al partito, con l'individuazione, altresì, di un codice etico; la trasparenza nella gestione economico-finanziaria e l'espressa previsione di non perseguire scopi lucrativi.

Il comma 4 attiene all'onere di pubblicare sul sito istituzionale del partito l'atto costitutivo e lo statuto, in ossequio al principio di trasparenza.

L'articolo 3 contempla la delega in favore del Governo, affinché adotti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti politici e dell'attività politica, nonché il riordino delle disposizioni legislative esistenti in materia di campagne elettorali e delle forme di contribuzione e trasparenza dei bilanci e dei rendiconti, come indicato in titolo.

Il comma 2 sancisce, altresì, i principi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega. Tra questi, si riportano: la puntuale individuazione delle norme vigenti; la ricognizione delle norme abrogate, anche solo implicitamente; il coordinamento delle disposizioni vigenti, al fine di garantire un'applicazione coerente, razionale e sistematica; l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo.

Sempre con riguardo all'iter della delega, il comma 3 dispone in ordine alla trasmissione alle Camere, da parte del Governo, dello schema del decreto legislativo, affinché le Commissioni parlamentari competenti per materia si pronuncino, con propri pareri, nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il Governo non intenda conformarsi a detti pareri, il testo è nuovamente trasmesso alle Camere corredato di giustificazione motivata, affinché le stesse si pronuncino nuovamente entro dieci giorni. Trascorso tale termine, il Governo è comunque autorizzato ad adottare il decreto in via definitiva.

Considerata l'affinità di materia, propone la trattazione congiunta del provvedimento con il disegno di legge n. 207, già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è stato assegnato alla Commissione anche il disegno di legge n. [333](#) ("Norme sulla democrazia nei partiti e sulla selezione democratica e trasparente delle candidature per le cariche elettive"), a firma del senatore Parrini, su cui è ancora in corso una riflessione per valutare la opportunità di esaminarlo congiuntamente agli altri disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Legislatura 19^a - 1^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 40 del 14/03/2023

Attiva riferimenti normativi

Copia questo link

IN SEDE REFERENTE

[\(57\)](#) [ASTORRE](#) e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

[\(203\)](#) [SILVESTRONI](#) e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

[\(367\)](#) [ROMEO](#) e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

[\(417\)](#) [Licia RONZULLI](#) e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

[\(443\)](#) [Valeria VALENTE](#) e [MIRABELLI](#). - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

[\(459\)](#) [PARRINI](#). - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

[\(490\)](#) [Mariastella GELMINI](#) e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani

[\(556\)](#) [Alessandra MAIORINO](#) e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Proseguel'esame, sospeso nella seduta del 7 marzo.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sugli esiti delle riunioni del Comitato ristretto del 2 e 9 marzo, nel corso delle quali, in uno spirito di collaborazione costruttiva, si è iniziato a delineare l'elenco delle tematiche da approfondire, come il conferimento delle funzioni alle Province, i relativi finanziamenti e il trasferimento dei dipendenti.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) sottolinea che la questione del trasferimento dei dipendenti dalle Province alle Regioni o alle Unioni di Comuni è particolarmente complessa, anche per la differenza dei contratti di lavoro.

Il sottosegretario Wanda FERRO conferma che ci sono alcune criticità da superare. In particolare, sul tema dei dipendenti, sono stati interpellati il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica.

Occorre poi approfondire la questione della disciplina elettorale, soprattutto qualora si intenda rinunciare al ballottaggio, nel caso che un candidato ottenga il 40 per cento dei consensi al primo turno, nonché valutare l'introduzione di una norma transitoria per riallineare lo svolgimento delle elezioni in tutte le Province. Assicura, inoltre, che l'ufficio legislativo del Ministero dell'interno potrà fornire dati anche sugli effetti di un disallineamento nello svolgimento delle elezioni.

In ogni caso, auspica che si proceda con ponderazione, in modo da predisporre una riforma funzionale e duratura nel tempo.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) sottolinea che il Comitato ristretto ha affrontato anche ulteriori argomenti non ricompresi nelle materie da inserire nella delega al Governo, proprio per elaborare una riforma organica.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) esprime l'auspicio che, nel portare avanti il proprio progetto di redistribuzione di funzioni e risorse a tutti i livelli istituzionali, cioè Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, il Governo adotti una visione d'insieme, attraverso un intervento sistematico e coerente.

Il sottosegretario Wanda FERRO sottolinea che un altro aspetto da valutare con attenzione è il rischio di una sovrapposizione di competenze e bacino elettorale tra Città metropolitane e Province, per cui occorrerà definire con precisione le competenze di entrambe.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) ricorda che è prevista un'ulteriore riunione del Comitato ristretto domani, alle ore 9,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Legislatura 19^a - 1^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 63 del 03/05/2023

Attiva riferimenti normativi

Copia questo link

IN SEDE REFERENTE

[\(57\)](#) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

[\(203\)](#) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

[\(367\)](#) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

[\(417\)](#) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

[\(443\)](#) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

[\(459\)](#) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

[\(490\)](#) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 marzo.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) dà conto degli esiti del lavoro in corso nel Comitato ristretto, nel quale è stata predisposta una bozza di testo unificato sottoposta alla valutazione di tutti i Gruppi, in attesa però di alcuni approfondimenti tecnici da parte del Ministero dell'interno. Pur con l'auspicio di approvare velocemente il provvedimento, sottolinea l'esigenza di procedere con ponderazione per risolvere eventuali criticità che potrebbero poi riflettersi negativamente sui servizi che le province dovranno garantire ai cittadini.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) ricorda che il Movimento 5 Stelle ha scelto di abbandonare ai lavori del Comitato ristretto, dopo aver constatato la presenza nel testo di disposizioni sull'elezione del sindaco nei Comuni con più di 15.000 abitanti, in particolare con la soppressione del ballottaggio qualora un candidato abbia ottenuto il 40 per cento dei consensi, nonché di norme per il conferimento di un'ampia delega al Governo in materia, che la sua parte politica giudica inaccettabili. Chiede di sapere se l'ultima bozza predisposta dalla relatrice rechi novità sotto questi profili.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) informa che si è preferito espungere le disposizioni sull'elezione dei sindaci nei comuni sopra i 15.000 abitanti dal testo, al fine di pervenire a un ampio consenso sulla parte più corposa del provvedimento, che deve assicurare la funzionalità delle Province.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) esprime soddisfazione per l'espunzione delle disposizioni relative all'elezione del sindaco nei comuni con più di 15.000 abitanti, su cui il Partito democratico ha già espresso la propria contrarietà, in particolare con riferimento alla soppressione del ballottaggio. Invita a una ulteriore riflessione sulla decisione di far svolgere le elezioni degli organi provinciali in uno stesso giorno su tutto il territorio nazionale, prevedendo addirittura la fine anticipata del mandato per gli organi provinciali che non siano in scadenza.

Il sottosegretario Wanda FERRO precisa che si sta valutando anche la possibilità di prevedere una proroga dei mandati in scadenza, per allineare la durata di tutti gli organi provinciali.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) osserva che ci sarà anche un problema di adeguamento degli statuti provinciali vigenti.

Il sottosegretario Wanda FERRO sottolinea che l'obiettivo dell'intervento è di restituire alle province la propria dignità di funzione sul territorio, rendendole enti moderni ed efficienti, eletti con consultazioni di primo livello. Tuttavia, non si tratta semplicemente di ripristinare la normativa precedente alla legge n. 56 del 2014. È invece un'operazione molto complessa, a fronte della quale le province potranno certamente impegnarsi per aggiornare i rispettivi statuti.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) si riserva di effettuare un approfondimento sulla questione, essendo stata prospettata una criticità in merito proprio dalle rappresentanze delle province.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) segnala che, con lo svolgimento di una sorta di *election day* su tutto il territorio nazionale, si corre il rischio che elezioni amministrative provinciali finiscano per assumere impropriamente una connotazione politica, con effetti che potrebbero andare al di là delle specificità locali.

Il sottosegretario Wanda FERRO concorda sulla opportunità di riflettere sull'*election day*, che, tuttavia oltre, a facilitare la partecipazione dei cittadini, determinerebbe anche un risparmio economico non indifferente.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che spesso la disaffezione dell'elettorato è determinata anche da una eccessiva frequenza delle votazioni, per cui una razionalizzazione delle consultazioni elettorali potrebbe essere opportuna. In ogni caso, si tratta di temi molto complessi, essendo coinvolti interessi di primaria importanza a volte confliggenti, per cui è indispensabile individuare una soluzione quanto più possibile equilibrata.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (FdI) ritiene necessario un allineamento delle scadenze elettorali anche per abituare i cittadini alla novità di tornare, dopo molti anni, a votare per gli organi provinciali.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) sottolinea che tutte le osservazioni emerse nel dibattito sono interessanti e meritevoli di attenzione, a dimostrazione che il tema è decisamente complesso e per questo richiede tempi adeguati di riflessione, per ridisegnare l'architettura istituzionale del Paese, in modo più efficace e funzionale.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) evidenzia l'inopportunità di far coincidere il collegio elettorale per le elezioni provinciali con il territorio provinciale, poiché in questo modo continuerebbero a prevalere

le rappresentanze dei capoluoghi rispetto a quelle delle aree periferiche e di minori dimensioni, che risultavano invece più tutelate dalle precedenti norme elettorali che prevedevano più collegi interprovinciali.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) assicura che la questione è ancora oggetto di approfondimento. Qualora non vi fossero i tempi per ridisegnare i collegi elettorali, si potrebbe valutare la possibilità di svolgere una prima elezione sulla base di collegi unici provinciali e, successivamente, di prevedere quelli subprovinciali, facendo attenzione però alla omogeneità degli ambiti territoriali.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) nota che si potrebbe demandare agli stessi organi provinciali il compito di disegnare i collegi elettorali subprovinciali, sulla base della maggiore conoscenza dei rispettivi territori.

Il senatore [LISEI](#) (FdI) sottolinea che i molteplici contributi emersi nel dibattito dimostrano come sia possibile collaborare con l'obiettivo di dare risposte concrete e soddisfacenti ai cittadini. Per questo motivo, giudica affrettata la scelta del Movimento 5 Stelle di non partecipare più ai lavori del Comitato ristretto ancor prima che fosse definito un testo unificato.

Concorda con il senatore Parrini sulla opportunità di restituire una maggiore rappresentatività delle aree interne e meno popolate, evitando una sovrapposizione con le elezioni regionali quanto a estensione del collegio elettorale.

Ritiene preferibile lo svolgimento delle elezioni provinciali in un medesimo giorno, sia per razionalizzare i costi sia per favorire la partecipazione dei cittadini, ma si dichiara disponibile al confronto anche su questo aspetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Legislatura 19^a - 1^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 66 del 17/05/2023

Attiva riferimenti normativi

Copia questo link

IN SEDE REFERENTE

[\(57\)](#) [ASTORRE](#) e altri. - *Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

[\(203\)](#) [SILVESTRONI](#) e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

[\(313\)](#) [SILVESTRONI](#) e [LIRIS](#). - *Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

[\(367\)](#) [ROMEO](#) e altri. - *Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

[\(417\)](#) [Licia RONZULLI](#) e altri. - *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

[\(443\)](#) [Valeria VALENTE](#) e [MIRABELLI](#). - *Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

[\(459\)](#) [PARRINI](#). - *Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

[\(490\)](#) [Mariastella GELMINI](#) e altri. - *Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

[\(556\)](#) [Alessandra MAIORINO](#) e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 57, 203, 367, 417, 443, 459, 490 e 556, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 313 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 3 maggio.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 313, d'iniziativa dei senatori Silvestroni e Liris, che interviene sulla disciplina dell'elezione dei sindaci e dei consiglieri delle Città metropolitane.

Esso si compone di nove articoli. In particolare, l'articolo 1 richiama il comma 22 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014 (cosiddetta "legge Delrio"), nella parte in cui lo statuto della Città metropolitana demanda la determinazione del proprio sistema elettorale alla legge statale.

L'articolo 2 dispone la contestuale elezione a suffragio universale e diretto sia del sindaco metropolitano sia del consiglio metropolitano. A tal fine, si precisa che il territorio della Città metropolitana viene suddiviso in due circoscrizioni: l'una coincidente col Comune capoluogo, l'altra con i restanti Comuni. Rispetto all'elezione dei consiglieri metropolitani, si dà atto che il numero dei soggetti eletti nel Comune capoluogo non può superare la metà del numero complessivo dei consiglieri da eleggere.

L'articolo 3 estende le modalità di svolgimento delle elezioni ovvero dei rinnovi dei consigli comunali - disciplinate dalla legge n. 182 del 1991 - anche ai consigli metropolitani, in caso di elezione diretta.

All'articolo 4 vengono individuate le fasi preparatorie del procedimento elettorale, contemplando dapprima la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, da determinarsi con un decreto del sindaco metropolitano, che divida il numero aggiornato degli abitanti per il numero dei seggi del consiglio metropolitano. Poi, quanto alla presentazione delle liste dei candidati alla carica di consiglieri metropolitani, nonché a quella di sindaco metropolitano, sono specificate delle finestre temporali antecedenti la data delle elezioni, al fine di garantire l'esame preventivo delle candidature e la verifica di eventuali motivi di inammissibilità.

Per la presentazione delle liste delle circoscrizioni, occorre la sottoscrizione di almeno 1.500 cittadini elettori residenti nella città metropolitana: per la raccolta delle firme e la relativa autenticazione, si estende la normativa vigente in tema di procedimenti elettorali, implementata dalla possibilità di apporre la firma telematica mediante posta elettronica certificata.

Sotto altro profilo, all'atto di presentazione delle liste circoscrizionali, i candidati alla carica di sindaco e i delegati di lista possono dichiarare il collegamento tra la lista e uno dei candidati a sindaco. Inoltre, è previsto il rispetto dell'equilibrio di genere, a pena di inammissibilità della lista stessa.

L'articolo 5 reca indicazioni operative sulle modalità di votazione per le elezioni del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano, da effettuarsi con un'unica scheda: questa presenta il contrassegno di ogni lista circoscrizionale, affiancato da due righe per l'indicazione di eventuali preferenze. In sintesi, l'elettore ha, dunque, quattro possibilità: può votare per un candidato sindaco senza esprimere voti per le liste circoscrizionali; per un candidato sindaco e per una delle liste a lui collegate; per un candidato sindaco e per una delle liste a lui non collegate; per la sola lista circoscrizionale senza esprimere voti per i candidati alla carica di sindaco metropolitano. Si specifica, inoltre, che in caso di espressione di due preferenze da parte dell'elettore, un candidato deve essere di sesso maschile ed uno di sesso femminile, a pena di annullamento della seconda preferenza. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato alla carica di sindaco metropolitano e per più di una lista, si considererà valido il solo voto al candidato, ma nulli i voti di lista.

L'articolo 6 dispone che la cifra elettorale di ogni lista di candidati alla carica di consigliere metropolitano sia costituita dalla somma di voti validi. Per l'assegnazione dei consiglieri ad ogni lista, sono assegnati tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti. Dunque, l'ufficio elettorale determina sia la cifra elettorale di ogni lista, sia la cifra individuale dei singoli candidati in base ai voti di preferenza conseguiti; dopodiché, procede al riparto dei seggi tra le liste. Una volta determinato il numero di seggi spettanti a ogni lista, viene proclamato eletto alla carica di consigliere metropolitano il candidato sindaco con numero di voti immediatamente inferiore a quello proclamato eletto sindaco.

L'articolo 7, intervenendo sul comma 22 dell'articolo 1 della legge Delrio, esplicita la modalità di elezione diretta per i sindaci metropolitani e per i consigli metropolitani, pur lasciando facoltà agli statuti delle singole Città metropolitane di discostarsene.

L'articolo 8 contempla norme di coordinamento con le disposizioni di cui al testo unico sull'ordinamento degli enti locali, favorendo altresì l'adeguamento degli statuti che già prevedono l'elezione diretta alla presente proposta nel minor tempo possibile, così da garantirne l'operatività fin dalle prime elezioni metropolitane utili.

In ragione di tale proposta, l'articolo 9 sopprime l'odierno sistema di individuazione del sindaco metropolitano, attualmente operata in assenza di elezione, proclamando tale di diritto il sindaco del Comune capoluogo.

Con riferimento alla bozza di testo unificato in corso di elaborazione, informa che si è in attesa di alcuni approfondimenti tecnici da parte del Ministero dell'interno, in particolare sulla estensione dei collegi, sui tempi di applicazione della norma e su eventuali norme transitorie. A causa degli eventi

alluvionali in Emilia Romagna, vi è stato un comprensibile ritardo del Ministero nella comunicazione dei dati richiesti. Tuttavia, esprime l'auspicio che entro la prossima settimana sia possibile sottoporre al Comitato ristretto la bozza definitiva del testo unificato.

In conclusione, propone di trattare il disegno di legge n. 313 congiuntamente alle altre proposte già all'esame, che vertono sul medesimo argomento.

Da ultimo, fa presente che sono in corso approfondimenti istruttori, insieme al Ministero dell'interno, per addivenire alla corretta predisposizione di alcune disposizioni della bozza di testo unificato all'esame del Comitato ristretto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Legislatura 19^a - 1^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 72 del 06/06/2023

Attiva riferimenti normativi

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(313) SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani

(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

(490) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 maggio.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) dà conto dell'esito del Comitato ristretto, che ha terminato i propri lavori lo scorso 1° giugno, ricordando che in tale data è stata adottata la bozza finale di testo unificato da sottoporre alla valutazione della Commissione.

Esprime soddisfazione per la decisione del Gruppo MoVimento 5 Stelle di riprendere i lavori nel Comitato, pur esprimendo un netto dissenso sul merito del provvedimento. Sottolinea che, nel corso del dibattito, sono emersi interessanti spunti di approfondimento, in particolare su questioni tecniche, per le quali è stato prezioso il supporto del Ministero dell'interno. Con l'auspicio che, anche in seduta plenaria, possa esserci un confronto ampio e costruttivo, come nella sede ristretta, deposita quindi la bozza di testo unificato, pubblicata in allegato, proponendone l'adozione come testo base.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) chiede se nel testo della relatrice sia stata verificata l'incompatibilità tra la carica di sindaco di un comune con quella di sindaco di una città metropolitana o di presidente di una provincia.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) precisa che su questo aspetto trova applicazione l'articolo 56, comma 2, del testo unico degli enti locali (TUEL), secondo il quale nessuna può candidarsi alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune o di una provincia. È già consentito quindi che un sindaco in carica possa candidarsi alle elezioni per il presidente della provincia o viceversa.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) chiede se anche per lo svolgimento delle elezioni dei consigli delle Città metropolitane si intende attendere la scadenza naturale del mandato, in analogia con quanto è previsto per le elezioni dei consigli provinciali.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) precisa che le elezioni provinciali si dovrebbero tenere nel 2024, in concomitanza con le elezioni europee. Si attenderà invece la scadenza del mandato degli organi delle Città metropolitane.

Il sottosegretario Wanda FERRO precisa che nel 2024 si potranno svolgere contestualmente le elezioni per il 64 per cento dei consigli provinciali, il cui mandato termina nel 2023, e per altre 7 amministrazioni, la cui scadenza è appunto nel 2024. Ovviamente, si dovrà attendere la naturale scadenza del mandato di presidenti e consigli provinciali nei casi in cui il termine è nel 2025.

Quanto al quesito posto dal senatore Parrini, sottolinea che resta ferma la normativa sull'ineleggibilità prevista dall'articolo 60, comma 1, numero 12, del TUEL.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) ricorda che probabilmente la norma relativa alla incandidabilità e ineleggibilità sarà modificata nell'ambito della riforma del TUEL.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) invita a rivedere tale aspetto, in quanto è inopportuno modificare il sistema delle autonomie locali, con un ritorno all'elezione diretta, senza prima aver chiarito tale questione e senza aver definito le risorse umane e finanziarie, nonché le competenze dei relativi organi.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) assicura che su tali aspetti potranno intervenire eventuali modifiche in sede emendativa.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di adottare la bozza di testo unificato predisposta dalla relatrice come testo base per il seguito dell'esame, rinviando la decisione sui tempi di svolgimento della discussione generale e sul termine per gli emendamenti a un Ufficio di Presidenza da convocare la prossima settimana.

La proposta del Presidente è quindi posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Legislatura 19^a - 1^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 75 del 20/06/2023

Attiva riferimenti normativi

Copia questo link

IN SEDE REFERENTE

[\(57\)](#) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

[\(203\)](#) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

[\(313\)](#) SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani

[\(367\)](#) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

[\(417\)](#) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

[\(443\)](#) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

[\(459\)](#) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

[\(490\)](#) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani

[\(556\)](#) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 giugno.

Il [PRESIDENTE](#), considerato il rilievo dei disegni di legge nn. 57 e connessi, in materia di elezione diretta dei presidenti delle Province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci, propone di richiedere sul testo unificato adottato come base per il seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 20-*bis*, comma 7, del Regolamento, il parere del Comitato per la legislazione.

La Commissione conviene.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) chiede di svolgere ulteriori audizioni sul testo unificato, che presenta numerose novità rispetto ai disegni di legge su cui è stato svolto il primo ciclo di audizioni informali e sui quali si è poi concentrato il lavoro del Comitato ristretto.

Si apre un breve dibattito nel quale intervengono il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) e la relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az).

All'esito del dibattito, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare per le ore 14 di domani, mercoledì 21 giugno, il termine per indicare i soggetti da audire, in ragione di non più di due per ciascun Gruppo. Propone altresì che le audizioni siano svolte in Ufficio di Presidenza, anche da remoto, a partire dalle ore 13 di martedì 27 giugno, con l'intesa di concluderle entro le ore 16,30, orario di inizio della seduta dell'Assemblea.

Propone infine di posticipare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 18 di giovedì 29 giugno.

La Commissione conviene.

[\(615\)](#) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

[\(62\)](#) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

[\(273\)](#) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Riprende la discussione generale congiunta.

La senatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) sottolinea che, dopo gli errori compiuti in passato, che hanno causato disaffezione verso la politica e diffidenza nei confronti della pubblica amministrazione, penalizzata dai tagli economici e dal blocco del *turnover*, occorre recuperare la fiducia dei cittadini, soprattutto per la fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A suo avviso, pertanto, occorre responsabilizzare gli enti locali, più vicini al cittadino, risalendo poi al livello delle province e delle regioni, fino ad arrivare allo Stato, nella erogazione dei servizi essenziali.

Il disegno di legge d'iniziativa governativa va in questa direzione, riconoscendo autonomia agli enti locali e territoriali. A suo avviso, in questo modo è possibile riconoscere le specificità dei territori, attraverso la definizione dei LEP, dando così un'occasione di riscatto anche a quelli più svantaggiati, che finora sono stati penalizzati da decisioni assunte a livello centrale.

Pur ritenendo maturi i tempi per una nuova riforma del Titolo V, dopo aver valutato gli effetti di quella approvata nel 2001, concorda sulla opportunità di approvare intanto una legge quadro, che definisca le regole procedurali per l'approvazione delle intese con le Regioni, superando le contrapposizioni ideologiche e affrontando le singole questioni di merito, per migliorare le condizioni di vita dei cittadini italiani.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si sofferma su due questioni di carattere procedurale, rinviando per le considerazioni critiche sul merito a quanto già emerso durante il dibattito.

In primo luogo, ritiene gravemente inopportuno procedere nell'esame del disegno di legge in titolo, nonostante la mancata costituzione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che - come ricordato dal Ministro nella scorsa seduta - proprio perché organo bicamerale potrebbe esprimere un atto di indirizzo vincolante sullo schema di intesa.

In secondo luogo, considerato che la legge che recepisce l'intesa tra lo Stato e la Regione è rinforzata, in quanto approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sarebbe preferibile che la legge quadro, in quanto volta a delineare la cornice di riferimento delle leggi di recepimento delle intese, sia dotata di rango costituzionale, ossia provvista di una valenza gerarchica superiore rispetto alle leggi di recepimento delle intese.

Il ministro CALDEROLI, nel condividere l'osservazione del senatore Parrini sul ruolo indispensabile della Commissione parlamentare per le questioni regionali, auspica che questa venga costituita quanto prima, sicuramente in tempo per l'approvazione definitiva del disegno di legge in esame.

A proposito del rapporto tra la legge quadro e la legge di recepimento dell'intesa, precisa che l'alternativa sarebbe rappresentata dal ricorso diretto all'intesa, senza le garanzie della legge quadro.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Legislatura 19^a - 1^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 81 del 28/06/2023

Attiva riferimenti normativi

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(313) SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani

(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

(490) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza di oggi, si è deciso di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo unificato, già previsto per le ore 18 di domani, giovedì 29 giugno, alle ore 12 di lunedì 3 luglio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

Legislatura 19^a - 1^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 83 del 05/07/2023

Attiva riferimenti normativi

Copia questo link

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(313) SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani

(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

[\(417\)](#) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

[\(443\)](#) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

[\(459\)](#) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

[\(490\)](#) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani

[\(556\)](#) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 28 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 14 di ieri, martedì 4 luglio, sono stati presentati 172 emendamenti e due ordini del giorno (pubblicati in allegato) riferiti al testo unificato.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (FdI) ritira l'emendamento 3.13.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Legislatura 19^a - 1^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 91 del 20/07/2023

Attiva riferimenti normativi

Copia questo link

IN SEDE REFERENTE

[\(57\)](#) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

[\(203\)](#) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

[\(313\)](#) SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani

[\(367\)](#) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

[\(417\)](#) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

[\(443\)](#) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

[\(459\)](#) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

[\(490\)](#) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani

[\(556\)](#) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 luglio scorso.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az), in relazione agli emendamenti presentati, informa che sono già in corso valutazioni per approfondire e migliorare alcune questioni di merito. Auspica quindi che si proceda quanto prima alla illustrazione degli emendamenti, magari già a partire dalla seduta di martedì 25 luglio.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ricorda che si è convenuto di lasciare aperta anche la prossima settimana la discussione generale che inizierà oggi e che si concluderà probabilmente proprio nella seduta di martedì 25 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che si potrà iniziare l'illustrazione degli emendamenti orientativamente martedì 25 luglio, o al più tardi il giorno successivo.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene che il progetto di riforma del sistema di elezione degli organi delle Province interessi i cittadini non tanto per la possibilità di eleggere direttamente il presidente e il consiglio provinciale, quanto per l'inefficiente funzionamento degli enti di area vasta. Pertanto, a suo avviso, sarebbe più importante risolvere le criticità nell'erogazione dei servizi, per esempio legati alla manutenzione della rete stradale.

In secondo luogo, segnala l'opportunità di uno snellimento del testo in esame, in quanto l'eccessiva complessità può determinare difficoltà interpretative.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ricorda l'approccio costruttivo e non pregiudizialmente contrario del Partito democratico alla proposta di reintroduzione dell'elezione diretta del presidente della Provincia e del Consiglio. Tuttavia, ritiene che una eventuale riorganizzazione delle Province debba essere accompagnata e giustificata dall'attribuzione di nuove funzioni agli enti intermedi, per rispondere alla domanda di servizi dei cittadini e alle esigenze legate alla loro gestione da parte delle amministrazioni locali più piccole.

Di conseguenza, però, occorre conferire alle Province anche la dotazione di personale e le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle ulteriori funzioni, per scongiurare il rischio di disattendere le aspettative che l'elezione diretta comporta circa l'esercizio dell'azione politica-amministrativa. In assenza di risorse adeguate, infatti, sarebbe impossibile per qualsiasi organo di governo provinciale esercitare la necessaria discrezionalità nel formulare la propria proposta di amministrazione del territorio, aggravando la disaffezione dei cittadini verso la politica.

Chiede pertanto garanzie al Governo sulla copertura degli oneri finanziari, affinché non vi sia, attraverso lo strumento della legge delega, un rinvio a tempo indeterminato del trasferimento delle risorse.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) ritiene che, con il progetto di riforma in esame, sia alto il rischio di deludere le aspettative dei cittadini, la cui insoddisfazione è determinata dalla inadeguatezza dei servizi erogati, come è emerso nel ciclo delle ulteriori audizioni svolte sul testo unificato predisposto in sede di Comitato ristretto.

Infatti, se si ripristina il sistema di elezione diretta e si rinvia a una delega esercitabile entro diciotto mesi la definizione delle funzioni delle Province e il relativo trasferimento di risorse, è probabile che la riforma sarà percepita dai cittadini come un provvedimento che interessa solo la classe politica e che produrrà effetti negativi a carico degli organi di governo provinciali chiamati a operare in assenza di adeguate dotazioni economiche e di personale.

Nel sottolineare che la posizione del Movimento 5 stelle è distante da quella prefigurata nel testo in esame, auspica l'accoglimento di alcune proposte di modifica, per evitare il rischio che sia trascurato l'interesse pubblico a vantaggio di pochi.

Il senatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) esprime una valutazione complessivamente positiva del testo in esame, sottolineando l'importanza di reintrodurre anche a livello provinciale l'elezione diretta. Ricorda che la sua parte politica ha avversato in passato l'elezione di secondo grado di rappresentanti dei cittadini, con riferimento non solo agli organi di governo delle Province, ma addirittura al Senato, come prospettato al tempo della riforma costituzionale del Governo Renzi. Riconosce che vi sono criticità riguardo alle funzioni e alle dotazioni di risorse e di personale, del resto inevitabili se si considera la complessità di una riforma tesa a ripristinare enti a cui sono stati sottratti competenze, personale e stanziamenti. Trattandosi di cambiamenti molto significativi, è necessario ricorrere allo strumento della delega, con l'auspicio che sia possibile intervenire più rapidamente, anche prima della scadenza prevista di diciotto mesi, per la definizione di compiti, risorse e personale. A tale riguardo, considerato che il passaggio delle funzioni delle Province alle Regioni in passato non è stato accompagnato da un concomitante trasferimento di risorse, è evidente che per effettuare il percorso inverso non si potranno sottrarre fondi alle Regioni stesse. Conclude, auspicando che in sede emendativa sia possibile apportare ulteriori miglioramenti al testo unificato.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ritiene che non sia dimostrabile una connessione diretta tra il malfunzionamento delle Province e la riforma del 2014 sul meccanismo di elezione dei presidenti e dei consigli provinciali. Piuttosto, la causa va ricercata nella consistente riduzione dei trasferimenti destinati alle Province.

Ciò nonostante, il Partito democratico non è pregiudizialmente contrario a un ripristino dell'elezione diretta. Occorre però tenere presente che attualmente l'ente, sebbene riceva investimenti adeguati alla sua funzione di stazione appaltante, continua a essere in difficoltà per la spesa corrente, legata all'esercizio di funzioni fondamentali, attualmente circoscritte alla manutenzione stradale e alla edilizia scolastica, anche a causa di significativi tagli al personale.

Riconosce che la soluzione dell'elezione di secondo grado si è rivelata inefficace nella pratica, poiché i sindaci e i consiglieri comunali eletti anche negli organi provinciali non riescono a svolgere contemporaneamente entrambe le funzioni, così che la Provincia ha perso la sua capacità di conciliare le istanze di area vasta operando un riequilibrio tra i capoluoghi e le zone interne, che è poi il compito specifico della politica.

Ricorda di aver presentato già nella scorsa legislatura un disegno di legge per superare questa criticità, in sede di riforma del testo unico degli enti locali, con una soluzione - che peraltro ritiene ancora valida - di compromesso, anche per tenere conto delle differenti posizioni all'interno della composita maggioranza che sosteneva il Governo Draghi. Per la precisione, si propone di consentire ai presidenti delle Province di costituire proprie giunte, anche numerose, composte da amministratori esclusivamente dedicati al compito di governo del territorio provinciale.

Per giustificare l'elezione diretta, però, occorre attribuire ulteriori funzioni alle Province, con la relativa dotazione economica, umana e strumentale per esercitarle. Dal punto di vista economico, non è ancora chiara la quantificazione complessiva degli oneri, su cui incide in particolare il costo per il personale. A tale riguardo, sottolinea un'ulteriore difficoltà, derivante dall'acquisizione di qualifiche superiori - e quindi di migliori condizioni economiche - da parte del personale trasferito alle Regioni, cui nel frattempo sono state attribuite competenze di gestione diretta di funzioni precedentemente svolte a livello provinciale. Pertanto, un eventuale nuovo trasferimento alle dipendenze degli organi provinciali potrebbe essere particolarmente difficoltoso.

Per quanto riguarda il sistema elettorale, invita la relatrice a una particolare cautela sulla definizione di sistemi utilizzabili solo in sede di prima applicazione, tra l'altro con un unico collegio elettorale coincidente con il territorio provinciale, che sarebbe in contraddizione con la funzione della Provincia di riequilibrare il peso elettorale dei capoluoghi e quello delle aree interne. Auspica quindi che si evitino soluzioni affrettate, ripristinando eventualmente il meccanismo precedente, su cui si sono espressi favorevolmente tanti amministratori di differente orientamento politico, cioè un sistema proporzionale con premio di maggioranza e collegi provinciali.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, secondo una Nota del ministero dell'Interno, i costi per l'elezione diretta di presidenti e consiglieri provinciali, nonché di sindaci e consigli metropolitani, nelle regioni ad autonomia ordinaria, sono pari complessivamente a circa 223 milioni di euro.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (FdI) sottolinea che, secondo il documento consegnato dalla Corte dei conti, gli oneri degli organi istituzionali nel 2013, quindi prima della riforma, ammontavano a 78 milioni circa.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) rileva che la cifra complessiva quindi è di circa 300 milioni, cui vanno aggiunte le risorse necessarie per lo svolgimento delle nuove funzioni.

La senatrice [SPINELLI](#) (FdI) sottolinea che, con la riforma del 2014, l'ente provinciale ha perso il ruolo di coordinamento nel rapporto tra enti locali e Regioni, a svantaggio dei sindaci dei Comuni più piccoli. Successivamente, sono stati introdotti alcuni correttivi, per esempio con l'attribuzione al presidente della Provincia di una indennità pari a quella del sindaco del Comune capoluogo.

Conviene sulle criticità sottolineate dal senatore Parrini, ritenendo tuttavia prevalente l'esigenza di rappresentanza degli interessi di tutti i territori, con la previsione di collegi uninominali, proprio a tutela degli enti di minori dimensioni.

Sottolinea che, sulle linee generali della riforma, vi è un orientamento condiviso, per cui auspica che sia possibile proseguire il lavoro costruttivo svolto finora al fine di risolvere le criticità evidenziate. Per esempio, per quanto riguarda il personale, si potrebbero trovare soluzioni alternative, per il nuovo trasferimento dalla Regione alla Provincia, attraverso comandi o distacchi, o misure compensative legate alla mobilità.

Conclude, sottolineando l'importanza di un esercizio efficace delle funzioni provinciali, soprattutto quando sono complementari a quelle comunali, come accade per esempio per la manutenzione delle strade.

Il ministro CALDEROLI segnala che è in discussione presso la 6ª Commissione il disegno di legge di delega per la riforma fiscale (Atto Senato [797](#)), nell'ambito del quale dovrebbe essere affrontato anche il tema del consolidamento dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, come richiesto da UPI e ANCI. In effetti, attualmente il finanziamento delle Province è legato solo ai tributi connessi al trasporto su gomma, Rc auto e imposta provinciale di trascrizione (IPT), che non sono ovviamente sufficienti a offrire al cittadino la garanzia della erogazione dei servizi. Ricorda infine che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione, le funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni devono essere finanziate integralmente.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) ritiene che non si possa ridurre la riforma delle Province solo a una questione di mancanza di risorse, che peraltro sono necessarie anche a Comuni e Regioni. A suo avviso, è indispensabile, dopo gli effetti disastrosi della riforma del 2014, che questi enti

recuperino dignità, attraverso la legittimazione dell'elezione diretta, e siano messi in grado di svolgere funzioni importanti, che al momento non sono più esercitate, per esempio per la tutela dell'ambiente e delle acque. Anche nella gestione del ciclo dei rifiuti, il coordinamento provinciale è indispensabile perché si raggiunga la massa minima di volumi per lo smaltimento.

A suo avviso, corrispondere alle attese dei cittadini non consiste tanto nel ridurre il personale politico, quanto invece nel rispondere a esigenze concrete della collettività.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) sottolinea l'approccio responsabile del Partito democratico che, pur avendo promosso la riforma del 2014, è disponibile a metterla in discussione, riconoscendo i limiti emersi in fase di attuazione.

Il lavoro costruttivo svolto in sede di Comitato ristretto ha consentito di modificare l'impostazione originaria proposta dalla maggioranza, secondo cui l'essenza della riforma doveva riguardare il metodo di elezione degli organi provinciali. In corso d'opera, si è spostata invece più opportunamente l'attenzione sulle funzioni da attribuire alle Province, che peraltro il Gruppo PD, attraverso propri emendamenti propone di aumentare ulteriormente, includendo le competenze in materia di protezione civile, ambiente e sicurezza del lavoro. Conseguentemente, assume particolare rilievo la dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie per un efficace esercizio di queste funzioni. Da questo punto di vista, ritiene che occorra un supplemento di istruttoria per superare le criticità già emerse nel dibattito. Analogo discorso riguarda il sistema elettorale, indicato solo per la prima applicazione e la cui definizione a regime è stata delegata al Governo. Ritiene altresì che la previsione di abbassare dal 50 al 40 per cento la soglia per l'elezione al primo turno del presidente della Provincia e del sindaco metropolitano rappresenti un *vulnus* che contraddice la ricerca di una maggiore legittimazione e autorevolezza degli organi di governo e impedisce una collaborazione fattiva con la sua parte politica. Se si intende davvero costruire un percorso comune, a suo avviso, occorre concentrare l'attenzione sulle funzioni da attribuire alle Province, sull'individuazione delle risorse necessarie per supportare adeguatamente le funzioni e sul sistema elettorale. Questi tre elementi rappresentano le condizioni necessarie per avviare un confronto utile e privo di pregiudiziali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Legislatura 19^a - 1^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 92 del 26/07/2023

Attiva riferimenti normativi

Copia questo link

IN SEDE REFERENTE

[\(57\)](#) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

[\(203\)](#) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

[\(313\)](#) SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani

[\(367\)](#) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

[\(417\)](#) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

[\(443\)](#) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

[\(459\)](#) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

[\(490\)](#) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani

[\(556\)](#) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province

- e petizione [n. 488 ad essi attinente](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 luglio scorso.

Riprende la discussione generale congiunta.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene doveroso da parte del Parlamento un giudizio sullo stato di applicazione della cosiddetta legge Delrio e sugli effetti dell'introduzione della elezione di secondo livello per gli organi delle Province e delle Città metropolitane. A suo avviso, l'elezione indiretta potrebbe risultare funzionale in una democrazia compiuta e matura, mentre determina effetti distorsivi se inserita in un contesto di crisi del sistema politico, dei partiti e dei corpi intermedi, qual è quello che attraversa il Paese. Nel Sud Italia, in particolare, dove alcuni partiti sono diventati dei meri comitati elettorali, che si attivano solo in funzione delle consultazioni elettorali, i meccanismi di elezione indiretta finiscono per favorire la proliferazione di una sorta di "mercato del voto".

Nell'esprimere un giudizio del tutto negativo sugli effetti della legge n. 56 del 2014, quindi, concorda sulla opportunità di un ripristino dell'elezione diretta, che - nonostante i suoi limiti a causa di fenomeni corruttivi e astensionismo - quanto meno restituisce ai cittadini la possibilità di esercitare la propria sovranità.

Vi sono tuttavia alcuni aspetti da approfondire. Innanzitutto, la riattribuzione di funzioni significative alle Province fa emergere la illogica esiguità della composizione dei consigli provinciali e metropolitani, che risultano meno numerosi dei consigli comunali delle città capoluogo, pur rappresentando territori più vasti. Per questo motivo, ricorda di aver presentato un emendamento volto ad aumentare il numero dei consiglieri, pur nella consapevolezza che tale proposta potrà risultare impopolare in una fase contraddistinta da un atteggiamento dell'opinione pubblica contrario alla politica. Ritiene tuttavia che sia un grave errore ottenere risparmi di bilancio penalizzando la rappresentanza democratica, così come ritiene che il taglio del numero dei parlamentari abbia causato un difetto di rappresentatività dei territori più periferici e abbia anche messo in difficoltà i partiti di minori dimensioni.

In secondo luogo, esprime considerazioni critiche sulla soluzione proposta nel testo unificato riguardo alla disciplina elettorale. A suo avviso, sarebbe preferibile ripristinare il meccanismo previgente, basato su collegi uninominali e successiva ripartizione in base al consenso proporzionale delle liste collegate.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) ricorda che il superamento delle Province, previsto dalla legge n. 56 del 2014, non si è potuto realizzare compiutamente, essendo venuta meno l'abolizione dell'ente provincia introdotta dalla riforma costituzionale del 2016, che non è entrata in vigore non avendo superato il vaglio del *referendum* costituzionale.

A suo avviso, si sarebbe potuto aggiornare la disciplina vigente ammodernandola secondo la successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale, come proposto dal disegno di legge n. 490, di cui è prima firmataria. Prende atto che invece la maggioranza ha preferito tornare al sistema di elezione diretta, intercettando probabilmente una richiesta trasversale diffusa sui territori.

Ritiene tuttavia che emergano alcune criticità. In particolare, al di là degli oneri per gli emolumenti del personale politico eletto direttamente, bisognerebbe individuare subito le funzioni e competenze da attribuire alle Province, con la relativa dotazione di risorse economiche e di personale necessaria per il loro svolgimento, invece di rinviarne la definizione con una delega al Governo.

A suo avviso, nel corso dell'esame in sede referente, il Governo dovrebbe chiarire quale sarà il nuovo assetto delle Province, anche per evitare polemiche sui costi della politica. Per questo motivo, sospende per il momento il giudizio sul testo unificato in discussione.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) precisa che il Partito democratico non è aprioristicamente contrario all'elezione diretta del presidente e del Consiglio provinciale. Tuttavia, come rilevato dalla senatrice Gelmini, non si dovrebbe procedere al ripristino dell'elezione diretta senza avere prima risolto la questione delle funzioni e delle dotazioni di risorse economiche e di personale da attribuire per il loro svolgimento.

Sottolinea che già la riforma del 2014 ha trasferito alcune funzioni alle Regioni, lasciandone altre residuali in capo alle Province, senza prevedere un adeguato supporto in termini di stanziamenti e personale. Conseguentemente, aspetti importanti come la navigabilità e il controllo degli argini dei fiumi, la viabilità e la manutenzione delle strade, sono stati trascurati a causa della confusione nel riparto delle competenze e della insufficiente dotazione di risorse.

In secondo luogo, con riferimento al sistema elettorale, formula considerazioni critiche sulla possibilità di evitare il ballottaggio qualora il candidato alla carica di presidente della Provincia e di sindaco metropolitano ottenga il 40 per cento dei voti validi. Si tratterebbe, infatti, di un premio di maggioranza eccessivo. Su tale aspetto, preannuncia che la sua parte politica intende insistere per mantenere la percentuale del 50 per cento, che peraltro garantisce una maggiore legittimazione agli eletti.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (FdI) dà atto alla relatrice di aver svolto un complesso lavoro di sintesi tra le molteplici proposte presentate, cercando di dare giustamente riscontro alle diverse istanze, considerato che si sta avviando un percorso di risanamento dopo l'esperienza negativa della elezione indiretta del presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, introdotta dalla legge n. 56 del 2014. Tale meccanismo, infatti, aggrava la disaffezione per la politica, aumentando la distanza dei cittadini dai luoghi della decisione dei processi democratici.

Dal momento che la riorganizzazione degli enti territoriali con la definitiva soppressione delle Province è stata respinta in occasione del *referendum* sulla riforma costituzionale del 2016, si è optato per la soluzione - individuata dal testo unificato in esame - di tornare al sistema di elezione diretta, attribuendo alla Provincia un complesso di importanti funzioni, tra cui quella di connettere e rappresentare sia i territori di minori dimensioni, sia le aree metropolitane, spesso soffocate dal centralismo del Comune capoluogo.

Ritiene quindi positiva l'introduzione di un sistema di elezione diretta anche per la Città metropolitana, dove a suo avviso il *vulnus* alla democrazia è ancora più grave, poiché molti cittadini restano esclusi dal processo di elezione del sindaco metropolitano, in quanto coincidente con il sindaco del Comune capoluogo. A tale proposito, anticipa di aver presentato l'emendamento 3.3 con cui si propone di modificare la denominazione del sindaco metropolitano con quella di presidente della Città metropolitana, per evitare confusioni di tipo lessicale e politico.

Sottolinea che si è opportunamente espunto dal testo qualsiasi riferimento ai Comuni, in particolare con riferimento al ballottaggio, per evitare polemiche e consentire un adeguato e organico approfondimento in altra sede.

Per quanto riguarda il meccanismo elettorale, ritiene che la questione sia ancora aperta: pur considerando valida la soluzione prospettata dalla relatrice, con l'individuazione di collegi subprovinciali per ovviare alla definizione di un unico collegio coincidente con il territorio della provincia, ritiene preferibile il ripristino del previgente sistema elettorale, che tra l'altro alcuni costituzionalisti reputano opportuno adottare anche per l'elezione dei parlamentari. In tal senso, è stato presentato l'emendamento 7.3, a prima firma del presidente Balboni.

Si dichiara disponibile a discutere ulteriormente sulle funzioni da attribuire alle Province.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) ritiene importante procedere a una rivisitazione della disciplina sugli enti territoriali, perché la riforma del 2014 ha messo in difficoltà gli amministratori degli enti di area vasta nell'erogazione dei servizi alla popolazione. Ricorda che, con il *referendum* costituzionale del 2016, i cittadini si sono pronunciati contro la soppressione dell'ente provincia, probabilmente dimostrando maggiore lungimiranza rispetto alla classe politica. A suo avviso, in quell'occasione sarebbe stato più opportuno riflettere sulla riorganizzazione delle Regioni, che hanno mostrato inefficienze e disfunzionalità nel periodo della pandemia.

Per quanto riguarda il testo unificato in esame, ritiene necessario discutere innanzitutto del ruolo delle Province, che hanno competenza su questioni importanti - al momento del tutto trascurate - per la vita quotidiana dei cittadini, dalla viabilità e manutenzione delle strade, anche in rapporto alla gestione della fauna selvatica, sebbene su questo aspetto debba vigilare la Regione, all'edilizia scolastica.

Segnala inoltre la necessità di attribuire alle Province la funzione di stazione unica appaltante, attualmente svolta dalla Città metropolitana, anche per fornire un supporto tecnico ai Comuni: soprattutto quelli con meno di cinquemila abitanti, infatti, non hanno al loro interno le competenze tecniche e professionali per svolgere gli adempimenti necessari.

Assicura quindi che il MoVimento 5 Stelle collaborerà per risolvere i problemi emersi in questi anni.

Il senatore [MELONI](#) (PD-IDP) sottolinea che il Partito democratico ha sempre avuto particolare attenzione per l'autonomia territoriale, valorizzando in particolare gli enti locali e le municipalità, che caratterizzano la storia del Paese.

A suo avviso, il provvedimento in esame è l'occasione per rimettere ordine nella disciplina degli enti territoriali, dopo che la modifica costituzionale del 2016, che prevedeva la soppressione dell'ente provinciale, non è stata confermata dal *referendum* costituzionale. Si potrà discutere, poi, l'ordine di priorità delle questioni da affrontare, magari definendo prima le funzioni e le risorse da attribuire alle Province così rinnovate, per poi affrontare le modalità di elezione diretta, possibilmente con un meccanismo coerente con l'obiettivo di rivitalizzare democraticamente questi organismi, assicurando la rappresentanza a tutti i territori che compongono l'area vasta. Su questi aspetti ritiene che si debba continuare a lavorare con spirito costruttivo.

Auspica che si intenda evitare di decidere formule elettorali nel solo presupposto di assicurare il vantaggio a una specifica coalizione politica, dato che spesso succede che il risultato della competizione elettorale non sia conforme a quello atteso. Ribadisce, quindi, la opportunità di non

modificare la soglia del 50 per cento per l'elezione del presidente della Provincia e del sindaco metropolitano, che conferisce maggiore legittimazione democratica agli eletti.

Ritiene altresì necessaria una migliore distinzione tra Province e Città metropolitane, correggendo gli errori commessi in passato, definendone meglio le rispettive funzioni.

Si tratta di un lavoro complesso, da affrontare procedendo con ordine, senza accelerazioni, in vista delle elezioni, che impedirebbero di analizzare tutte le criticità sottolineate nel dibattito. In una fase storica di particolare disaffezione dei cittadini rispetto alla politica, occorre evitare che la nuova riforma sia percepita come un intervento a vantaggio della classe politica, perché in questo modo si finirebbe per alimentare ulteriormente le sollecitazioni populiste.

Non essendoci ulteriori richieste di interventi, il presidente [TOSATO](#) dichiara conclusa la discussione generale congiunta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Legislatura 19^a - 1^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 93 del 26/07/2023

Attiva riferimenti normativi

Copia questo link

IN SEDE REFERENTE

[\(57\)](#) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

[\(203\)](#) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

[\(313\)](#) SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani

[\(367\)](#) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

[\(417\)](#) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

[\(443\)](#) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

[\(459\)](#) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

[\(490\)](#) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani

[\(556\)](#) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province

- e petizione [n. 488 ad essi attinente](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nell'odierna seduta antimeridiana, si è conclusa la discussione generale congiunta.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az), in sede di replica, osserva che sta per iniziare un nuovo percorso, dopo mesi di approfondimento di temi complessi, per restituire dignità a enti che sono rimasti indefiniti dopo lo svuotamento di competenze, risorse e personale operato nel 2014 e la mancata soppressione come organi costituzionalmente rilevanti, in esito al referendum costituzionale del 2016.

Ricorda che già negli ultimi anni si era tentato di rivitalizzare le Province restituendo alcuni fondi, attraverso la previsione di stanziamenti nelle leggi di bilancio, ma senza riuscire a coprire i tagli imposti a partire dal 2011.

Precisa che il testo all'esame non risolve certamente i problemi delle risorse economiche, per cui già nella prossima manovra finanziaria bisognerà prevedere risorse adeguate allo svolgimento delle ulteriori funzioni che saranno attribuite.

Esprime soddisfazione per il proficuo lavoro svolto in sede di Comitato ristretto, dopo gli iniziali contrasti sulle norme elettorali per i Comuni, che infatti sono state poi espunte dal testo proprio per

favorire il dialogo con le opposizioni. Rileva che nessuna parte politica ha espresso preclusioni sul ritorno all'elezione diretta e questo è già un presupposto importante per perfezionare poi il testo attraverso gli emendamenti, procedendo sempre con uno spirito di collaborazione costruttiva.

Con riferimento ai dubbi espressi se si possa attribuire alla sola introduzione dell'elezione di secondo livello la responsabilità della decadenza delle Province, osserva che in effetti, oltre alla sottrazione di personale e risorse, la mancanza di una imputazione di responsabilità politica diretta sul territorio, a suo avviso, ha causato inefficienza nel lavoro concreto quotidiano al servizio dei cittadini. Certamente, il percorso per restituire alle Province la loro funzionalità, tenendo conto della loro eterogeneità per estensione e conformazione territoriale, nonché per consistenza demografica, non si esaurirà con il ripristino della elezione diretta.

Nel dibattito, sono emerse molte sollecitazioni sulle funzioni da attribuire alle Province. Ricorda che nel testo unificato si è optato per il conferimento di funzioni fondamentali, rinviando poi ai decreti legislativi, che il Governo potrà adottare entro diciotto mesi, la possibilità di individuare ulteriori funzioni da attribuire sia alle Province sia alle Città metropolitane. Tale proposta, in ogni caso, non preclude un confronto con gli altri enti territoriali ed eventuali modifiche derivanti dall'approvazione delle leggi in tema di autonomia differenziata e riforma fiscale. Al contempo, ritiene impossibile prevedere fin d'ora la dotazione di risorse umane ed economiche. A tale riguardo, ritiene condivisibili le considerazioni della senatrice Spinelli circa la possibilità di prevedere forme di incentivo per favorire il trasferimento del personale dalle Regioni, che garantiscono migliori condizioni contrattuali, alle Province, e sulla necessità di prevedere soluzioni per restituire rappresentatività ai Comuni di minori dimensioni.

Sottolinea che non vi è una sfasatura dei tempi previsti per le deleghe al Governo, trattandosi di questioni differenti: dodici mesi per la determinazione dei collegi e diciotto mesi per le funzioni e il sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane.

Ricorda che, dopo la originaria proposta di un unico collegio corrispondente al territorio provinciale, si è convenuto di introdurre collegi subprovinciali. Vi sono proposte per l'istituzione di collegi uninominali, in alternativa a quelli plurinominali previsti all'articolo 10 del testo unificato. Ritiene che su tale aspetto il dibattito sia ancora aperto e la soluzione potrà essere individuata in sede di esame degli emendamenti, sempre con l'obiettivo però di garantire la migliore rappresentanza territoriale possibile, senza penalizzare i centri più piccoli e i territori periferici delle Province e al fine di garantire servizi ottimali ai cittadini.

Concorda con il senatore De Cristofaro sulle distorsioni determinate dall'elezione di secondo livello: quando non decidono direttamente i cittadini, si creano dinamiche che portano ad accordi perfino tra partiti di coalizioni diverse.

Esprime apprezzamento per le considerazioni della senatrice Pirro sulle difficoltà derivanti dal sistema di elezione indiretta per le Città metropolitane, che tra l'altro spesso non risultano ben distinte dalle Province. Da ciò discende la necessità di un intervento per renderle effettivamente funzionali.

Osserva che la soluzione dell'*election day* nel 2024 è stata ponderata proprio al fine di garantire la più ampia partecipazione al voto possibile, in modo da applicare quanto prima la nuova disciplina, sebbene poi si dovrà attendere l'esercizio della delega da parte del Governo per la determinazione definitiva dei collegi. Occorre però accelerare i tempi, per le importanti funzioni che le Province già dovrebbero esercitare, per esempio, per la manutenzione stradale, come è risultato evidente in occasione dei recenti nubifragi verificatisi nel Nord Italia.

Dopo aver ricordato la complessità dell'intervento normativo previsto, essendo più difficile apportare modifiche mirate piuttosto che disegnare *ex novo* l'organizzazione degli enti territoriali, ringrazia per gli spunti di riflessione provenienti da tutti i Gruppi e per il prezioso supporto del sottosegretario Ferro.

Il sottosegretario Wanda FERRO rivolge un ringraziamento alla relatrice e ai senatori che sono intervenuti nell'ampio dibattito svolto, per condividere le proprie esperienze e valutazioni circa gli effetti negativi della cosiddetta riforma Delrio.

Sottolinea innanzitutto la necessità di tornare a un'elezione diretta per restituire alla sovranità popolare la scelta dei propri rappresentanti. Sulla questione della consistenza numerica dei consigli provinciali e metropolitani, sollevata dal senatore De Cristofaro, ritiene che la riflessione sia ancora in corso.

È ormai convinzione comune che si debba restituire agli enti di area vasta la loro funzione di intermediazione tra Comuni e Regioni, aggiornandone tuttavia la configurazione alla nuova fase storica, caratterizzata dall'emergenza climatica e dai disastri provocati dal dissesto idrogeologico, tema su cui vi è spesso un conflitto con le Regioni.

Sottolinea che l'elenco delle funzioni delle Province, una volta che siano state stabilite quelle essenziali all'articolo 4 del testo unificato, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e alla manutenzione stradale, potrà essere ampliato, sempre con l'obiettivo di perseguire l'interesse dei cittadini, che accomuna tutti i Gruppi. Sottolinea che la questione delle risorse, requisito fondamentale per lo svolgimento delle funzioni, sarà delegata al Governo e quindi sarà valutata con attenzione dal Ministero competente.

Il ruolo della stazione unica appaltante sarà fondamentale anche per i consorzi dei Comuni, che si auspica saranno sempre più numerosi, al fine di rendere servizi più efficienti ai cittadini, soprattutto in fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Registra un solo motivo di contrapposizione, legato alla percentuale del 40 per cento per l'elezione del presidente della Provincia e del sindaco metropolitano. Tale soglia, tuttavia, è motivata dalla considerazione che quella del 50 per cento non assicura adeguata governabilità, poiché i partiti sono disposti a stringere alleanze anche incoerenti con la sola finalità di raggiungere il ballottaggio. Per quanto riguarda il sistema elettorale, che potrà essere migliorato attraverso gli emendamenti, ricorda che le Province sono state istituite con l'obiettivo di rappresentare il loro territorio, quindi occorre evitare che risultino un duplicato delle Regioni.

Conclude, auspicando che si proceda con ordine, senza forzare il confronto, facendo in modo di restituire utilità alle Province, che possono soddisfare quelle istanze dei cittadini che le Regioni faticano a interpretare, a causa della maggiore estensione territoriale, ridisegnando altresì le competenze degli enti territoriali per evitare conflitti e sovrapposizioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Legislatura 19^a - 1^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 94 del 27/07/2023

Attiva riferimenti normativi

Copia questo link

IN SEDE REFERENTE

[\(57\)](#) *ASTORRE e altri.* - *Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

[\(203\)](#) *SILVESTRONI e altri.* - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

[\(313\)](#) *SILVESTRONI e LIRIS.* - *Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

[\(367\)](#) *ROMEO e altri.* - *Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

[\(417\)](#) *Licia RONZULLI e altri.* - *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

[\(443\)](#) *Valeria VALENTE e MIRABELLI.* - *Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

[\(459\)](#) *PARRINI.* - *Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

[\(490\)](#) *Mariastella GELMINI e altri.* - *Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

[\(556\)](#) *Alessandra MAIORINO e altri.* - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

- e petizione [n. 488 ad essi attinente](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri si sono svolti gli interventi di replica della relatrice e del sottosegretario Wanda FERRO.

Dà quindi avvio alla fase di illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, interviene la senatrice [GELMINI](#) (Az-IV-RE), che si sofferma sulla proposta 1.1 la quale va inserita in una serie di proposte emendative volte a

trasporre all'interno del testo unificato le istanze del proprio Gruppo già contenute nell'A.S. n. [490](#) a sua prima firma sull'elezione indiretta.

Più in generale, si concentra sul complesso degli emendamenti al testo unificato in esame, evidenziando come essi possano essere suddivisi in cinque gruppi.

Il primo gruppo è costituito da emendamenti che traspongono la già citata proposta di legge a sua prima firma nel testo unificato della Commissione, al fine di aggiornare la disciplina attualmente vigente, armonizzandola con la successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale, senza tuttavia ritornare alla logica delle "vecchie province" intese come istituzioni di rappresentanza diretta delle comunità politiche locali. Tra questi emendamenti, a titolo esemplificativo, vi sono quelli che eliminano il riferimento all'elezione diretta degli organi consiliari delle province e delle città metropolitane ovvero reintroducono l'assemblea dei sindaci come organo di governo delle province o reintroducono la conferenza metropolitana come organo di governo delle città metropolitane.

Il secondo gruppo di emendamenti interviene sulle funzioni e sulle competenze delle province, come, ad esempio, le proposte che mantengono le funzioni fondamentali attualmente in vigore e integrano la gestione dell'edilizia scolastica con la gestione di compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado, artistica e professionale, nonché la funzione, previa intesa con i comuni, di centrale unica di committenza e di organizzazione di concorsi e procedure selettive. In questo gruppo, rientrano anche gli emendamenti finalizzati a modificare le funzioni fondamentali delle province, disciplinando dettagliatamente la materia della tutela e valorizzazione dell'ambiente e aggiungendo alcune funzioni di protezione civile e di polizia locale.

Il terzo gruppo di emendamenti riguarda le proposte volte a modificare il sistema di elezione degli organi di governo delle "nuove" province. Tra questi emendamenti vi sono sia quelli che mantengono il sistema di elezione indiretta degli organi rappresentativi e di governo sia quelli che intervengono sul sistema di elezione diretta per apportarvi delle modifiche.

Il quarto gruppo di emendamenti sopprime sostanzialmente la fase transitoria in cui, secondo la proposta in discussione, non vengono fissate né le funzioni né le modalità di elezione delle province, essendo la disciplina di tali materie delegata al Governo, con la conseguenza di procedere comunque al rinnovo anticipato degli organi attualmente in carica, determinando un'interruzione traumatica delle esperienze in corso, senza che le "nuove" province abbiano ancora preso forma.

Il quinto ed ultimo gruppo di emendamenti assume una valenza residuale e riguarda alcune specifiche questioni, come le competenze aggiuntive per le province montane e confinanti con Stati esteri, nonché l'abrogazione del limite dei tre mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, in considerazione della difficoltà di assicurare il ricambio del sindaco nei comuni di piccole dimensioni.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) illustra l'emendamento 2.1 interamente sostitutivo dell'articolo 2, volto ad introdurre la giunta provinciale e a disciplinare le funzioni fondamentali delle province, attraverso correttivi alla legge Delrio in senso alternativo rispetto al testo unificato in discussione. Si sofferma quindi sull'emendamento 2.8, che prevede la possibilità per i presidenti delle province di revocare gli assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio provinciale.

Interviene incidentalmente la relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) che, con riguardo all'emendamento 2.8, fa presente come tale facoltà sia già prevista in base all'articolo 46 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL).

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) illustra l'emendamento 2.6 che, riprendendo la proposta di legge del Movimento 5 Stelle, introduce il concetto di rappresentanza territoriale tra i criteri di composizione della giunta provinciale.

La senatrice [GELMINI](#) (Az-IV-RE), nel rinviare alla illustrazione complessiva precedentemente svolta, si focalizza sugli emendamenti 2.2 e 2.3 riguardanti, rispettivamente, l'assemblea dei sindaci e le modalità di elezione, attraverso il meccanismo di secondo grado, del presidente della provincia.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) procede all'illustrazione degli emendamenti 2.4, 2.7 e 2.11, sottolineando la necessità di giungere in tempi rapidi all'approvazione del disegno di legge in esame, al fine di ridefinire il ruolo e le funzioni degli enti provinciali.

Infatti, nel sottolineare che oggi l'ente provincia non solo risulta depotenziato, ma anche prossimo all'estinzione, ritiene che vada contrastata la campagna demagogica volta a ridurre le dimensioni e il ruolo degli organi politici, con il solo effetto di peggiorare la qualità dei servizi forniti ai cittadini.

Rivendica quindi le proposte emendative sull'innalzamento del numero dei consiglieri e degli assessori provinciali, rammentando che i tagli apportati negli ultimi anni hanno compresso gli spazi di democrazia e azzerato importanti presidi territoriali, come quelli rappresentati da sindaci e assessori di piccoli comuni, incarichi questi spesso ricoperti da cittadini che hanno svolto un lavoro proficuo per le rispettive comunità territoriali.

Rappresenta, altresì, la necessità di riqualificare un ente intermedio come le province, il cui ruolo è prezioso, come si evince anche dal fatto che, di recente, molti comuni di piccole dimensioni hanno chiesto di avvalersi degli enti provinciali come centrali uniche appaltanti, ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dal PNRR.

Infine, sottolinea come l'ente provinciale possa assumere una valenza importante anche ai fini della formazione sul territorio della classe politica.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 2.12, che interviene sulla disciplina delle incompatibilità degli amministratori locali, vietando il cumulo tra la carica di sindaco e quella di presidente della provincia.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), nel ricordare come il Gruppo del Partito democratico abbia a cuore la ridefinizione del ruolo delle province ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, si sofferma sulle proposte 2.9, nonché sugli identici emendamenti 2.13 e 2.14, evidenziando come queste riproducano il contenuto delle osservazioni inserite nel parere del Comitato per la legislazione. Al riguardo, esprime il proprio apprezzamento per il ruolo prezioso svolto da tale organismo, ai fini del miglioramento della qualità della tecnica legislativa.

Passando agli emendamenti relativi all'articolo 3, il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) illustra la proposta 3.1, finalizzata a differenziare il ruolo delle province da quello delle città metropolitane, avendo queste ultime una specificità propria che richiede una disciplina specifica, tra cui una conduzione unitaria delle politiche di trasporto e urbanistiche.

A tale riguardo, esprime apprezzamento per la proposta 3.3 del senatore De Priamo, che modifica la denominazione di sindaco metropolitano in presidente della città metropolitana, onde evitare confusioni linguistiche.

Dà poi conto dell'emendamento 3.5, con il quale si chiede di mantenere l'istituto della conferenza metropolitana quale sede di confronto con i sindaci dell'area metropolitana.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) illustra l'emendamento 3.2 interamente sostitutivo dell'articolo 3 e finalizzato a recuperare le proposte di legge del MoVimento 5 Stelle volte a valorizzare il concetto di rappresentanza e a eliminare la coincidenza tra il sindaco metropolitano e il sindaco del comune capoluogo di provincia. Altresì, con l'emendamento in esame, si interviene sulla disciplina riguardante le funzioni e le politiche di programmazione in capo alla città metropolitana.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (FdI) si sofferma sull'emendamento 3.3, precedentemente richiamato dal senatore Parrini, finalizzato a modificare la denominazione di sindaco metropolitano con quella di presidente della città metropolitana, onde evitare una confusione di carattere verbale, stante il fatto che, con la nuova disciplina, il sindaco metropolitano non coinciderà più con il sindaco del comune capoluogo.

La senatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti 3.7, 3.8, 3.10 e 3.15, concordando con le considerazioni di carattere generale precedentemente svolte dal senatore Paroli.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara quindi conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 e 3 del testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

Legislatura 19^a - 1^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 95 del 01/08/2023

Attiva riferimenti normativi

[\(57\)](#) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

[\(203\)](#) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

[\(313\)](#) SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani

[\(367\)](#) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

[\(417\)](#) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

[\(443\)](#) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

[\(459\)](#) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

[\(490\)](#) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani

[\(556\)](#) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province

- e petizione [n. 488 ad essi attinente](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 luglio.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), dopo aver sottolineato il valore costruttivo delle proposte del Gruppo M5S, illustra l'emendamento 4.2, con cui si prevede che il piano strategico del territorio provinciale abbia durata quadriennale, invece che triennale, al fine di favorire una pianificazione più ampia.

Con l'emendamento 4.10, si attribuisce alle Province la gestione dei servizi per il lavoro e dei centri per l'impiego, considerato che attualmente quella regionale risulta carente. In tal modo, si valorizzano gli enti di area vasta e si consente una diffusione di questo servizio in modo più capillare sul territorio.

Sottolinea che l'intervento normativo dovrebbe riguardare specificamente le funzioni provinciali, piuttosto che le norme elettorali degli organi di governo, poiché l'insoddisfazione dei cittadini - a suo avviso - è causata dai disservizi più che dalla impossibilità di scegliere direttamente i propri rappresentanti.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si sofferma sulla questione della rinuncia al ballottaggio, qualora un candidato riceva il 40 per cento dei consensi. Invita la maggioranza a evitare forzature su questo argomento, sia perché non è opportuno modificare le regole elettorali senza il consenso delle opposizioni, sia perché in questo modo si riduce la legittimazione del presidente della Provincia e del sindaco metropolitano. Tra l'altro, è possibile che la norma sia giudicata incostituzionale, come è avvenuto per le leggi elettorali n. 270 del 2005 (la cosiddetta legge Calderoli) e n. 52 del 2015 (cosiddetto *Italicum*), in quanto il premio di maggioranza del 60 per cento, pari ai tre quinti dei seggi, risulterebbe eccessivo, con effetti distorsivi sulla rappresentanza.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 4.0.1, sottoscritto da tutti gli esponenti del Partito democratico in Commissione, che introduce un articolo aggiuntivo per l'individuazione delle funzioni fondamentali delle Città metropolitane, sottolineando la necessità che gli enti territoriali ricevano adeguate risorse per l'esercizio dei compiti a essi affidati. A seguito degli eventi alluvionali registratisi recentemente nella provincia di Milano, segnala in particolare le funzioni indicate alla lettera c), con riferimento alla difesa del suolo, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, delle risorse idriche ed energetiche, nonché alle azioni di contrasto dei cambiamenti climatici e alla pianificazione di protezione civile.

Non essendovi richieste di intervento ulteriori, sono dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 4.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Legislatura 19^a - 1^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 97 del 02/08/2023

Attiva riferimenti normativi

Copia questo link

IN SEDE REFERENTE

[\(57\)](#) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

[\(203\)](#) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consiglieri provinciali e metropolitani

(313) SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani

(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

(490) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province

- e petizione n. 488 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, martedì 1° agosto.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti.

Non essendoci richieste di intervento sull'articolo 5, si passa alla illustrazione delle proposte di modifica riferite all'articolo 6.

Il senatore **CATALDI (M5S)** illustra l'emendamento 6.1, volto alla soppressione dell'articolo 6. Ritiene infatti che i problemi della inefficacia delle Province non derivino dalla scelta di una elezione di secondo livello.

Con l'emendamento 6.9, invece, si intende mantenere l'accesso al ballottaggio, prevedendo che sia eletto solo chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. A suo avviso, in questo modo si pone rimedio alla eccessiva frantumazione delle liste che si verifica al primo turno e si assegna una maggiore legittimazione democratica al candidato che risulti eletto.

La senatrice **MAIORINO (M5S)** ritiene opportuno mantenere l'attuale soglia per l'accesso al ballottaggio, evitando di portarla al 40 per cento, perché in questo modo, a suo avviso, si rispecchia più fedelmente la volontà dell'elettore. Sottolinea che tale modifica, tra l'altro, è stata oggetto di critiche da parte degli esperti nel corso delle audizioni.

Il senatore **DE CRISTOFARO (Misto-AVS)**, nell'illustrare gli emendamenti 6.3, 6.10 e 6.11, sottolinea che la sua parte politica è estremamente favorevole al ritorno al suffragio universale e diretto per l'elezione del presidente della Provincia. A suo avviso, infatti, l'esperienza dell'elezione di secondo livello è stata totalmente negativa, poiché ha favorito fenomeni esasperati di trasformismo.

Tuttavia, nel ripristinare il voto popolare, appare irragionevole modificare il sistema elettorale previgente, che si è dimostrato efficace, sostituendolo per di più con un meccanismo farraginoso, caratterizzato da collegi plurinominali e preferenze.

Ritiene inoltre criticabile la scelta di ridurre dal 50 al 40 per cento la soglia per l'accesso al ballottaggio, soprattutto in un periodo di alto astensionismo, in quanto l'elezione del presidente della Provincia da parte di una maggioranza relativa finisce per accrescere ulteriormente la distanza della politica dai cittadini.

La senatrice **TERNULLO (FI-BP-PPE)** illustra l'emendamento 6.7, con cui si propone che, fatte salve le incompatibilità previste dal TUEL, ciascun candidato a presidente della Provincia deve dichiarare di non aver accettato la candidatura quale presidente di provincia, sindaco o sindaco metropolitano in alcuna Provincia o Città metropolitana eventualmente coinvolte nello stesso turno elettorale.

Il senatore **MELONI (PD-IDP)** illustra l'emendamento 6.12, che è volto a ripristinare la percentuale del 50 per cento per l'elezione del presidente della Provincia, al fine di garantire la più ampia legittimazione democratica al candidato eletto. Invita la maggioranza a riflettere sui possibili effetti negativi di una elezione degli organi della Provincia da parte di una minoranza.

La senatrice **VALENTE (PD-IDP)** illustra l'emendamento 6.14, con cui si intende porre rimedio a un inconveniente di carattere tecnico. Infatti, secondo i termini stabiliti nel testo per l'indicazione dell'apparentamento con gruppi di candidati, in caso di ballottaggio, qualora a uno dei due candidati debba subentrare il primo in graduatoria, questi non avrebbe più la possibilità di effettuare tale indicazione. Pertanto, la proposta è di prevedere che il termine sia spostato alla domenica precedente al turno di ballottaggio.

Al di là della modifica molto puntuale, a suo avviso, tale svista dimostra che il provvedimento è stato predisposto in modo affrettato e superficiale. Invita pertanto a una maggiore ponderazione. Non essendoci richieste di ulteriori interventi, sono quindi dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 6.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

EMENDAMENTI

Legislatura 19^a - 1^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 83 del 05/07/2023

Attiva riferimenti normativi

Copia questo link

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490, 556

G/57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490, 556 NT/1/1

[Lisei, De Priamo](#)

Il Senato,

premessi che:

il nuovo sistema di elezione a suffragio universale e diretto di province e città metropolitane prevede una circoscrizione elettorale, coincidente con il territorio provinciale o metropolitano, ripartita in collegi;

l'articolo 10 del testo in esame prevede il conferimento al Governo di una apposita delega legislativa per la determinazione dei collegi per l'elezione dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani;

ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 10, il Governo si avvale della commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, o da un facente funzioni, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165;

vista la complessità delle procedure concernenti la determinazione dei collegi, provinciali e metropolitani, e delle possibili connessioni con le varie consultazioni elettorali che terranno prossimamente, si rende necessario predisporre sin d'ora le attività istruttorie connesse all'acquisizione dei dati, degli elementi informativi e degli strumenti operativi sui quali potranno basarsi le determinazioni della Commissione di cui si avvale il Governo ai sensi del comma 2 del citato articolo 10 per la predisposizione dello schema di decreto legislativo;

visto l'articolo 5, comma 2, lettera i) della legge 23 agosto 1988 n. 400;

impegna il Governo:

a costituire tempestivamente un gruppo di lavoro coordinato dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, o dal suo facente funzioni, e composto da esperti della materia, per la predisposizione della strumentazione e della metodologia tecnica, la creazione delle basi dei dati conoscitivi e di ogni altro elemento utile a fini istruttori per lo svolgimento dei lavori della Commissione di cui si avvale il Governo per la predisposizione dello schema di decreto legislativo, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, per la determinazione dei collegi per le elezioni delle province e delle città metropolitane.

G/57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490, 556 NT/2/1

[Tosato, Spelgatti, Occhiuto, Ternullo, Borghese](#)

Il Senato,

premessi che:

il nuovo sistema di elezione a suffragio universale e diretto di province e città metropolitane prevede una circoscrizione elettorale, coincidente con il territorio provinciale o metropolitano, ripartita in collegi plurinominali;

l'articolo 10 del testo in esame prevede il conferimento al Governo di una apposita delega legislativa per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani;

ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 10, il Governo si avvale della commissione composta dal presidente dell'Istituto

nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165;
vista la complessità delle procedure concernenti la determinazione dei collegi plurinominali, provinciali e metropolitani, e delle possibili connessioni con le varie consultazioni elettorali che terranno prossimamente, si rende necessario predisporre sin d'ora le attività istruttorie connesse all'acquisizione dei dati, degli elementi informativi e degli strumenti operativi sui quali potranno basarsi le determinazioni della Commissione di cui si avvale il Governo ai sensi del comma 2 del citato articolo 10 per la predisposizione dello schema di decreto legislativo;
visto l'articolo 5, comma 2, lettera i) della legge 23 agosto 1988 n. 400;

impegna il Governo

a costituire tempestivamente un gruppo di lavoro coordinato dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica e composto da esperti della materia, per la predisposizione della strumentazione e della metodologia tecnica, la creazione delle basi dei dati conoscitivi e di ogni altro elemento utile a fini istruttori per lo svolgimento dei lavori della Commissione di cui si avvale il Governo per la predisposizione dello schema di decreto legislativo, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, per la determinazione dei collegi plurinominali per le elezioni delle province e delle città metropolitane.

Art. 1

1.1

[Paita](#), [Gelmini](#), [Enrico Borghi](#), [Sbrollini](#), [Fregolent](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 2, sopprimere le parole da «; i componenti» fino alla fine del periodo.

Art. 2

2.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Introduzione della giunta provinciale e funzioni fondamentali delle province)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 54, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) la giunta provinciale";

b) al comma 55, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La giunta provinciale coadiuva il presidente della provincia nell'esercizio delle sue funzioni, nell'ambito delle deleghe ad essa attribuite e secondo quanto disposto dallo statuto";

c) dopo il comma 65 è inserito il seguente:

"65-bis. Il presidente della provincia nomina la giunta provinciale, composta da un massimo di quattro assessori scelti tra i sindaci dei comuni della provincia secondo criteri di rappresentanza territoriale e nel rispetto delle eventuali ulteriori disposizioni dello statuto. Nella nomina dei componenti della giunta il presidente della provincia garantisce la presenza di entrambi i sessi. Il presidente della provincia dà comunicazione della nomina della giunta al consiglio provinciale nella prima seduta successiva alla nomina. Il presidente della provincia può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio";

d) al comma 66, le parole: "scelto tra i consiglieri provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "scelto tra i componenti della giunta";

e) al comma 84, dopo le parole: "di consigliere provinciale" sono inserite le seguenti: ", di assessore provinciale";

f) al comma 85:

1) alla lettera a) è premessa la seguente:

"0a) adozione di un piano strategico quadriennale del territorio provinciale, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio";

2) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

"f-bis) gestione dei servizi per il lavoro e di centri per l'impiego, fatte salve le competenze regionali in materia;

f-ter) funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, nonché di assistenza tecnica e amministrativa ai fini dell'accesso e della gestione dei fondi strutturali europei";
g) il comma 88 è abrogato.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province procedono all'aggiornamento dei propri statuti, ai fini del loro adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1.».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

2.2

Paita, Gelmini, Sbroliini, Enrico Borghi, Scalfarotto, Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) l'assemblea dei sindaci»;*

b) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «presiede la giunta», aggiungere le seguenti: «e l'assemblea dei sindaci».*

c) *dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia, ha poteri deliberativi, propositivi, consultivi e di controllo, secondo quanto disposto dallo statuto. Il voto dei sindaci nell'assemblea può essere espresso anche per delega o a distanza attraverso appositi strumenti telematici. Ai fini delle deliberazioni dell'assemblea dei sindaci, la mancata espressione del voto del sindaco equivale a voto favorevole. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.».*

Conseguentemente, all'articolo 15 sopprimere il comma 5.

2.3

Paita, Gelmini, Enrico Borghi, Scalfarotto, Fregolent, Sbroliini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2:*

1) *al primo periodo anteporre il seguente: «Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.»;*

2) *al secondo periodo, sostituire le parole da: «quattro assessori» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «tre assessori per le province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti; col numero massimo di due assessori per le province con popolazione fino a 1.000.000 di abitanti.»;*

3) *sostituire i periodi dal quinto fino alla fine del comma con il seguente: «Il consigliere provinciale che assuma la carica di assessore della giunta provinciale cessa dalla carica di consigliere provinciale all'atto della relativa nomina e al suo posto subentra il primo tra i consiglieri non eletti»;*

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. La giunta provinciale collabora con il presidente della provincia nel governo dell'ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio provinciale o all'assemblea dei sindaci.»;*

c) *al comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia nello stesso giorno in cui è eletto il presidente della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.»;*

d) *dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia, il consiglio approva i bilanci dell'ente.»;*

e) *sopprimere il comma 7.*

Conseguentemente sopprimere gli articoli 6, 7 e, all'articolo 11, sostituire le parole: «6, 7, 8 e 9» con le seguenti: «8 e 9».

2.4

Paroli, Occhiuto, Ternullo

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il presidente della provincia nomina una giunta, con un numero massimo di assessori pari al numero massimo di assessori previsto per il comune capoluogo della medesima provincia.».

2.5

[Paroli, Occhiuto, Ternullo](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il presidente della provincia nomina una giunta, con un numero massimo di sei assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con una popolazione sino a 500.000 abitanti; con un numero massimo di otto assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con una popolazione compresa fra 500.001 e 1.000.000 di abitanti; con un numero massimo di dieci assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.».

2.6

[Cataldi, Maiorino](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «nomina una giunta», inserire le seguenti: «, secondo criteri di rappresentanza territoriale,».

2.7

[Occhiuto, Ternullo, Paroli, Silvestro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero con superficie territoriale superiore a 5.000 km/q»;*

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero con superficie territoriale superiore a 5.000 km/q».*

2.8

[Maiorino, Cataldi](#)

Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Il presidente della provincia può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.».

2.9

[Giorgis, Matera](#)

Al comma 2, sopprimere i periodi dal quinto al nono.

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 13, aggiungere il seguente: «13-bis. Il consigliere provinciale nominato assessore provinciale è sospeso dalla carica di consigliere provinciale per la durata dell'incarico di assessore. Il consiglio provinciale, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore provinciale, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali del gruppo di candidati cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati di tale ultimo gruppo sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti del gruppo di candidati collegati al presidente della provincia con la maggiore cifra elettorale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione».

2.10

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il consiglio provinciale è composto, oltre che dal presidente della provincia, da un numero di componenti pari al numero dei consiglieri comunali del capoluogo della medesima provincia.».

2.11

[Paroli, Occhiuto, Ternullo](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il consiglio provinciale è composto, oltre che dal presidente della provincia, da ventidue componenti nelle province con popolazione sino a 500.000 abitanti; da ventisei componenti nelle province con una popolazione compresa fra 500.001 e 1.000.000 di abitanti; da trentadue componenti nelle province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.».

2.12

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. All'articolo 63 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima del numero 1) è premesso il seguente: "01) chi ricopra, al momento dell'elezione, la carica di sindaco o presidente della provincia;"».

6-*bis*. Sono fatte salve le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legislazione vigente. Si applicano le disposizioni in materia di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del presidente della provincia previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

2.13

Giorgis, Matera

Al comma 7, sopprimere la parola: «assegnati».

2.14

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 7, sopprimere la parola: «assegnati».

2.15

Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai sensi all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

2.16

Tosato, Spelgatti

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai sensi all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

Art. 3

3.1

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

- *all'articolo 1 sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «città metropolitane»;*
 - *all'articolo 6, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «, sindaco o sindaco metropolitano» con le parole: «o sindaco»;*
 - *sopprimere l'articolo 8;*
 - *sopprimere l'articolo 9;*
 - *all'articolo 10, comma 1:*
 - *al capoverso, sostituire le parole: «, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9" con le parole: "e dei consigli provinciali ai sensi degli articoli 6 e 7»;*
 - *alla lettera d), sostituire le parole: «di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 in coerenza con la ripartizione delle circoscrizioni elettorali provinciali e metropolitane» con le parole: «di cui agli articoli 6 e 7 in coerenza con la ripartizione delle circoscrizioni elettorali provinciali»;*
 - *alla rubrica, sostituire le parole: «, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani" con le parole: "e dei consigli provinciali»;*
 - *sostituire l'articolo 11 con il seguente: «Art. 11 (Modalità transitoria di elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali) - 1. Nel caso in cui le prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge abbiano luogo prima della emanazione del decreto legislativo di cui al precedente articolo 10, la circoscrizione elettorale è articolata in un unico collegio elettorale coincidente con il territorio della provincia interessata.»;*
 - *all'articolo 12:*
 - *sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti: «1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto le funzioni e il sistema di finanziamento delle province anche mediante aggiornamento del vigente decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il coordinamento e il riordino delle disposizioni devono essere finalizzati alla garanzia della regolare costituzione e funzionamento degli organi degli enti locali, rappresentativi del territorio e delle popolazioni, e dei loro compiti con riferimento a tutte le materie e oggetti considerati nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:*

a) ferme restando le funzioni fondamentali attribuite alle province dalla presente legge, riordino e adeguamento delle medesime alle mutate esigenze e caratteristiche dell'area vasta, che tenga conto e valorizzi le specificità di ciascuno dei due livelli di governo;

b) individuazione delle ulteriori funzioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), da attribuire, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, alle province, anche nell'ambito dei settori già indicati dagli articoli 19 e 20 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e tenuto conto degli effetti determinati dall'applicazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56;

c) l'individuazione delle ulteriori funzioni di cui alla lettera b) da attribuire alle province è conseguente alla definizione per ogni settore dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione e alla insussistenza di riconosciute esigenze unitarie ad un livello superiore di governo;

d) valorizzazione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni; sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali;

e) garanzia che le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite alle province continuano a essere esercitate dagli enti cui sono già attribuite fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante;

f) riordino del sistema di finanziamento delle province, sulla base dei principi e criteri direttivi, riferiti alle province, di cui agli articoli 2, 11, 12, 13, 25 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;

g) integrazione, ai fini di cui alla lettera f) delle disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in modo da assicurare l'adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni attribuite alle province, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

h) riordino della normativa in materia di indennità, gettoni di presenza e status degli amministratori delle province anche attraverso le innovazioni rese necessarie dal coordinamento con le disposizioni della presente legge»;

- *alla rubrica, sopprimere le parole: «e delle città metropolitane»;*

- *all'articolo 15:*

- *sopprimere i commi 4 e 6;*

- *al comma 5, sopprimere le parole: «e alla conferenza metropolitana» e le parole: «o del consiglio metropolitano»;*

- *al comma 7, sopprimere le parole: «o Sindaco metropolitano»;*

- *sostituire il comma 9 con il seguente: «Le province adeguano i loro statuti e regolamenti entro sei mesi dalla prima applicazione sul territorio delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.».*

3.2

Cataldi, Maiorino

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 3.

(Elezione del sindaco metropolitano, nomina della giunta metropolitana e funzioni fondamentali della città metropolitana)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) la giunta metropolitana»;

b) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La giunta metropolitana coadiuva il sindaco metropolitano nell'esercizio delle sue funzioni, nell'ambito delle deleghe ad essa attribuite e secondo quanto disposto dallo statuto»;

c) il comma 19 è sostituito dal seguente:

«19. Il sindaco metropolitano è eletto con le modalità previste dai commi 58, 60, 61, 62, 63 e 64 del presente articolo e dura in carica cinque anni. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco metropolitano, sentita la giunta metropolitana, presenta al consiglio metropolitano le linee programmatiche del proprio mandato, che costituiscono le finalità da perseguire attraverso la pianificazione strategica metropolitana»;

d) il comma 21 è sostituito dal seguente:

«21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni e si rinnova in concomitanza con l'elezione del sindaco metropolitano»;

e) il comma 22 è abrogato;

f) al comma 24, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'incarico di consigliere metropolitano, di assessore metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18, è esercitato a titolo gratuito. Al sindaco metropolitano spetta un'indennità, determinata con le modalità di cui al comma 59»;

g) dopo il comma 39 è inserito il seguente:

«39-bis. Il sindaco metropolitano nomina la giunta metropolitana, composta da un minimo di tre a un massimo di sei assessori, scelti tra i sindaci dei comuni della città metropolitana secondo criteri di rappresentanza territoriale e nel rispetto delle eventuali ulteriori disposizioni dello statuto. Nella nomina dei componenti della giunta il sindaco metropolitano garantisce la presenza di entrambi i sessi. Il sindaco metropolitano dà comunicazione della nomina della giunta al consiglio metropolitano nella prima seduta successiva alla nomina. Il sindaco metropolitano può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio»;

h) al comma 40, le parole: «scelto tra i consiglieri metropolitani» sono sostituite dalle seguenti: «scelto tra i componenti della giunta»;

i) al comma 44:

1) alla lettera a), la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «quinquennale»;

2) alla lettera f), dopo le parole: «in ambito metropolitano» sono aggiunte le seguenti: «e per gli enti locali»;

3) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) gestione integrata degli interventi di difesa del suolo e ambientali e attuazione di piani di risanamento delle aree a elevato rischio ambientale;

f-ter) gestione integrata della programmazione, organizzazione e gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l'impiego, fatte salve le competenze regionali in materia;

f-quater) funzione di stazione unica appaltante;

f-quinques) assistenza tecnica agli enti locali per quanto concerne la progettazione europea e la rilevazione statistica;

f-sexies) gestione dei concorsi e formazione al personale per le amministrazioni locali».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le città metropolitane procedono all'aggiornamento dei propri statuti, ai fini del loro adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1.".

3.3

[De Priamo](#), [Della Porta](#), [Lisei](#), [Spinelli](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sindaco metropolitano» con le seguenti: «presidente della città metropolitana».

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «sindaco metropolitano» con le seguenti: «presidente della città metropolitana».

3.4

[Paita](#), [Gelmini](#), [Scalfarotto](#), [Fregolent](#), [Enrico Borghi](#), [Sbrollini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c, aggiungere la seguente: "c-bis) la conferenza metropolitana;"

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "presiede la giunta metropolitana", aggiungere le parole: "e la conferenza metropolitana".

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, sostituire le parole "da 24 a 43" con le seguenti: "da 24 a 41, 43,";

b) all'articolo 15, sopprimere il comma 5.

3.5

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) la conferenza metropolitana».

3.6

[Paita](#), [Gelmini](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, al primo periodo, anteporre il seguente: "Il sindaco metropolitano e' di diritto il sindaco del comune capoluogo."*;

b) *al comma 2, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

1. sostituire le parole "sei assessori" con le seguenti "tre assessori";
2. sostituire la parola "vicepresidente", ovunque compaia, con le seguenti "vicesindaco, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate";
3. sostituire le parole "otto assessori" con le seguenti "quattro assessori";

c) *Al comma 2, i periodi dal quarto fino alla fine del comma, sono sostituiti dai seguenti: "Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano. Il consigliere metropolitano che assuma la carica di assessore della giunta metropolitana cessa dalla carica di consigliere metropolitano all'atto della relativa nomina e al suo posto subentra il primo tra i consiglieri non eletti."*;

d) *dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. La giunta metropolitana collabora con il sindaco metropolitano nel governo dell'ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio metropolitano o alla conferenza metropolitana."*;

e) *sopprimere il comma 10.*

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 8 e 9 e all'articolo 11 sostituire le parole "6, 7, 8 e 9" con le seguenti: "6 e 7".

3.7

[Paroli, Occhiuto, Ternullo](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

"Il sindaco metropolitano nomina una giunta, con un numero massimo di assessori pari al numero massimo di assessori previsto per il comune capoluogo della medesima città metropolitana."

3.8

[Paroli, Occhiuto, Ternullo](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

"Il sindaco metropolitano nomina una giunta con un numero massimo di otto assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle città metropolitane con popolazione sino a 1.000.000 di abitanti; con un numero massimo di dieci assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle città metropolitane con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti."

3.9

[Cataldi, Maiorino](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «nomina una giunta», inserire le seguenti: «, secondo criteri di rappresentanza territoriale,».

3.10

[Occhiuto, Ternullo, Paroli, Silvestro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "ovvero con superficie territoriale superiore a 5.000 km/q";*

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero con superficie territoriale superiore a 5.000 km/q".*

3.11

[Maiorino, Cataldi](#)

Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Il sindaco metropolitano può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.».

3.12

[Giorgis, Matera](#)

Al comma 2, sopprimere i periodi dal quinto al nono.

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 13, aggiungere il seguente: «13-bis. Il consigliere metropolitano nominato assessore metropolitano è sospeso dalla carica di consigliere

metropolitano per la durata dell'incarico di assessore. Il consiglio metropolitano, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore metropolitano, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali del gruppo di candidati cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati di tale ultimo gruppo sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti del gruppo di candidati collegati al sindaco metropolitano con la maggiore cifra elettorale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione».

3.13

Della Porta, De Priamo, Lisei, Spinelli

Sopprimere il comma 3.

3.14

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida

Sostituire il comma 3 è con il seguente:

«3. Il consiglio metropolitano è composto, oltre che dal presidente metropolitano, da un numero di consiglieri metropolitani equivalente al numero dei consiglieri del comune capoluogo dell'area metropolitana.».

3.15

Paroli, Occhiuto, Ternullo

Sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. Il consiglio metropolitano è composto, oltre che dal sindaco metropolitano, da ventisei componenti nelle città metropolitane con popolazione sino a 1.000.000 di abitanti; da trentadue componenti nelle città metropolitane con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti."

3.16

Paita, Gelmini, Fregolent, Sbröllini, Enrico Borghi, Scalfarotto

Al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il sindaco metropolitano presenta un programma di mandato su cui il consiglio è chiamato ad esprimersi."

3.17

Giorgis, Matera

Al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i presidenti della provincia dalla legislazione vigente trovano applicazione anche nei confronti del sindaco metropolitano eletto ai sensi della presente legge».

3.18

Giorgis, Matera

Al comma 10, sopprimere la parola: «assegnati».

3.19

Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli

Al comma 10, aggiungere, infine, le seguenti parole: «ai sensi all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

3.20

Tosato, Spelgatti

Al comma 10, aggiungere, infine, le seguenti parole. "ai sensi all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

3.21

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 10 inserire i seguenti: «10-bis. La conferenza metropolitana è organo permanente della Città Metropolitana, ed è composta dal sindaco del comune capoluogo, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. L'incarico di componente della conferenza metropolitana è esercitato a titolo gratuito. Lo statuto determina le maggioranze per la validità delle sedute e delle deliberazioni della conferenza metropolitana.

10-ter. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 13.

10-*quater*. La Conferenza metropolitana, secondo le modalità e nei termini stabiliti dallo statuto, esprime al Consiglio metropolitano parere obbligatorio:

- a) sulla proposta di statuto e sulle sue modifiche;
- b) sulla proposta di piano strategico metropolitano;
- c) sul progetto di piano territoriale metropolitano.

Su tali atti il Consiglio metropolitano può discostarsi dal parere con motivazione espressa in relazione ai rilievi formulati. Qualora il parere non sia espresso nei termini stabiliti, si intende favorevole. Lo Statuto può individuare ulteriori provvedimenti di carattere generale per i quali sia previsto un previo parere obbligatorio da parte della Conferenza metropolitana.».

Art. 4

4.1

[Paita](#), [Gelmini](#), [Scalfarotto](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Enrico Borghi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 1, comma 85, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) gestione dell'edilizia scolastica nonché compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado e artistica e alla formazione professionale, attribuiti dalla legislazione statale e regionale";

b) dopo la lettera d, è inserita la seguente: "d-*bis*) previa intesa con i comuni interessati, esercizio delle funzioni di centrale unica di committenza e di soggetto aggregatore, nonché di organizzazione di concorsi e procedure selettive";

Conseguentemente, all'articolo 14, sostituire le parole "da 58 a 88" con le seguenti: "da 58 a 84, da 86 a 88".

4.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola "triennale" con la seguente: "quadriennale"

4.3

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

All'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a, sostituire le parole "delegate o assegnate" con le parole "attribuite o delegate";

b) al comma 1, lettera b), sopprimere le parole "nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente";

c) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-*bis*) tutela e valorizzazione dell'ambiente, relativamente alle funzioni di disciplina e controllo degli scarichi delle acque industriali e delle emissioni atmosferiche e sonore, autorizzazione unica ambientale, programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, autorizzazioni e controlli per la protezione della flora e della fauna e in materia ittico-venatoria;"

d) al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

"l-*bis*) predisposizione e realizzazione di programmi provinciali di previsione e prevenzione delle calamità e coordinamento dei volontari di protezione civile, in armonia con i programmi nazionali e regionali;

l-*ter*) polizia locale nelle materie di propria competenza."

4.4

[Gelmini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole «delegate o assegnate» con le seguenti: «attribuite o delegate»;

b) alla lettera b), sopprimere le parole «nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente»;

c) dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) tutela e valorizzazione dell'ambiente, relativamente alle funzioni di disciplina e controllo degli scarichi delle acque industriali e delle emissioni atmosferiche e sonore, autorizzazione unica ambientale, programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, autorizzazioni e controlli per la protezione della flora e della fauna e in materia ittico-venatoria;"

d) dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

"l-bis) predisposizione e realizzazione di programmi provinciali di previsione e prevenzione delle calamità e coordinamento dei volontari di protezione civile, in armonia con i programmi nazionali e regionali;

l-ter) polizia locale nelle materie di propria competenza."

4.5

[Paroli, Occhiuto](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "supporto alle attività economiche" inserire le seguenti: ", d'intesa con le Camere di commercio che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, le funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 580,".

4.6

[Tosato](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "supporto alle attività economiche" inserire le seguenti: ", d'intesa con le Camere di commercio competenti per territorio sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione,".

4.7

[Paroli, Occhiuto](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "supporto alle attività economiche" inserire le seguenti: ", d'intesa con le Camere di commercio competenti per territorio sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione,".

4.8

[Paroli, Occhiuto](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "supporto alle attività economiche" inserire le seguenti: ", d'intesa con le Camere di commercio competenti per territorio,".

4.9

[Maiorino, Cataldi](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

"f-bis) funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, nonché di assistenza tecnica e amministrativa ai fini dell'accesso e della gestione dei fondi strutturali europei;"

4.10

[Cataldi, Maiorino](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

"f-bis) gestione dei servizi per il lavoro e di centri per l'impiego, fatte salve le competenze regionali in materia;"

4.11

[Parrini](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire le seguenti: «l-bis) tutela e valorizzazione dell'ambiente, relativamente alle funzioni di disciplina e controllo degli scarichi delle acque industriali e delle emissioni atmosferiche e sonore, autorizzazione unica ambientale, programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, autorizzazioni e controlli per la protezione della flora e della fauna e in materia ittico-venatoria;

l-ter) predisposizione e realizzazione di programmi provinciali di previsione e prevenzione delle calamità e coordinamento dei volontari di protezione civile, in armonia con i programmi nazionali e regionali;

l-quater) polizia locale nelle materie di propria competenza;

l-quinquies) collocamento, politiche attive per il lavoro e formazione professionale.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente».

4.12

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire le seguenti: «l-bis) tutela e valorizzazione dell'ambiente, relativamente alle funzioni di disciplina e controllo degli scarichi delle acque industriali e delle emissioni atmosferiche e sonore, autorizzazione unica ambientale, programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, autorizzazioni e controlli per la protezione della flora e della fauna e in materia ittico-venatoria;

l-ter) predisposizione e realizzazione di programmi provinciali di previsione e prevenzione delle calamità e coordinamento dei volontari di protezione civile, in armonia con i programmi nazionali e regionali;

l-quater) polizia locale nelle materie di propria competenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente».

4.13

Franceschelli

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti: «l-bis) coordinamento delle strategie per le aree interne; l-ter) tartuficoltura, caccia e pesca.».

4.0.1

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Funzioni fondamentali delle città metropolitane)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le città metropolitane, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano, nel proprio ambito territoriale, le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza; all'uopo i comuni e le unioni danno atto, in sede di adozione del rispettivo Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, della coerenza dello stesso con le previsioni del piano strategico;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano; il piano territoriale metropolitano definisce gli obiettivi e gli indirizzi di governo del territorio per gli aspetti di rilevanza metropolitana e sovracomunale, in relazione ai temi individuati dalle norme e dagli strumenti di programmazione statali e regionali;

c) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente, tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, caccia e pesca nelle acque interne, protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali, organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello metropolitano, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; interventi volti al risparmio energetico, azioni di contrasto dei cambiamenti climatici, provvedimenti riguardanti le limitazioni di traffico, e pianificazione di protezione civile di competenza;

d) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano.

e) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

f) pianificazione integrata dei servizi di trasporto in ambito metropolitano, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

g) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

h) promuovere l'immagine unitaria del territorio metropolitano nelle sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche, e concorrere allo sviluppo delle attività ed iniziative di promozione turistica del territorio di competenza;

i) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

l) programmazione della rete scolastica metropolitana, nel rispetto della programmazione regionale, e gestione dell'edilizia scolastica di competenza;

m) politiche attive del lavoro, gestione dei centri per l'impiego, e controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio metropolitano;

n) coordinamento della polizia locale in ambito metropolitano nel rispetto della legge dello Stato, ai fini dell'ottimale esercizio delle funzioni in materia di mobilità sostenibile, di viabilità e di regolazione della circolazione stradale di competenza;

o) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; d'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, ed i piani di formazione del personale;

p) cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee, partecipazione a progetti di interesse comune per rafforzare il ruolo delle città metropolitane in ambito europeo.

2. Le funzioni fondamentali di cui al comma 1 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

3. Le città metropolitane, costituiscono, di norma, l'ambito territoriale ottimale per l'organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica relativi al servizio idrico integrato, allo smaltimento dei rifiuti, al trasporto pubblico locale, alla distribuzione del gas naturale, ed ai servizi di informatizzazione e digitalizzazione. Le regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, adeguano le proprie leggi in materia di servizi pubblici locali.».

Art. 5

5.1

[Paita, Sbrollini, Fregolent, Enrico Borghi, Scalfarotto](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Gelmini](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «con territorio interamente montano che confinino con Stati esteri» con le seguenti: «con territorio montano pari o superiore al 60 per cento della loro superficie territoriale complessiva e che confinino con Stati esteri».

5.3

[Gelmini](#)

Al comma 1 dopo le parole: «province con territorio interamente montano», inserire la seguente: «0».

5.4

[Meloni, Giorgis, Parrini, Valente](#)

Sopprimere il comma 3.

5.5

[Occhiuto, Ternullo](#)

Sopprimere il comma 3.

5.0.1

[Paita, Gelmini, Fregolent, Sbrollini, Enrico Borghi, Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56)

1. Alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 35 è sostituito dal seguente: "35. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 34, scrivendo il cognome, o in caso di omonimia, nome e cognome, di uno o due candidati compresi nella lista votata. Qualora siano espresse due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza";

b) al comma 50, le parole: "in materia di comuni" sono sostituite dalle seguenti: "in materia di province";

c) il comma 51 è sostituito dal seguente: "51. Le province sono disciplinate dalla presente legge, dall'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dalle disposizioni del testo unico, in quanto compatibili. Nelle ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lettere a) e c), del testo unico, si procede allo scioglimento del consiglio provinciale con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. In tale ipotesi decadono gli altri organi della provincia";

d) al comma 60, le parole: ", il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni" sono soppresse;

e) il comma 70 è sostituito dal seguente: "70. Le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale si tengono in una domenica del mese di ottobre e sono indette, entro il quarantesimo giorno antecedente la data fissata per la votazione, con decreto del presidente della provincia. Ciascuna candidatura alla carica di presidente della provincia è collegata ad una sola lista di candidati alla carica di consigliere provinciale. Le liste di candidati sono composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere e sono collegate ad un candidato alla carica di presidente della provincia. Le liste devono prevedere un'adeguata rappresentanza dei comuni del territorio e devono essere composte da un numero pari di candidati uomini e donne, collocati in ordine alternato, in ottemperanza all'articolo 51 della Costituzione. Ciascun elettore esprime un unico voto sul contrassegno di una lista di candidati al consiglio provinciale, collegata ad un candidato alla carica di presidente. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia. La cifra elettorale di ogni lista è data dal totale dei voti ottenuti dalla lista stessa. Non sono ammesse all'attribuzione dei seggi le liste che abbiano ottenuto meno del tre per cento dei voti validi. Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è attribuito il sessanta per cento dei seggi del consiglio provinciale, con arrotondamento all'unità più prossima in caso di cifra decimale. I restanti seggi sono attribuiti alle altre liste di candidati in proporzione ai voti ottenuti, applicando il meccanismo previsto dal comma 36, secondo, terzo e quarto periodo";

f) il comma 76 è sostituito dal seguente: "76. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome di uno o due candidati compresi nella lista votata. Qualora siano espresse due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. È nulla la scheda in cui siano stati votati il contrassegno di una lista ed il nominativo di un candidato a presidente non collegato a tale lista";

g) il comma 77 è sostituito dal seguente: "77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni ai sensi del comma 70. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane di età";

h) al comma 78, primo periodo, la parola: "ponderata" è sostituita dalle seguenti: ", fermo restando quanto stabilito dal comma 70, ultimo periodo".

Consequentemente:

a) *sopprimere gli articoli da 6 a 11;*

b) *all'articolo 14, sostituire le parole: "da 24 a 43" con le seguenti: "da 24 a 33, da 36 a 43," e le parole "da 58 a 88" con le seguenti: "58, 59, da 61 a 69, da 71 a 75, da 79 a 88";*

c) *all'articolo 15, sopprimere i commi da 1 a 3.*

Art. 6

6.1

[Cataldi, Maiorino](#)

Sopprimere l'articolo

6.2

[Paita, Gelmini, Fregolent, Enrico Borghi, Scalfarotto, Sbrollini](#)

Sopprimere l'articolo

6.3

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 7 e 10.

6.4

[Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'atto di presentazione della propria candidatura, ciascun candidato alla carica di presidente della provincia dichiara di collegarsi ad uno o più tra i gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale, di cui definisce altresì il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio, con dichiarazione inefficace se non convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.».

6.5

[Tosato, Spelgatti](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) di non aver accettato la candidatura quale presidente di provincia o sindaco metropolitano in alcuna provincia o città metropolitana eventualmente coinvolte nello stesso turno elettorale; »

6.6

[Della Porta, De Priamo, Lisei, Spinelli](#)

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la parola:* «sindaco»;

b) *sostituire le parole:* «alcun altro ente locale eventualmente coinvolto» *con le seguenti:* «alcuna provincia o città metropolitana eventualmente coinvolte».

6.7

[Occhiuto, Ternullo](#)

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la parola:* «, sindaco»;

b) *sostituire le parole:* «alcun altro ente locale eventualmente coinvolto» *con le seguenti:* «alcuna provincia o città metropolitana eventualmente coinvolte».

6.8

[Gelmini, Sbrollini](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente

"5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi".

Conseguentemente, al comma 6 sopprimere le parole «primo periodo,»

6.9

[Maiorino, Cataldi](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi».

6.10

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «il maggior numero di voti validi, purché corrispondente ad almeno il 40 per cento dei voti validi.» *, con le seguenti:* «la maggioranza assoluta dei voti validi.».

6.11

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «ad almeno il 40 per cento» *con le seguenti:* «ad almeno il 50 per cento più uno».

Conseguentemente, al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «, primo periodo,».

6.12

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «50 per cento più uno».

6.13

[Giorgis, Matera](#)

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno», con le seguenti: «entro la domenica precedente al turno di ballottaggio».

6.14

[Valente, Giorgis, Parrini, Meloni](#)

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno», con le seguenti: «entro la domenica precedente al turno di ballottaggio».

Art. 7

7.1

[Cataldi, Maiorino](#)

Sopprimere l'articolo

7.2

[Paita, Gelmini, Fregolent, Enrico Borghi, Scalfarotto, Sbrollini](#)

Sopprimere l'articolo.

7.3

[Balboni, Nastri, Della Porta, De Priamo, Lisei, Spinelli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Elezione del consiglio provinciale)

1. Il consiglio provinciale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al presidente della provincia. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8, secondo comma, 12, 13, 14, commi secondo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni.

2. Con il gruppo di candidati collegati sono presentati anche il cognome e il nome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio. Qualora più candidati al consiglio provinciale presentino lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia, essi presentano altresì il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

4. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

5. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

7. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo o insieme di gruppi si determina, distintamente per il gruppo ovvero per l'insieme di gruppi beneficiari del predetto premio di maggioranza e per gli altri gruppi o insieme di gruppi di candidati, secondo i criteri di cui al comma 5.

8. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 5.

9. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati. In secondo luogo, sino a concorrenza del numero degli ulteriori consiglieri da eleggere, sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.».

Consequentemente:

a) *all'articolo 6, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), sostituire le parole:* «per uno dei gruppi di candidati al consiglio provinciale» *con le seguenti:* «per uno dei candidati al consiglio provinciale»;

2) *sostituire la lettera c) con la seguente:* «c) per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo nonché per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno, intendendosi così votato anche il candidato alla carica di presidente della provincia collegato. Di conseguenza, nel caso di voto espresso per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, nonché per uno dei gruppi di candidati al consiglio provinciale ad esso non collegato, la scheda è nulla.»;

b) *all'articolo 10, sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Il Governo è delegato a adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali per l'elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali e dei collegi plurinominali dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Fermi restando i principi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993 la formazione dei collegi uninominali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993;

b) il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominali, sulla base della popolazione residente risultante dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, sia assegnato un numero di seggi di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente

risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio;

c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

d) attuare, integrare e coordinare le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 in coerenza con la ripartizione delle circoscrizioni elettorali provinciali e metropolitane in collegi plurinominali, definiti ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente articolo.».

7.4

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Elezioni del Consiglio provinciale)

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.

5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4 e successivamente sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 6.

10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia

non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

11. Compite le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.».

Conseguentemente, all'articolo 10:

- *al comma 1:*

- *alla lettera c), dopo la parola: «plurinominali» inserire le seguenti: «e di quelli uninominali per l'elezione del consiglio provinciale»;*

- *alla lettera d) sostituire le parole: «delle circoscrizioni elettorali provinciali e metropolitane in collegi plurinominali» con le parole: «dei collegi uninominali per l'elezione dei consigli provinciali e delle circoscrizioni elettorali metropolitane in collegi plurinominali»;*

- *alla rubrica, dopo la parola: «collegi» inserire le seguenti: «uninominali e».*

7.5

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire la parola: «plurinominali» con la seguente: «uninominali»;*

b) *sostituire il comma 3 con i seguenti:*

"3. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

3-bis. Ciascun gruppo di candidati deve rispettare l'alternanza dei generi.

3-ter. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno.

3-quater. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3-quinquies. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia."

Conseguentemente:

- *sopprimere i commi 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12;*

- *all'articolo 6, comma 8, sostituire le parole: «delegati dei gruppi interessati» con le seguenti: «candidati.»;*

- *sopprimere ovunque ricorrono, le parole: «gruppi di».*

7.6

Gelmini

Al comma 1, sostituire la parola: «otto», con la seguente: «dieci».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 1, lettera a) sostituire la parola: «otto», con la seguente: «dieci».

7.7

Occhiuto, Ternullo

Al comma 1, sostituire la parola: «otto», con la seguente: «dieci».

7.8

Giorgis, Matera

Al comma 2, sostituire le parole: «14, commi secondo» con le seguenti: «14, commi primo».

7.9

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 2, sostituire le parole: «14, commi secondo» con le seguenti: «14, commi primo».

7.10

Cataldi, Maiorino

Al comma 5 sopprimere le parole: «e la data di nascita».

7.11

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Sopprimere il comma 6.

7.12

Giorgis, Matera

Al comma 9, sostituire le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 10» con le seguenti: «Fermo restando quanto disposto dal comma 11».

7.13

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Al comma 9, sostituire le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 10» con le seguenti: «Fermo restando quanto disposto dal comma 11».

7.14

Cataldi, Maiorino

Sopprimere i commi 11 e 12

7.15

Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli

Al comma 11, sopprimere le parole: «, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o all'insieme dei gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi».

7.16

Tosato, Spelgatti

Al comma 11, sopprimere le parole: «superiore a 50 centesimi».

7.17

Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato che precede nell'ordine di lista».

7.18

Tosato, Spelgatti

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato che precede nell'ordine di lista».

7.0.1

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 7- bis.

1. Il Consiglio provinciale e il Consiglio Metropolitan esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva alla scadenza.

2. La durata in carica si computa dalla data delle elezioni.

3. Si procede alla rinnovazione integrale del Consiglio provinciale ovvero del Consiglio Metropolitan quando, per dimissioni od altra causa, esso abbia perduto la metà dei suoi membri.

4. Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal verificarsi delle vacanze suddette.

Art. 7-ter.

1. In ogni tribunale si costituiscono tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi elettorali contenuti nella sua circoscrizione. Qualora un collegio elettorale comprenda Comuni, appartenenti alle circoscrizioni di più tribunali, l'ufficio elettorale si costituisce presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo del collegio.

2. L'ufficio elettorale circoscrizionale è composto di un magistrato del tribunale o delle preture da esso dipendenti che lo presiede e di due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

3. La Corte d'appello del capoluogo o il tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, il tribunale della provincia più vicino al capoluogo, quando nella provincia non ci sia Corte d'appello, si costituisce in ufficio elettorale centrale, con l'intervento di cinque magistrati dei quali uno presiede, nominati dal primo presidente o dal presidente entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7-quater.

1. La presentazione delle candidature è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno. Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi.

2. La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;

b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;

c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province o nelle città metropolitane con più di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;

d) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province o nelle città metropolitane con più di un milione di abitanti.

3. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale.

4. La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali

5. La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli anzidetti Uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione.

6. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari.

Art. 7-quinquies.

1. Compite le operazioni relative all'esame ed alla ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'Ufficio elettorale centrale:

1) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati, di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne cureranno l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione;

2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati e di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati.

2. Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura del Ministero dello interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle E ed F allegate alla legge 23 marzo 1956, n. 136. I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi dell'articolo 7 quater.

3. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali di sezione debitamente piegate.

Art. 7-sexies.

1.

I presidenti degli uffici elettorali di sezione curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio elettorale circoscrizionale.

2. Nei Comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltrò.

3. Per le sezioni dei Comuni sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale si osservano le disposizioni del primo comma.

4. L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 7 ter, procede, con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti:

a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;
b) somma, i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

5. L'Ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte d'appello o il Tribunale, nei termini dell'articolo 13, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli Uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

a) determina, la cifra elettorale per ogni gruppo di candidati;
b) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

6. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale un esemplare è inviato subito alla segreteria dell'Amministrazione provinciale che ne rilascia ricevuta; un altro, con i verbali ed i plichi ricevuti dagli uffici elettorali circoscrizionali, è inviato alla Prefettura ed il terzo è depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale, con facoltà agli elettori della provincia di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

Art. 7-septies.

1. I seggi di consigliere provinciale che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti alla elezione sono attribuiti ai candidati che, nel medesimo gruppo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale dopo gli ultimi eletti.

Art. 7-octies.

Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale o del Consiglio metropolitano con la elezione di Consigli comunali lo svolgimento delle operazioni elettorali, nei comuni interessati, è regolato dalle disposizioni seguenti:

1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le due schede che devono essere di colore diverso e, dopo aver

espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente del seggio il quale le pone nelle rispettive urne;

2) il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio dando la precedenza a quelle relative alle elezioni provinciali;

3) per quanto non previsto dal presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al comma quinto e seguenti dell'art. 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

Articolo 7 novies

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei Consigli provinciali, ivi compresa la liquidazione delle competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle Amministrazioni provinciali.

Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale o metropolitano con la elezione di Consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra l'Amministrazione provinciale ed i singoli Comuni, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni ad entrambe le elezioni e che, in caso di sola elezione del Consiglio provinciale o metropolitano, sarebbero rimaste a carico della stessa Amministrazione provinciale.»

Conseguentemente, abrogare la legge 8 marzo 1951, n. 122.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 7.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 dell'articolo 9 con il seguente: «Si applicano alle elezioni del Consiglio Metropolitano le norme di cui ai precedenti articoli dal 7-bis al 7-novies della presente legge.».

Art. 8

8.1

[Cataldi, Maiorino](#)

Sopprimere l'articolo

8.2

[Paita, Gelmini, Fregolent, Enrico Borghi, Scalfarotto, Sbrollini](#)

Sopprimere l'articolo.

8.3

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. Il presidente metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente al presidente metropolitano. La circoscrizione elettorale, coincide con il territorio della città metropolitana, è ripartita in collegi uninominali con il sistema elettorale previsto per le province dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 sono abrogati.»

Conseguentemente abrogare l'articolo 9 e l'articolo 10.

8.4

[Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'atto di presentazione della propria candidatura, ciascun candidato alla carica di sindaco metropolitano dichiara di collegarsi ad uno o più tra i gruppi di candidati per l'elezione del consiglio metropolitano, di cui definisce altresì il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio, con dichiarazione inefficace se non convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.».

8.5

[Tosato, Spelgatti](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) di non aver accettato la candidatura quale presidente di provincia o sindaco metropolitano in alcuna provincia o città metropolitana eventualmente coinvolte nello stesso turno elettorale; ».

8.6

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. E' proclamato eletto presidente metropolitano il candidato alla carica che ottiene almeno il 50 per cento più uno dei voti validi.»

Consequentemente al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «, primo periodo,».

8.7

[Maiorino, Cataldi](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. È proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi".

8.8

[Giorgis, Matera](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno» con le seguenti: «entro la domenica precedente al turno di ballottaggio».

8.0.1

[Durnwalder](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Durata del mandato del sindaco)

1. All'articolo 51 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

"2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche."».

Art. 9

9.1

[Cataldi, Maiorino](#)

Sopprimere l'articolo

9.2

[Paita, Gelmini, Fregolent, Enrico Borghi, Scalfarotto, Sbrollini](#)

Sopprimere l'articolo.

9.3

[Giorgis, Matera](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «14, commi secondo», con le seguenti: «14, commi primo».

9.4

[Cataldi, Maiorino](#)

Al comma 5 sopprimere le parole: «e la data di nascita».

9.5

[Giorgis, Matera](#)

Al comma 9, sostituire le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 10» con le seguenti: «Fermo restando quanto disposto dal comma 11».

9.6

[Cataldi, Maiorino](#)

Sopprimere i commi 11 e 12

9.7

[Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli](#)

Al comma 11, sopprimere le parole: «, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o all'insieme dei gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi».

9.8

[Tosato, Spelgatti](#)

Al comma 11, sopprimere le parole: «superiore a 50 centesimi».

9.9

Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli

Al comma 13, inserire, infine, il seguente periodo: «In caso di parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato che precede nell'ordine di lista».

9.10

Tosato, Spelgatti

Al comma 13, aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato che precede nell'ordine di lista».

Art. 10

10.1

Paita, Gelmini, Fregolent, Enrico Borghi, Scalfarotto, Sbrollini

Sopprimere l'articolo.

10.2

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida

Sopprimere l'articolo.

10.3

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «quindici»

Conseguentemente:

- all'articolo 4, sostituire le parole: «In sede di prima applicazione della presente legge, le province,» con le seguenti: «Le province»;

- sopprimere l'articolo 11;

- all'articolo 12, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «quindici»;

- sopprimere l'articolo 13;

- all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: «Le prime elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10 e 12. Fino a tale momento, è prorogato il mandato dei Presidenti e dei Consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'elezione.».

10.4

Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea:

a) sostituire le parole: «un decreto legislativo» con le seguenti: «uno o più decreti legislativi»;

b) dopo le parole: «per la determinazione» inserire le seguenti: «nell'ambito delle regioni a statuto ordinario»;

2) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione elettorale e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominali, sulla base della popolazione residente risultante dai dati dell'ultimo censimento della popolazione, dell'Istituto nazionale di statistica come riportati nella più recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sia assegnato un numero di seggi di norma, non inferiore a tre e non superiore a dieci, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio e proponendo la soluzione che definisce il minor numero di collegi plurinominali in ciascuna circoscrizione elettorale;»;

3) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) a parità di soluzioni geograficamente ammissibili si preferisce, di norma, la soluzione che minimizza la variabilità della popolazione dei collegi rispetto al valore medio della circoscrizione;»;

4) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto: 1) delle unità amministrative su cui insistono; 2) delle unioni di comuni; 3) dei sistemi locali; 4) di altre circoscrizioni sub-provinciali istituite dalle regioni e dagli enti locali a fini generali; 5) della continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari;»;

5) *aggiungere in fine le seguenti lettere*: «d-bis) i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, debbano essere ripartiti su più collegi;

d-ter) *attuare, integrare e coordinare le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 in coerenza con la ripartizione delle circoscrizioni elettorali provinciali e metropolitane in collegi plurinominali, definiti ai sensi delle lettere a), b), c), d) e d-bis) del presente articolo.*»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente*: «2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione dei consigli provinciali e metropolitani, il Governo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165. Al termine dei lavori, la commissione produce una relazione sintetica descrittiva dei criteri utilizzati e una proposta di determinazione dei collegi plurinominali provinciali e metropolitani.»;

c) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole*: «Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato» *con le seguenti*: «I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati».

10.5

[Tosato, Spelgatti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «un decreto legislativo», *con le seguenti*: «uno o più decreti legislativi» e *dopo le parole*: «per la determinazione», *inserire le seguenti*: «, nell'ambito delle regioni a statuto ordinario,».

Conseguentemente, al comma 3 del medesimo articolo, sostituire le parole: «Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato» *con le seguenti*: «I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati».

10.6

[Tosato, Spelgatti](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «circoscrizione» *fino a*: «statistica», *con le seguenti*: «circoscrizione elettorale e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che ciascun collegio plurinominali, sulla base della popolazione residente risultante dai dati dell'ultimo censimento della popolazione dell'Istituto nazionale di statistica, come riportati nella più recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale».

10.7

[Occhiuto, Ternullo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire la parola*: «otto» *con la seguente*: «dieci»;

b) *al comma 3, dopo le parole*: «Lo schema di decreto legislativo» *inserire le seguenti*: «previo parere dei consigli provinciali e metropolitani e della Conferenza unificata,».

10.8

[Tosato, Spelgatti](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 5», *con le seguenti*: «per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione dei consigli provinciali e metropolitani» e *aggiungere in fine il seguente periodo*: «Al termine dei lavori, la commissione produrrà una relazione sintetica descrittiva dei criteri utilizzati e una proposta di determinazione dei collegi plurinominali provinciali e metropolitani.»

10.9

[Gelmini](#)

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Lo schema del decreto legislativo» *inserire le seguenti*: «, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

Art. 11

11.1

[Valente, Giorgis, Meloni, Parrini](#)

Sopprimere l'articolo.

11.2

[Paita, Gelmini, Fregolent, Enrico Borghi, Scalfarotto, Sbrollini](#)

Sopprimere l'articolo

11.3

Giorgis, Matera

Sostituire le parole: «prima della emanazione del decreto legislativo di cui al precedente articolo 10», *con le seguenti:* «prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10».

11.0.1

Paita, Gelmini, Scalfarotto, Sbroliini, Fregolent, Enrico Borghi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Trasferimento delle risorse e delle funzioni)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni attribuite alle province ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché quelli a tempo determinato in corso, fino alla scadenza per essi prevista. Nella definizione dei predetti criteri sono individuate, in particolare, le risorse finanziarie da trasferire dagli altri livelli di governo alle province. Nella predisposizione dello schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, si procede alla consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con il medesimo decreto sono altresì dettate disposizioni in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale ed è stabilita la data dell'effettivo avvio dell'esercizio delle nuove funzioni attribuite alle province.

2. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma dispone comunque in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale.»

Conseguentemente:

a) *sopprimere gli articoli 12 e 13;*

b) *all'articolo 14, sostituire le parole: "da 58 a 88" con le seguenti: "da 58 a 84, da 86 a 88";*

c) *all'articolo 15:*

1. *sostituire il comma 8 con il seguente: "8. Lo Stato e le regioni adeguano la rispettiva legislazione alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, anche sopprimendo e riordinando enti, agenzie o organismi che esercitano funzioni riconducibili alle città metropolitane e alle province, in attuazione degli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione."*

2. *al comma 9, sostituire le parole da: "e regolamenti" fino alla fine del periodo con le seguenti: "entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge."*

Art. 12

12.1

Paita, Gelmini, Fregolent, Enrico Borghi, Scalfarotto, Sbroliini

Sopprimere l'articolo.

12.2

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 1, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «dodici».

Conseguentemente:

- *all'articolo 4, sostituire le parole: «In sede di prima applicazione della presente legge, le province,» con le seguenti: «Le province»;*

- *sopprimere l'articolo 11;*

- *sopprimere l'articolo 13;*

- all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: «Le prime elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10 e 12. Fino a tale momento, è prorogato il mandato dei Presidenti e dei Consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'elezione.».

12.3

[Della Porta, De Priamo, Lisei, Spinelli](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;
- b) al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «riordino» con la seguente: «consolidamento».

12.4

[Occhiuto, Ternullo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;
- b) al comma 2, lettera a) sostituire la parola: «riordino» con la seguente: «consolidamento».

12.5

[Tosato, Spelgatti](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "diciotto mesi" con le seguenti: "dodici mesi".

12.6

[Maiorino, Cataldi](#)

Al comma 2, lettera a), inserire, in fine, il seguente periodo:

"Nella determinazione delle funzioni delle città metropolitane considerare le peculiari caratteristiche di consistenza urbana, demografica ed estensione territoriale delle stesse, nonché le connessioni e le dinamiche economiche, sociali, infrastrutturali del territorio metropolitano e le necessarie diversificazioni istituzionali ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione."

12.7

[Cataldi, Maiorino](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire, la seguente:

«d-bis) nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della presente legge, disporre le modalità di ricognizione della rete stradale di competenza provinciale o delle città metropolitane, al fine di determinare lo stato di manutenzione della stessa e l'identificazione delle aree di miglioramento e di potenziamento, allo scopo di creare le migliori condizioni di sviluppo delle aree provinciali e metropolitane e di attrattività per investimenti produttivi;».

12.8

[Cataldi, Maiorino](#)

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) al fine della corretta determinazione delle funzioni delle province individuare le caratteristiche orografiche, territoriali e demografiche delle stesse, sulla base dei dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, prevedendone la non proliferazione rispetto a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;».

12.9

[Tosato, Spelgatti](#)

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali; ».

12.10

[Maiorino, Cataldi](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) in attuazione dell'articolo 119, primo comma, della Costituzione e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica, definire le forme e le modalità di autonomia finanziaria delle province e delle città metropolitane al fine di garantire il regolare ed efficiente andamento dell'azione amministrativa nei territori;».

12.11

Cataldi, Maiorino

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) quantificare i costi per lo svolgimento delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane e garantirne la copertura, anche al fine di ottimizzare il trasferimento di eventuali ulteriori funzioni;».

12.12

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 2, dopo la lettera l) aggiungere la seguente: «l-bis) assicurare alle Province e alle Città metropolitane adeguate risorse in termini di personale anche attraverso il trasferimento presso la Provincia di personale già trasferito alle dipendenze della Regione per effetto dell'articolo 1, comma 96, lettera a) della legge 7 aprile 2014, n. 56, garantendo in tal caso il mantenimento della medesima posizione giuridica ed economica già goduta.».

12.13

Giorgis, Matera

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», *con le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

12.14

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» *con le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

12.15

Giorgis, Matera

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «Il Governo adotta il decreto legislativo tenendo conto dei pareri espressi» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera».

12.16

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera».

12.17

Giorgis, Matera

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Decorso il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della delega, insieme a una valutazione dell'efficacia delle funzioni attribuite alle province e alle città metropolitane, nonché dell'adeguatezza del meccanismo di finanziamento delle stesse».

12.18

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Decorso il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della delega, insieme a una valutazione dell'efficacia delle funzioni attribuite alle province e alle città metropolitane, nonché dell'adeguatezza del meccanismo di finanziamento delle stesse».

Art. 13

13.1

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Sopprimere l'articolo.

13.2

Paita, Gelmini, Enrico Borghi, Sbrollini, Fregolent, Scalfarotto

Sopprimere l'articolo.

13.3

[Alfieri](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. In sede di prima applicazione e con efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 12, per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, è attribuito un contributo di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

Conseguentemente, all'articolo 15, sostituire il comma 11 con il seguente: «11. Agli oneri derivanti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 13, valutati in 600 milioni di euro dall'anno 2024 e fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 12, si provvede:

- mediante l'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli anni 2024 e 2025; mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di euro 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per l'anno 2025;

- mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per 70 milioni di euro per l'anno 2024;

- mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per 200 milioni per l'anno 2024 e 200 milioni per l'anno 2025».

13.4

[Giorgis, Matera](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», *con le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Art. 14

14.1

[De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Florida](#)

Sopprimere l'articolo.

14.2

[Giorgis, Matera](#)

Sopprimere le parole: «, nonché le disposizioni incompatibili con la presente legge».

14.3

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente](#)

Sopprimere le parole: «, nonché le disposizioni incompatibili con la presente legge».

14.4

[Della Porta, De Priamo, Lisei, Spinelli](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Dal rinnovo degli organi di governo delle Province, nei termini stabiliti dall'articolo 15, comma 1, della presente legge, sono abrogati il comma 3, i commi da 51 a 100 e i commi 150-bis e 150-ter dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

1-ter. È abrogato il comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.5

[Occhiuto, Ternullo](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Dal rinnovo degli organi di governo delle Province, nei termini stabiliti dall'articolo 15, comma 1, della presente legge, sono abrogati il comma 3, i commi da 51 a 100 e i commi 150-bis e 150-ter dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

1-ter. È abrogato l'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 15

15.1

[Meloni, Giorgis, Parrini, Valente](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Le prime elezioni del Presidente della Provincia, del Consiglio provinciale, del Sindaco e del Consiglio metropolitano, svolte ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10 e 12. Fino a tale momento, è prorogato il mandato dei Presidenti e dei Consigli provinciali, dei Sindaci e dei Consigli metropolitani in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'elezione.».

Conseguentemente:

- *all'articolo 4, sostituire le parole: «In sede di prima applicazione della presente legge, le province,» con le seguenti: «Le province»;*
- *sopprimere l'articolo 11;*
- *all'articolo 10, al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «quindici»;*
- *all'articolo 12, al comma 1, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «quindici»;*
- *sopprimere l'articolo 13.*

15.2

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Le prime elezioni del Presidente della Provincia, del Consiglio provinciale, del Sindaco e del Consiglio metropolitano, svolte ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10 e 12. Fino a tale momento, è prorogato il mandato dei Presidenti e dei Consigli provinciali, dei Sindaci e dei Consigli metropolitani in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'elezione.».

Conseguentemente:

- *all'articolo 4, sostituire le parole: «In sede di prima applicazione della presente legge, le province,» con le seguenti: «Le province»;*
- *sopprimere l'articolo 11;*
- *all'articolo 12, al comma 1, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «dodici»;*
- *sopprimere l'articolo 13.*

15.3

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Le prime elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10 e 12. Fino a tale momento, sono prorogati i Consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'elezione.».

Conseguentemente:

- *all'articolo 4, sostituire le parole: «In sede di prima applicazione della presente legge, le province,» con le seguenti: «Le province»;*
- *sopprimere l'articolo 11;*
- *all'articolo 10, al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «quindici»;*
- *all'articolo 12, al comma 1, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «quindici»;*
- *sopprimere l'articolo 13.*

15.4

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Le prime elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10 e 12. Fino a tale momento, è prorogato il mandato dei Presidenti e dei Consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'elezione.».

Conseguentemente:

- *all'articolo 4, sostituire le parole: «In sede di prima applicazione della presente legge, le province,» con le seguenti: «Le province»;*
- *sopprimere l'articolo 11;*
- *all'articolo 12, al comma 1, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «dodici»;*
- *sopprimere l'articolo 13.*

15.5

Sbrollini, Gelmini, Scalfarotto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7 e 12 si applicano a decorrere dal primo turno elettorale ordinario successivo alla scadenza dei consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in carica da un anno dall'entrata in vigore della presente legge dura sino a scadenza naturale o scioglimento anticipato del consiglio.»

15.6

Gelmini

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dei consigli provinciali» con le seguenti: «del mandato dei presidenti di provincia»;*
- b) *al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «dei presidenti di provincia e»;*
- c) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "consigli comunali" sono inserite le seguenti: ", provinciali e metropolitani";*
- b) *all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "consigli comunali" sono inserite le seguenti: ", provinciali e metropolitani".*

1-ter. Per le elezioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8 secondo comma, 12, 13, 14 commi secondo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, nonché le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81.»;

d) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. A partire dalle elezioni dei nuovi organi di governo ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, agli amministratori delle province e delle città metropolitane si applica la disciplina delle indennità e dei gettoni di presenza prevista per gli amministratori dei rispettivi comuni capoluogo.»;

e) *al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: «I nuovi statuti delle province e delle città metropolitane disciplinano le forme di raccordo con i comuni e gli enti locali sulla base della specificità dei territori.»;*

f) *al comma 10, al primo periodo anteporre il seguente: «Le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia adeguano i relativi ordinamenti degli enti locali ai principi della presente legge.»;*

g) *al comma 11, sostituire le parole: «articoli 6, 7, 8 e 9» con le seguenti: «articoli 2, 3, 6, 7, 8, 9»*

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 2, sopprimere la lettera l).

15.7

Occhiuto, Ternullo

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «dei consigli provinciali» con le seguenti: «del mandato dei presidenti di provincia» e al secondo periodo sopprimere le parole: «dei presidenti di provincia e»;*
- b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dopo le parole: "consigli comunali" sono aggiunte le seguenti: "provinciali e metropolitani.

1-ter. Per le elezioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8, secondo comma, 12, 13, 14, commi secondo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni.»;

c) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. A partire dalle elezioni dei nuovi organi di governo ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, agli amministratori delle province e delle città metropolitane si applica la disciplina delle indennità e dei gettoni di presenza prevista per gli amministratori dei rispettivi comuni capoluogo.»;

d) *al comma 9, in fine, aggiungere il seguente periodo:* «I nuovi statuti delle province e delle città metropolitane disciplinano le forme di raccordo con i comuni e gli enti locali sulla base della specificità dei territori.»;

e) *al comma 10, premettere il seguente periodo:* «Le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia adeguano i relativi ordinamenti degli enti locali ai principi della presente legge.»;

f) *al comma 11, sostituire le parole:* «articoli 6,7, 8 e 9» *con le seguenti:* «articoli 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 14».

15.8

[Gelmini, Sbrollini, Scalfarotto](#)

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in carica da un anno dall'entrata in vigore della presente legge dura sino a scadenza naturale o scioglimento anticipato del consiglio».

15.9

[Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dopo le parole: "consigli comunali" sono aggiunte le seguenti : "provinciali e metropolitani".

1-ter. Per le elezioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8 secondo comma, 12, 13, 14 commi primo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n.122, e successive modificazioni, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 7 e il comma 2 dell'articolo 9.

15.10

[Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:* «1-bis. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dopo le parole: "consigli comunali" sono inserite le seguenti: ", provinciali e metropolitani"»;

b) *dopo il comma 9 inserire il seguente:* «9-bis. La regione Sardegna, la Regione Siciliana e la regione Friuli-Venezia Giulia adeguano i relativi ordinamenti degli enti locali ai principi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge.».

15.11

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. I sindaci metropolitani e i consigli metropolitani restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato dei sindaci. Con l'elezione del nuovo sindaco metropolitano si procede al contestuale rinnovo del consiglio metropolitano.».

15.12

[Giorgis, Matera](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il comma 84 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, continua ad applicarsi fino alle prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge».

15.13

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il comma 84 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, continua ad applicarsi fino alle prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge».

15.14

[Valente, Giorgis, Parrini, Meloni](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. A partire dalle elezioni dei nuovi organi di governo ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, agli amministratori delle province si applica la disciplina delle indennità e dei gettoni di presenza prevista per gli amministratori dei rispettivi comuni capoluogo.».

15.15

[Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Per quanto non previsto dalla presente legge, alle province e alle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. In relazione alla elezione, alla nomina e al funzionamento degli organi di governo delle province e delle città metropolitane, si applicano le vigenti disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità previste, rispettivamente, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.».

Conseguentemente:

- *all'articolo 2, sopprimere il comma 6;*

- *all'articolo 3, sopprimere il comma 9.*

15.16

[Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per quanto non previsto dalla presente legge, alle province e alle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

15.17

[Sbrollini, Gelmini](#)

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. All'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "carica di sindaco" sono aggiunte le seguenti: ", sindaco metropolitano";

b) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Il limite previsto dal presente comma non trova applicazione per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti"».

15.18

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. I capoluoghi di provincia sono fissati per legge nel comune che dà denominazione alla provincia. Nel caso di province con doppia o tripla denominazione, il capoluogo è fissato in ciascuno dei comuni che ne danno denominazione.».

15.19

[Valente, Giorgis, Meloni, Parrini](#)

Al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: «I nuovi statuti delle province disciplinano le forme di raccordo con i comuni e gli enti locali sulla base della specificità dei territori.».

15.20

[Giorgis, Parrini, Meloni, Valente](#)

Al comma 11, sostituire le parole: «articoli 6, 7, 8 e 9» con le parole: «articoli 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 14».

TIT.1

[Giorgis, Matera](#)

Sostituire il titolo con il seguente: «Nuova disciplina in materia di funzioni fondamentali, organi di governo e sistema elettorale delle province e delle città metropolitane e deleghe al Governo per la determinazione dei relativi collegi elettorali nonché in materia di funzioni e sistema di finanziamento dei medesimi enti».

COORD. 1

La Relatrice

All'articolo 6:

al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: "eventualmente";

al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "uno o più tra i gruppi", con le seguenti: "una o più liste"; sostituire le parole: "dei gruppi interessati" con le seguenti: "delle liste interessate".

al comma 3, sostituire le parole: "del gruppo" con le seguenti: "della lista"; sostituire le parole: "dei gruppi" con le seguenti: "delle liste".

al comma 4, lettera a), sostituire le parole: "uno dei gruppi", con le seguenti: "una delle liste".

al comma 4, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: "uno dei gruppi", con le seguenti: "una delle liste"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegata";

al comma 4, lettera c), ultimo periodo, sostituire le parole: "uno dei gruppi", con le seguenti: "una delle liste"; sostituire la parola: "collegato" con la seguente: "collegata";

al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: "i gruppi" con le seguenti: "le liste";

al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppi" con la seguente: "liste";

al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: "dei gruppi interessati" con le seguenti: "delle liste interessate";

al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: "il cognome e"; dopo le parole: "il nome" aggiungere le seguenti: "e il cognome"; sostituire le parole: "dei gruppi" con le seguenti: "delle liste"; sostituire la parola: "collegati" con la seguente: "collegate".

All'articolo 7:

al comma 2, sostituire la parola "secondo" con la seguente: "primo"; in fine, aggiungere le parole ", le disposizioni dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.";

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "I gruppi" con le seguenti: "Le liste";

al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: "Nei gruppi" con le seguenti: "Nelle liste"; sostituire le parole: "nel gruppo di candidati", con le seguenti: "nella lista";

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "il gruppo" con le seguenti: "la lista"; sopprimere la parola: "collegati"; sopprimere le parole: "il cognome e"; dopo le parole: "il nome", aggiungere le seguenti: "e il cognome";

al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: "gruppi" con la seguente: "liste", sostituire la parola: "essi", con la seguente: "esse"; sostituire la parola: "collegati" con la seguente: "collegate";

al comma 5, primo periodo, prima delle parole: "Ciascun elettore", aggiungere le seguenti: "Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta."; sostituire le parole: "nel gruppo votato", con le seguenti: "nella lista votata";

al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: "dello stesso gruppo", con le seguenti: "della stessa lista";

al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: "un solo gruppo", con le seguenti: "una sola lista"; sostituire la parola: "ultimo", con la seguente: "ultima";

al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppi", con la seguente: "liste"; sostituire le parole: "i gruppi", con le seguenti: "le liste"; sopprimere le parole: "nel collegio";

al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: "ciascun gruppo", con le seguenti: "ciascuna lista";

al comma 7, sostituire la parola: "ammessi" con la seguente: "ammesse"; sostituire le parole: "i gruppi", con le seguenti: "le liste"; sostituire le parole: "nessuna coalizione di gruppi", con le seguenti: "nessun gruppo di liste";

al comma 8, sostituire le parole: "ai gruppi", con le seguenti: "alle liste"; sopprimere la parola: "collegati";

al comma 9, primo periodo, sostituire il numero: "10", con il seguente: "11"; dopo le parole: "per l'assegnazione", aggiungere le seguenti: ", nel turno di elezione del presidente della provincia,"; sostituire le parole: "ciascun gruppo", con le seguenti: "ciascuna lista"; sostituire le parole: "insieme di gruppi", con le seguenti: "gruppo di liste"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegate"; sostituire le parole: "ciascun gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "ciascuna lista o gruppo di liste";

al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: "Ciascun gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "Ciascuna lista o gruppo di liste";

al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: "al gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "alla lista o gruppo di liste";

al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: "un gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "una lista o gruppo di liste"; sostituire le parole: "gli altri gruppi o insiemi di gruppi", con le seguenti: "le altre liste o gruppi di liste";

al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: "insieme di gruppi collegati", con le seguenti: "gruppo di liste collegate"; sostituire le parole: "ciascuno di essi", con le seguenti: "ciascuna di esse"; sostituire le parole: "all'insieme dei gruppi", con le seguenti: "al gruppo di liste".

al comma 10, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppo", con la seguente: "lista";

al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: "al gruppo", con le seguenti: "alla lista";

al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: "un gruppo", con le seguenti: "una lista"; sostituire le parole: "gli altri gruppi collegati", con le seguenti: "le altre liste collegate";

al comma 11, sostituire le parole: "il gruppo o l'insieme dei gruppi", con le seguenti: "la lista o il gruppo di liste"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegate"; sostituire le parole: "gruppo o all'insieme dei gruppi", con le seguenti: "lista o gruppo di liste"; sostituire le parole: "al gruppo o all'insieme dei gruppi", con le seguenti: "alla lista o al gruppo di liste";

al comma 12, sostituire le parole: "ciascun gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "ciascuna lista o gruppo di liste"; sostituire le parole: "il gruppo", con le seguenti: "la lista"; sostituire le parole: "l'insieme dei gruppi", con le seguenti: "il gruppo di liste"; sostituire le parole: "gli altri gruppi o insieme di gruppi", con le seguenti: "le altre liste o gruppi di liste";

al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: "ciascun gruppo", con le seguenti: "ciascuna lista";

al comma 13, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppi", con la seguente: "liste"; sostituire le parole: "ai gruppi", con le seguenti: "alle liste"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegate";

al comma 13, ultimo periodo, sostituire le parole: "ciascun gruppo", con la parola: "ciascuna lista";

All'articolo 8:

al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: "eventualmente";

al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "uno o più tra i gruppi", con le seguenti: "una o più liste"; sostituire le parole: "dei gruppi interessati", con le seguenti: "delle liste interessate";

al comma 3, sostituire le parole: "del gruppo", con le seguenti: "della lista"; sostituire le parole: "dei gruppi", con le seguenti: "delle liste";

al comma 4, lettera a), sostituire le parole: "uno dei gruppi", con le seguenti: "una delle liste";

al comma 4, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: "uno dei gruppi", con le seguenti: "una delle liste"; sostituire la parola: "collegato", con la seguente: "collegata";

al comma 4, lettera c), ultimo periodo, sostituire le parole: "uno dei gruppi", con le seguenti: "una delle liste"; sostituire la parola: "collegato", con la seguente: "collegata";

al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: "i gruppi", con le seguenti: "le liste";

al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppi", con la seguente: "liste";

al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: "dei gruppi interessati", con le seguenti: "delle liste interessate";

al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: "il cognome e"; dopo le parole: "il nome", aggiungere le seguenti: "e il cognome"; sostituire le parole: "dei gruppi", con le seguenti: "delle liste"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegate";

All'articolo 9:

al comma 2, sostituire la parola: "secondo", con la seguente: "primo"; in fine, aggiungere le parole: ", le disposizioni dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.";

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "I gruppi", con le seguenti: "Le liste";

al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: "Nei gruppi", con le seguenti: "Nelle liste"; sostituire le parole: "nel gruppo di candidati", con le seguenti: "nella lista";

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "il gruppo", con le seguenti: "la lista"; sopprimere la parola: "collegati"; sopprimere le parole: "il cognome e"; dopo le parole: "il nome", aggiungere le seguenti: "e il cognome";

al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: "gruppi", con la seguente: "liste", sostituire la parola: "essi", con la seguente: "esse"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegate";

al comma 5, primo periodo, prima delle parole: "Ciascun elettore", inserire le seguenti: "Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta."; sostituire le parole: "nel gruppo votato", con le seguenti: "nella lista votata";

al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: "dello stesso gruppo", con le seguenti: "della stessa lista";

al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: "un solo gruppo", con le seguenti: "una sola lista"; sostituire la parola: "ultimo", con la seguente: "ultima";

al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppi", con la seguente: "liste"; sostituire le parole: "i gruppi", con le seguenti: "le liste"; sopprimere le parole: "nel collegio";

al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: "ciascun gruppo", con le seguenti: "ciascuna lista";

al comma 7, sostituire la parola: "ammessi", con la seguente: "ammesse"; sostituire le parole: "i gruppi", con le seguenti: "le liste"; sostituire le parole: "nessuna coalizione di gruppi", con le seguenti: "nessun gruppo di liste";

al comma 8, sostituire le parole: "ai gruppi", con le seguenti: "alle liste"; sopprimere la parola: "collegati";

al comma 9, primo periodo, sostituire il numero: "10", con il seguente: "11"; dopo le parole: "per l'assegnazione", aggiungere le seguenti: ", nel turno di elezione del sindaco metropolitano,"; sostituire le parole: "ciascun gruppo", con le seguenti: "ciascuna lista"; sostituire le parole: "insieme di gruppi", con le seguenti: "gruppo di liste"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegate"; sostituire le parole: "ciascun gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "ciascuna lista o gruppo di liste";

al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: "Ciascun gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "Ciascuna lista o gruppo di liste";

al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: "al gruppo o insieme di gruppi" con le seguenti: "alla lista o gruppo di liste";

al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: "un gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "una lista o gruppo di liste"; sostituire le parole: "gli altri gruppi o insiemi di gruppi", con le seguenti: "le altre liste o gruppi di liste";

al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: "insieme di gruppi collegati", con le seguenti: "gruppo di liste collegate"; sostituire le parole: "ciascuno di essi", con le seguenti: "ciascuna di esse"; sostituire le parole: "all'insieme dei gruppi"; con le seguenti: "al gruppo di liste";

al comma 10, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppo", con la seguente: "lista";

al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: "al gruppo" con le seguenti: "alla lista".

al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: "un gruppo", con le seguenti: "una lista"; sostituire le parole: "gli altri gruppi collegati", con le seguenti: "le altre liste collegate";

al comma 11, sostituire le parole: "il gruppo o l'insieme dei gruppi", con le seguenti: "la lista o il gruppo di liste"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegate"; sostituire le parole: "gruppo o all'insieme dei gruppi", con le seguenti: "lista o gruppo di liste"; sostituire le parole: "al gruppo o all'insieme dei gruppi", con le seguenti: "alla lista o al gruppo di liste";

al comma 12, sostituire le parole: "ciascun gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "ciascuna lista o gruppo di liste"; sostituire le parole: "il gruppo", con le seguenti: "la lista"; sostituire le parole: "l'insieme dei gruppi", con le seguenti: "il gruppo di liste"; sostituire le parole: "gli altri gruppi o insieme di gruppi", con le seguenti: "le altre liste o gruppi di liste";

al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: "ciascun gruppo", con le seguenti: "ciascuna lista";

al comma 13, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppi", con la seguente: "liste"; sostituire le parole: "ai gruppi", con le seguenti: "alle liste"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegate";

al comma 13, ultimo periodo, sostituire le parole: "ciascun gruppo", con la parola: "ciascuna lista".